

dossier

XIX Legislatura

22 maggio 2025

Ulteriori disposizioni urgenti
in materia di attuazione delle
misure del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e per
l'avvio dell'anno scolastico
2025/2026

D.L. 45/2025 – A.C. 2420



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 467/2



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Cultura

Tel. 06 6760-3255 - ✉ st_cultura@camera.it – ✕ [@CD_cultura](https://www.instagram.com/CD_cultura)

Progetti di legge n. 437/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D25045b

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

- Articolo 1 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici*)7
- Articolo 1-bis (*Misure urgenti per la piena efficacia della Riforma 1.5, Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza*).....23
- Articolo 2 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa al sistema di reclutamento dei docenti*)47
- Articolo 2-bis (*Disposizioni urgenti per i dirigenti scolastici in relazione alla riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa alla riforma dell'organizzazione del sistema scolastico*)62
- Articolo 3, commi 1-2 e 3 (*Rimodulazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza assegnate al Ministero dell'istruzione e del merito*)64
- Articolo 3, comma 2-bis (*Contributi ai comuni per investimenti infrastrutturali “piccole opere”*)68
- Articolo 3, commi 2-ter e 2-quater (*Incremento della dotazione del Fondo unico per l'edilizia scolastica*)69
- Articolo 3-bis (*Disposizioni in materia di interventi di edilizia scolastica realizzati dall'INAIL*).....71
- Articolo 3-ter (*Disposizioni in materia di sviluppo di competenze informatiche*).....73
- Articolo 3-quater (*Disposizioni urgenti per l'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di edilizia scolastica*)77
- Articolo 3-quinquies (*Disposizione in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza*)80
- Articolo 3-sexies (*Disposizioni in materia di controlli su attività di edilizia scolastica*)83
- Articolo 3-septies (*Disposizioni urgenti per l'assunzione di*

<i>giovani ricercatori da parte delle imprese al fine di favorire il conseguimento dell'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza)</i>	84
▪ <i>Articolo 3-octies (Disposizioni urgenti in materia di esecuzione dei contratti pubblici connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza)</i>	87
▪ <i>Articolo 3-novies (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)</i>	90
▪ <i>Articolo 4 (Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 4.1 della Missione 1, Componente 3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa alla professione di guida turistica)</i>	93
▪ <i>Articolo 4-bis (Procedure sugli animali a fini scientifici o educativi)</i>	99
▪ <i>Articolo 5 (Misure in materia di parità scolastica)</i>	102
▪ <i>Articolo 6 (Misure urgenti in materia di welfare studentesco)</i>	110
▪ <i>Articolo 6-bis (Misure urgenti in materia di Carta del docente)</i>	115
▪ <i>Articolo 7 (Disposizioni urgenti in materia di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)</i>	119
▪ <i>Articolo 8 (Disposizioni urgenti per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile)</i>	121
▪ <i>Articolo 9 (Misure urgenti in materia di procedure di reclutamento di funzionari del Ministero dell'istruzione e del merito)</i>	123
▪ <i>Articolo 9-bis (Misure urgenti in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione)</i>	128
▪ <i>Articolo 9-ter (Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle procedure concorsuali del personale scolastico)</i>	131
▪ <i>Articolo 9-quater (Misure urgenti per la funzionalità della Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale)</i>	133
▪ <i>Articolo 10 (Disposizioni urgenti per la promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy-Piano Mattei)</i>	136
▪ <i>Articolo 10-bis (Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici)</i>	142

▪ Articolo 11 (<i>Entrata in vigore</i>)	144
--	-----

Schede di lettura

Articolo 1

(Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici)

L'**articolo 1** reca misure relative all'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, in materia di **istituti tecnici**. In particolare, si prevede che alla **definizione degli indirizzi**, delle **articolazioni** e dei corrispondenti **quadri orari** e dei **risultati di apprendimento** dei nuovi percorsi di istruzione tecnica si provveda non più tramite l'adozione di un decreto ministeriale, ma sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente, del curriculum e nei limiti del monte orario di cui agli Allegati al decreto-legge in esame. Parimenti, si dispone che la disciplina del rilascio da parte degli istituti tecnici, a domanda dell'interessato, della **certificazione delle competenze** acquisite non sia più definita tramite decreto ministeriale ma sulla base del modello di "certificato di competenze" di cui ad uno specifico Allegato del medesimo decreto-legge. Il **riordino complessivo e definitivo della materia** è quindi rinviato ad un successivo **regolamento di delegificazione**.

L'articolo in commento, recante disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 1.1 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici, è composto da **due commi**.

Per comprendere il contesto normativo ed istituzionale entro cui si colloca l'intervento normativo in oggetto, si ritiene utile ripercorrere, preliminarmente, quanto previsto dalla **riforma degli istituti tecnici**, ossia la Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del PNRR. In particolare, essa mira ad allineare i curricula degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese e, in particolare, ad orientare l'istruzione tecnica e professionale verso l'innovazione introdotta dal [Piano Nazionale "Industria 4.0."](#), incardinandola nel contesto dell'innovazione digitale.

L'attuazione della riforma è stata avviata con l'[articolo 26](#) del decreto-legge n. 144 del 2022, il quale prevede il **riordino**, tramite **regolamenti di delegificazione**, del **sistema dell'istruzione tecnica**, incidendo sul quadro vigente delineato dal [decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010](#).

Il **regolamento attuativo** della citata disposizione legislativa **non è stato tuttavia ancora adottato**. Di esso è stato approvato uno schema preliminare, nella riunione del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024 ([qui il comunicato](#)

[stampa](#)), che tuttavia non è mai stato trasmesso al Parlamento per il prescritto parere da parte delle Commissioni competenti.

Allo scadere del termine previsto dal PNRR per la sua adozione definitiva – il 31 dicembre 2024 – è entrato in vigore il [decreto-legge n. 208 del 2024](#), il cui articolo 9, introducendo nell'articolo 26 il nuovo comma 4-*bis*, ha disposto che, in sede di **prima applicazione**, per l'anno scolastico **2025/2026**, il regolamento di riordino venisse sostituito da un **decreto ministeriale**.

Questa decisione, come si evince dalla relazione illustrativa del citato decreto-legge n. 208, era dovuta al fatto che **“non era stato possibile completare l'iter di emanazione del regolamento attuativo [...] entro il termine previsto del 31 dicembre 2024”**. La citata relazione illustrativa affermava altresì che si rivelava essenziale **“anticipare taluni effetti della riforma all'anno scolastico 2025/2026**, posto che, per lo schema di decreto del Presidente della Repubblica approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri, l'efficacia a partire dalle classi prime è prevista solo a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027”.

Il **decreto ministeriale attuativo** delle disposizioni in esame è il [decreto ministeriale n. 269 del 31 dicembre 2024](#), il quale individua le **misure necessarie per l'applicazione dei criteri indicati dal comma 2** dell'articolo 26 e, in particolare, nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa, dei seguenti criteri:

a) **aggiornamento dei profili dei curricula vigenti**, mirando a:

1) rafforzare le competenze generali linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, giuridiche ed economiche, nonché le competenze tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con particolare riferimento al contesto dell'innovazione digitale e allo studio dei prodotti e dei servizi connessi al made in Italy;

1-*bis*) rafforzare la **connessione al tessuto socioeconomico**-produttivo del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;

2) valorizzare la **metodologia didattica per competenze**, caratterizzata dalla progettazione interdisciplinare e dalle unità di apprendimento, nonché aggiornare il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente e incrementare gli spazi di flessibilità.

b) previsione di meccanismi volti a dare la **continuità** degli apprendimenti nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione tecnica **con i percorsi dell'istruzione terziaria nei settori tecnologici**, ivi inclusa la funzione orientativa finalizzata all'accesso a tali percorsi, anche in relazione alle esigenze del territorio di riferimento, in coerenza con quanto disposto in materia di ITS Academy e in materia di lauree a orientamento professionale abilitanti;

c) previsione di specifiche **attività formative destinate al personale docente** degli istituti tecnici, finalizzate alla sperimentazione di modalità didattiche laboratoriali, innovative, coerentemente con le specificità dei contesti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

d) previsione **a livello regionale** o interregionale di accordi, denominati **«Patti educativi 4.0»**, per l'integrazione e la condivisione delle risorse professionali,

logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici e professionali, le imprese, gli enti di formazione accreditati dalle Regioni, gli ITS Academy, le università e i centri di ricerca, anche attraverso la valorizzazione dei poli tecnico-professionali e dei patti educativi di comunità, nonché la programmazione di esperienze laboratoriali condivise, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

e) previsione, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa regionale, dell'erogazione diretta da parte dei **Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA)** di percorsi di istruzione tecnica non erogati in rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado o erogati in misura non sufficiente rispetto alle richieste dell'utenza e del territorio;

f) previsione di misure di supporto allo sviluppo dei **processi di internazionalizzazione degli istituti** al fine di realizzare lo Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale.

Per espressa previsione (o meglio, per “espressa omissione”) della norma di legge che lo autorizzava, il decreto ministeriale n. 269 del 2024 **non attua** invece il criterio di cui al **comma 2, lettera a), numero 2, secondo periodo**, dell'articolo 26, relativo alla definizione degli specifici **indirizzi**, delle necessarie articolazioni, dei relativi **risultati di apprendimento** e dei corrispondenti **quadri orari** degli istituti tecnici.

La definizione di tali contenuti era demandata, nel testo dell'articolo 26 vigente fino al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge n. 208 del 2024, ad un **decreto del Ministro dell'istruzione e del merito** da adottare di **concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**.

La **relazione illustrativa** del decreto-legge n. 208 del 2024 affermava in proposito che “per coerenza di materia e di fonti normative, è più opportuno che **detti aspetti siano affrontati all'interno del regolamento** di modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010”. Su tale specifico aspetto, dunque, **la riforma non risultava ancora del tutto attuata**.

Altrettanto non attuato era quanto contenuto nel **comma 3** del citato **articolo 26**, in merito alla definizione, anch'essa da effettuare **tramite decreto del Ministro dell'istruzione e del merito**, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, **dei modelli e delle modalità di rilascio delle certificazioni delle competenze** che gli studenti possono chiedere prima della conclusione del percorso di studi, con la relativa corrispondenza ai livelli di cui al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

L'**articolo ora in esame** interviene sulle due questioni appena citate, con l'obiettivo di **completare l'attuazione della riforma**.

Per un maggiore approfondimento sul punto e, più in generale, sull'istruzione tecnica, oltre quanto si dirà oltre, si rimanda all'apposito [tema web](#) presente sul *Portale della documentazione* della Camera dei deputati.

Venendo al contenuto dell'articolo in commento, il **comma 1**, composto di **tre lettere**, reca altrettante novelle al [decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144](#) (legge n. 175 del 2022), che, come si è sopra detto, costituisce la norma di livello primario che ha dato attuazione alla citata Riforma 1.1 della M4C1 del PNRR.

In particolare, la **lettera a)** interviene sul citato articolo 26 **sopprimendo il riferimento ai due decreti ministeriali ancora mancanti** per il completamento dell'attuazione della riforma: quelli citati, rispettivamente, al secondo periodo del comma 2, lettera *a*), numero 2), e al secondo periodo del comma 3 di tale articolo.

In particolare, il primo dei due decreti ministeriali menzionati (quello di cui all'articolo 26, contenuto al comma 2, lettera *a*), numero 2), secondo periodo), avrebbe dovuto definire gli specifici **indirizzi**, le necessarie **articolazioni**, i relativi **risultati di apprendimento** e i corrispondenti **quadri orari** dei nuovi percorsi di studio.

Il secondo decreto, menzionato al **comma 3**, secondo periodo, dell'articolo 26, avrebbe dovuto definire i modelli e le modalità di rilascio della **certificazione delle competenze** e la corrispondenza ai livelli di cui al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, al fine di mettere in evidenza le competenze acquisite ai fini della loro utilizzabilità in un contesto di studio o di lavoro esterno al percorso frequentato.

La disciplina di tali aspetti **non sarà quindi regolata da un decreto ministeriale**: ad essa si provvede nei termini di cui alle novelle recate dalle **lettere successive** del comma in esame.

La **lettera b)** introduce, nel corpo del decreto-legge n. 144 del 2022, il nuovo **articolo 26-bis**, recante, secondo la rubrica come modificata al **Senato**, misure urgenti per l'attuazione della riforma 1.1 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative agli istituti tecnici.

Nello specifico, il **comma 1** dell'articolo 26-*bis* dispone che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 26, **a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027**, si provvede con il **decreto** del Ministro dell'istruzione e del merito già adottato ai sensi del comma 4-*bis* del medesimo articolo 26 **nonché**, quanto alla definizione degli **indirizzi**, delle **articolazioni** e dei corrispondenti **quadri orari** e dei **risultati di apprendimento**, sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente (**c.d. PECUP**) di cui all'Allegato 2-*bis* e del **curricolo** dei percorsi di istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-*ter*, nei limiti del **monte ore** definito per le singole aree dalle Tabelle 1, 2 e 3 del medesimo Allegato 2-*ter*.

Il medesimo comma 1 stabilisce poi che a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, ai fini del rispetto della clausola di cui all'articolo 26, comma 6 (ossia che la riforma venga attuata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica), il **numero complessivo delle classi attivate** negli istituti tecnici è **definito con decreto** del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Con modifica introdotta al Senato, il comma in esame dispone, inoltre, che a decorrere dal medesimo anno scolastico il **numero complessivo delle classi** della scuola secondaria di secondo grado (*e quindi, contrariamente al testo iniziale, con un ambito applicativo eccedente i soli istituti tecnici*) **non può essere superiore** a quello delle classi presenti nell'anno scolastico **2023/2024**.

Il medesimo comma 1 prosegue disponendo che la riforma degli istituti tecnici di cui al comma in esame è introdotta dall'**anno scolastico 2026/2027** per **le classi prime**, dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi seconde, dall'anno scolastico 2028/2029 per le classi terze, dall'anno scolastico 2029/2030 per classi quarte e dall'anno scolastico 2030/2031 per le classi quinte.

Il **comma 2** dell'articolo 26-*bis* prevede infine che per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, gli istituti tecnici rilasciano, in qualità di enti titolati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del [decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13](#), a domanda dell'interessato, la **certificazione delle competenze**, di cui al comma 3 dell'articolo 26, progressivamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti ai diversi livelli intermedi e tenuto conto dei risultati di apprendimento del profilo, sulla base del modello di "certificato di competenze" di cui all'Allegato 2-*quater*.

Si ricorda che il **decreto legislativo n. 13 del 2013**, recante la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, prevede all'**articolo 2, comma 1, lettera g)**, richiamato dalla disposizione in commento, la definizione di «**ente titolato**», ossia del soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e **certificazione delle competenze**, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f).

Tra tali ambiti di titolarità è ricompreso quello di afferenza del Ministero dell'istruzione e del merito in materia di individuazione, validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario.

La **lettera c)** aggiunge al decreto-legge n. 144 del 2022 i menzionati **Allegati 2-bis, 2-ter e 2-quater** di cui, rispettivamente, agli allegati A, B e C annessi al decreto in esame, di cui costituiscono parte integrante.

Come si vede, le **novelle di cui alle lettere b) e c)**, e gli **Allegati** da esse aggiunti al decreto legge n. 144 del 2022, **recano la disciplina** che avrebbe dovuto essere devoluta ai **decreti ministeriali non emanati**, e ora non più da emanare a seguito delle abrogazioni disposte dalla novella di cui alla lettera a).

Veniamo ora alla descrizione del **contenuto degli Allegati**, i quali hanno subito modifiche di portata assai limitata nel corso dell'esame al **Senato**.

L'**Allegato A** introduce nel decreto-legge n. 144 del 2022 l'**Allegato 2-bis**, che delinea il **profilo educativo, culturale e professionale (PECUP)** dello studente a conclusione dei percorsi di istruzione tecnica.

L'Allegato predetto definisce l'**identità** culturale, metodologica e organizzativa dell'istruzione tecnica, riconoscibile dagli studenti e dalle loro famiglie, che si connota, in sintesi, per una dimensione culturale scientifica, tecnologica e giuridico-economica, per una specifica attenzione alla dimensione internazionale e per l'adesione al modello formativo TVET (*Technical, Vocational Education and Training*).

Quanto ai **risultati di apprendimento**, questi sono declinati separatamente con riferimento a quelli comuni a tutti i percorsi e a quelli comuni solo a uno dei due settori in cui tali percorsi si suddivideranno (economico o tecnologico-ambientale).

I **risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi** convergono verso l'obiettivo di far acquisire alle studentesse e agli studenti competenze basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici, matematico-scientifici e storico-sociali.

I **risultati di apprendimento comuni ai percorsi del settore economico** richiedono che le studentesse e gli studenti a conclusione dei percorsi siano in grado di:

- analizzare la realtà elaborando generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica;
- riconoscere la varietà delle organizzazioni giuridiche ed economiche attraverso le categorie di sintesi fornite dall'economia e dal diritto;
- riconoscere l'interdipendenza tra i fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale;
- interpretare, con gli strumenti per l'analisi dei dati, i fenomeni economici e sociali;

- orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;
- intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione;
- utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;
- saper individuare soluzioni ottimali per migliorare l'efficienza dei processi produttivi;
- conoscere e utilizzare il sistema informativo dell'azienda individuandone eventuali spazi di miglioramento.

I **risultati di apprendimento comuni ai percorsi del settore tecnologico-ambientale** richiedono che le studentesse e gli studenti a conclusione dei percorsi siano in grado di:

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;
- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;
- individuare le interdipendenze diacroniche tra scienza, economia e tecnologia nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;
- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l'utilizzo di appropriate tecniche di indagine;
- individuare ed utilizzare le tecnologie digitali e dell'automazione;
- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento;
- riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo del processo produttivo;
- intervenire nelle diverse fasi del processo produttivo, utilizzando gli strumenti di progettazione e documentazione;
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.

Sul piano degli **strumenti organizzativi e metodologici**, l'Allegato in commento richiede che i percorsi di istruzione tecnica siano incentrati sulla metodologia didattica per competenze, basata su una progettazione interdisciplinare che si avvale di attività laboratoriali e compiti di realtà preferibilmente svolti in ambiente lavorativo.

Nella **progettazione del curriculum d'istituto** le istituzioni scolastiche, oltre quanto disposto con l'Allegato 2-ter, tengono conto, quindi, dei seguenti **criteri generali**:

- la centralità dell'apprendimento nella progettazione didattica;
- l'integrazione tra gli insegnamenti e l'adozione di modalità didattiche che favoriscano l'apprendimento attivo e la laboratorialità;

- la personalizzazione dei percorsi di apprendimento per valorizzare le inclinazioni e i talenti individuali;
- la condivisione con le studentesse e gli studenti dei metodi e delle modalità di valutazione, con l'obiettivo di promuoverne la consapevolezza e la partecipazione;
- la coerenza degli strumenti metodologici con le scelte didattiche e organizzative;
- l'eventuale adozione di forme differenziate del tempo-scuola funzionali a valorizzare la personalizzazione dei curricula e l'approccio integrato alle discipline.

Inoltre, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione tecnica possono utilizzare una **quota di autonomia** entro il limite del 25 per cento dell'orario complessivo, nel rispetto delle distinte quote orarie attribuite all'area generale nazionale e all'area di indirizzo flessibile, anche per introdurre insegnamenti scelti autonomamente. Al fine di preservare l'identità dell'istruzione tecnica, le attività e gli insegnamenti scelti autonomamente dalle scuole sono **coerenti con il PECUP** dello studente di cui al punto 1 dell'Allegato in parola e con quelli correlati agli indirizzi attivati (sugli indirizzi, si veda *infra*, in commento al contenuto degli allegati).

Le istituzioni scolastiche possono, altresì, promuovere:

- **accordi di partenariato** con enti e associazioni del mondo del lavoro e con il sistema delle Camere di commercio per definire modalità di coprogettazione dell'offerta formativa e di attuazione dei **Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO)**; esse possono inoltre promuovere o aderire agli accordi denominati «**Patti educativi 4.0**»;
- la realizzazione di percorsi di **apprendistato** di primo livello per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Per lo sviluppo dei **processi di internazionalizzazione**, le scuole si avvalgono del **Content and Language Integrated Learning (CLIL)** e introducono una prospettiva globale nella progettazione del curriculum che consente di potenziare lo studio delle lingue straniere e promuovere lo svolgimento di esperienze di studio all'estero.

L'**Allegato B** introduce nel decreto-legge n. 144 del 2022 l'**Allegato 2-ter**, che definisce il **curricolo** dei percorsi di istruzione tecnica.

Il **monte ore** complessivo è organizzato in un **primo biennio**, in un **secondo biennio** e in un **quinto anno** secondo i criteri definiti dal medesimo Allegato.

In particolare, il **primo biennio** è indirizzato al **consolidamento delle competenze di base e all'assolvimento dell'obbligo di istruzione**, nonché all'introduzione allo studio degli elementi fondanti gli indirizzi del

successivo triennio. Il **secondo biennio**, a partire dal quale l'indirizzo si declina nelle **articolazioni** di cui all'articolo 26-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022, finalizzato a promuovere l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze professionalizzanti. Un **quinto anno** che, utilizzando gli spazi di **autonomia e flessibilità**, è finalizzato, come al perseguimento degli obiettivi di garantire gli strumenti idonei alle **future scelte di lavoro o di studio** proponendo, come chiarito con modifica introdotta al **Senato**, azioni di orientamento attivo nella transizione scuola-università e/o formazione terziaria non accademica o anche mediante tirocini, stage, nuclei tematici funzionali all'orientamento, alle professioni e alla prosecuzione degli studi. Esso è inoltre finalizzato a realizzare il consolidamento delle competenze del profilo nonché consentire la possibilità di svolgere le attività didattiche in tutte le forme di alleanza scuola-impresa previste dalla normativa vigente.

Nel declinare il **curricolo**, l'Allegato in parola delinea un'area di istruzione generale nazionale e un'area di indirizzo flessibile.

In particolare, l'**area di istruzione generale nazionale**, comune a tutti i percorsi, è finalizzata allo sviluppo di una cultura di base essenziale per la formazione della persona, che include la relazione tra l'area umanistica e l'area scientifica e tecnologica e si struttura secondo il monte ore riportato nella Tabella 1 dell'Allegato. Tale monte ore è suddiviso per **ambiti disciplinari** (linguistico, matematico, storico-geografico, giuridico-economico, scienze motorie, religione cattolica o attività alternative).

L'**area di indirizzo flessibile** è finalizzata all'acquisizione delle competenze e dei saperi scientifico-tecnologici e giuridico-economici di carattere generale e specifici dei diversi indirizzi. Nell'Area è ricompresa una **quota del curricolo a disposizione delle istituzioni scolastiche** per il potenziamento dei diversi insegnamenti, per l'introduzione di nuove discipline e per l'eventuale attivazione dell'area territoriale indirizzata allo sviluppo di competenze coerenti con le esigenze del territorio e i fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni.

L'Area di indirizzo flessibile si struttura secondo il monte ore della Tabella 2, per il **settore economico**, e della Tabella 3 per il **settore tecnologico-ambientale**.

Come per l'area di istruzione generale nazionale, anche il **monte ore** dell'area di indirizzo flessibile dei due settori è suddivisa in **ambiti disciplinari**.

Il **monte ore del settore economico** è suddiviso negli ambiti: scienze sperimentali; elementi di base dell'indirizzo; elementi caratterizzanti l'indirizzo; quota del curricolo a disposizione della scuola.

Il **monte ore del settore tecnologico-ambientale** è ripartito negli ambiti: scienze sperimentali; tecnologie di base; elementi di base dell'indirizzo;

elementi caratterizzanti l'indirizzo; quota del curriculum a disposizione della scuola.

Sono poi previste **disposizioni speciali** per il **percorso di specializzazione di enotecnico**, per il quale il percorso si sviluppa quale ulteriore annualità successiva al conseguimento del diploma di istruzione tecnica del settore Agricoltura, afferente all'area della viticoltura ed enologia, e per i **percorsi della formazione marittima**, in cui la definizione dei quadri orari dei rispettivi percorsi può discostarsi dal quadro orario di cui alle Tabelle 1, 2 e 3 del presente allegato, ferma restando l'invarianza di organico.

Al fine di valorizzare **l'autonomia e la flessibilità**, si prevede inoltre che gli istituti tecnici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono:

a) utilizzare la **quota di autonomia del 20 per cento dell'orario complessivo** del primo biennio, del secondo biennio e del quinto anno, distintamente calcolati per area di istruzione generale nazionale e area di indirizzo flessibile, tenuto conto dell'organico dell'autonomia, anche per potenziare gli insegnamenti obbligatori di entrambe le aree e per attivare ulteriori insegnamenti. Nell'utilizzo della quota di autonomia, ciascuna disciplina non può essere decurtata in misura superiore al 25 per cento del suo complessivo monte ore nel quinquennio, secondo quanto previsto dai quadri orari dei singoli indirizzi o articolazioni;

b) **utilizzare gli spazi di flessibilità**, in coerenza con i risultati di apprendimento previsti dal Profilo educativo, culturale e professionale di cui all'Allegato 2-*bis* e con i profili dei diversi indirizzi e articolazioni per l'attivazione degli **interventi di raccordo con il mondo del lavoro** nel limite del 30 per cento del monte ore del quinto anno.

Da una analisi generale dell'**Allegato 2-ter**, emerge come, nel definire il curriculum dei nuovi percorsi di istruzione tecnica, esso si fermi ad un **livello molto meno dettagliato rispetto a quello cui giungono le tabelle vigenti** (gli allegati B e C del [decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010](#)).

In primo luogo, **non sono individuati gli indirizzi specifici** in cui potranno ripartirsi i due settori economico e tecnologico-ambientale, **né le articolazioni degli stessi**. Questo rende a sua volta impossibile definire se vi saranno porzioni di quadri orari comuni a più indirizzi del medesimo settore o a più articolazioni del medesimo indirizzo.

In secondo luogo, sia per l'area di istruzione generale che per quella di indirizzo flessibile, **non sono identificate le singole discipline** ma esse sono raggruppate in ambiti disciplinari (questi ultimi, come detto, sono individuati con espressione generica in: linguistico, matematico, storico-geografico, giuridico-economico, scienze motorie, religione cattolica o attività alternative).

In buona sostanza e in perfetta aderenza con quanto disposto testualmente dall'articolo 26-*bis*:

- **non sono identificati gli indirizzi e le articolazioni**, ma il PECUP e il curriculum sulla base dei quali tali indirizzi e articolazioni dovranno essere individuati;

- **non sono identificati i quadri orari**, ma il monte orario complessivo nei limiti del quale tali quadri orari dovranno essere individuati;

- quanto ai **risultati di apprendimento**, essi sono individuati dall'Allegato 2-*bis*, ma solo limitatamente a quelli comuni a tutti i percorsi e a quelli comuni a ciascuno dei due settori economico e tecnologico-ambientale; **non sono individuati i risultati di apprendimento degli indirizzi e delle articolazioni**, e non sarebbe possibile altrimenti, non essendo stati individuati questi ultimi.

Al fine di comprendere la differenza tra gli allegati in commento e le tabelle vigenti, si ricorda che **gli allegati B e C** del [decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010](#) recano, invece, indirizzi, profili, quadri orari e risultati di apprendimento dei settori economico e tecnologico, degli indirizzi e delle articolazioni in cui essi sono suddivisi.

Con riferimento al **settore economico** (Allegato B) si prevedono, in particolare, gli **indirizzi**:

- B1 "Amministrazione, Finanza e Marketing", comprendente le articolazioni "Relazioni internazionali per il Marketing" e "Sistemi informativi aziendali";

- B2 "Turismo".

Per ogni indirizzo e articolazione, sono poi previste, oltre ai risultati di apprendimento, le attività e gli insegnamenti obbligatori, con l'indicazione dei relativi quadri orari.

Con riferimento al **settore tecnologico** (Allegato C) si prevedono gli **indirizzi e relative articolazioni**:

- C1 "Meccanica, Meccatronica ed Energia", comprendente le articolazioni "Meccanica e meccatronica" ed "Energia";

- C2 "Trasporti e Logistica", comprendente le articolazioni "Costruzione del mezzo", "Conduzione del mezzo" e "Logistica"

- C3 "Elettronica ed Elettrotecnica", comprendente le articolazioni "Elettronica", "Elettrotecnica" e "Automazione";

- C4 "Informatica e Telecomunicazioni", comprendente le articolazioni "Informatica" e "Telecomunicazioni";

- C5 "Grafica e Comunicazione";

- C6 "Chimica, Materiali e Biotecnologie", comprendente le articolazioni "Chimica e materiali", "Biotecnologie ambientali" e "Biotecnologie sanitarie";

- C7 "Sistema Moda", comprendente le articolazioni "Tessile, abbigliamento e moda" e "Calzature e moda";

- C8 “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria”, comprendente le articolazioni “Produzioni e trasformazioni”, “Gestione dell’ambiente e del territorio” e “Viticoltura ed enologia”;

- C9 “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, comprendente l’articolazione “Geotecnico”.

Anche in tal caso, **per ogni indirizzo e articolazione**, sono previste, oltre ai risultati di apprendimento, le attività e gli insegnamenti obbligatori, con l’indicazione dei relativi quadri orari.

Su tali aspetti si tornerà *infra*, in calce alla scheda. Per il momento, negli stretti limiti in cui questo è possibile a causa del diverso livello di dettaglio cui giungono **le tabelle in commento e quelle vigenti**, si è proceduto ad un **confronto** tra esse, al fine di comprendere se sono già individuabili alcune innovazioni. Esse sono le seguenti:

- per quanto riguarda il primo biennio, si segnala che il numero complessivo di ore dell’area di istruzione generale **scende di 99 ore complessive sul biennio**, in favore della componente flessibile del curriculum; tale risultato è il saldo di un **incremento**, pari a **33 ore** in favore degli insegnamenti di ambito **storico-geografico**, e di una **riduzione di 132 ore** degli **insegnamenti scientifici** (Scienze della terra e biologia);

- ancora in relazione al primo biennio, **l’area di indirizzo flessibile** vedrà invece, conseguentemente, un **incremento netto di 99 ore** complessive sul biennio; tale incremento andrà integralmente a favore dell’ambito “**scienze sperimentali**”, negli indirizzi del settore economico, mentre negli indirizzi del settore tecnologico, andrà a vantaggio dell’ambito disciplinare “**Elementi di base dell’indirizzo**”;

- in relazione al **secondo biennio**, non vi sono modifiche in ordine alla ripartizione del monte orario complessivo tra area di istruzione generale e area di indirizzo flessibile;

- in relazione al **quinto anno**, si segnala invece un **decremento pari a 66 ore del monte orario complessivo**; a ridursi sono, per 33 ore ciascuno, il monte orario dedicato all’ambito linguistico generale e il monte orario relativo all’area ad indirizzo flessibile;

- come si è già notato sopra, infine, nel nuovo assetto si prevede che la definizione di una porzione non irrilevante del quadro orario complessivo venga **lasciata a disposizione del singolo istituto scolastico**; tale quota corrisponde al 6,25% del monte orario complessivo nel primo biennio, e sale al 9,37% nel secondo biennio e al 23,3% nel quinto anno; essa andrà a scapito, negli indirizzi del settore economico, degli insegnamenti afferenti all’ambito disciplinare “Elementi di base”, mentre negli indirizzi del settore tecnologico-ambientale, a scapito degli insegnamenti afferenti all’ambito “scienze sperimentali” e all’ambito tecnologie di base”. Ovviamente, trattandosi di quote a disposizione degli istituti,

tali contrazioni potranno essere in qualche misura compensate sulla base delle scelte da questi operate.

In relazione a quest'ultimo punto, si tenga presente tra l'altro che la quota a disposizione della scuola da curriculum si aggiunge alla “**quota di autonomia**” attribuita alle istituzioni scolastiche citata sopra. *A proposito di quest'ultima, si segnala peraltro che mentre nell'Allegato 2-bis essa è quantificata nel 25 per cento del monte orario complessivo, nell'Allegato 2-ter essa è fissata al 20 per cento).*

L'**Allegato C**, infine, introduce nel decreto-legge n. 144 del 2022 l'**Allegato 2-quater**, che reca il modello di “**certificato di competenze**” progressivamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti cui dovranno attenersi, in base al comma 2 del neo introdotto articolo 26-*bis*, gli istituti tecnici in qualità di enti titolati a rilasciare lo stesso a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027.

Il **comma 2** dell'articolo 1 in commento, infine, stabilisce che al **riordino della disciplina degli istituti tecnici** di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022 si provvede con **regolamento** adottato ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988](#), su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e acquisito il parere della Conferenza unificata, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e **senza nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica, nel rispetto dei criteri indicati dal medesimo articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022.

Con il regolamento di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni che disciplinano gli ordinamenti e i percorsi dell'istruzione tecnica espressamente individuate nel regolamento medesimo.

La **relazione illustrativa** afferma che nell'impossibilità di completare entro il termine previsto dal PNRR il complesso *iter* di emanazione del decreto avente natura regolamentare con il quale abrogare o modificare il vigente decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (che attualmente regola gli istituti tecnici), il raggiungimento del *target* per l'attuazione della riforma 1.1 della M4C1 si possa conseguire solo attraverso una “norma primaria d'urgenza, auto-applicativa, che non preveda atti attuativi ulteriori”.

Sulla mancata attuazione del regolamento attuativo, si veda quanto riportato *supra*, in apertura della presente scheda. Qui si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988**, i **regolamenti** per la disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di legge, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, sono **emanati** con decreto del Presidente della Repubblica, previa

deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il **Consiglio di Stato** e previo parere delle **Commissioni parlamentari competenti in materia**, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. A questi passaggi procedurali si aggiunge, per il regolamento attuativo della riforma 1.1 sugli istituti tecnici, la necessaria previa acquisizione del **parere della Conferenza unificata**, ai sensi dell'articolo 26, comma 4 del decreto-legge n. 144 del 2022.

La relazione prosegue rappresentando che, quindi, “la proposta normativa in esame [...] è essenziale per consentire il raggiungimento del *target* nei tempi previsti, **consolidando al comma 1**, con l'introducendo articolo *26-bis*, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato ai sensi dell'articolo 26, comma *4-bis*, del decreto-legge n. 144 del 2022 e prevedendo che alla **definizione degli indirizzi**, delle **articolazioni** e dei **corrispondenti quadri orari** e dei **risultati di apprendimento** si provveda sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente di cui all'**Allegato 2-bis** [...] e del curriculum dei percorsi di istruzione tecnica di cui all'**Allegato 2-ter**”.

In ordine al **comma 2** dell'articolo in esame, la **relazione illustrativa** afferma che esso “a **salvaguardia della gerarchia delle fonti del diritto** e, conseguentemente, della coerenza del sistema sinora disciplinato da decreti di natura regolamentare [...] **rimanda il futuro riordino della disciplina degli istituti tecnici a un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400**, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

Quanto agli **oneri**, la **relazione tecnica** provvede al calcolo del fabbisogno di docenti in seguito all'entrata in vigore della riforma, utilizzando a tal fine la medesima metodologia usata per il calcolo del fabbisogno a legislazione vigente e tenendo conto della previsione del numero di classi che dovranno costituirsi, al fine di evidenziare che l'attuazione della riforma **avvenga senza nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica.

In particolare, a tal fine vengono considerati gli effetti dell'**indice di denatalità** sul numero di iscrizioni degli studenti, nonché le **modifiche sui quadri orari** per anno di corso, come desunti dall'**Allegato 2-ter**, e quindi il **monte ore totale**, necessario nella situazione “post-riforma”, da coprire con i docenti.

Dal modello prospettico elaborato sulla base dei criteri sopra citati emergono **potenziali effetti di risparmio** che tuttavia, in ottica prudenziale, il Governo sceglie di non scontare sui saldi di finanza pubblica.

In conclusione, pare anzitutto necessario sintetizzare brevemente quanto già in apertura ripercorso in ordine **all'attuazione della Riforma 1.1** della M4C1 del PNRR.

Inizialmente, era previsto che ad essa si dovesse procedere **con regolamento** di delegificazione, salvo che su due questioni specifiche, la cui disciplina era lasciata a decreti ministeriali. Alla scadenza del termine previsto, il Governo, preso atto dell'impossibilità di adottare il regolamento in questione, ha invertito tali

procedure di attuazione, definendo **con decreto ministeriale, in via transitoria** e per il solo anno accademico 2025/2026, **tutto quanto doveva essere attuato**, ad esclusione proprio delle due materie che sulla base delle norme allora vigenti avrebbe dovuto attuare con decreto ministeriale, motivando tale ultima decisione con esigenze di **coerenza nel sistema delle fonti**, e preannunciando che per la loro disciplina avrebbe proceduto il **regolamento** di delegificazione in via di adozione.

Ora, con la norma in commento, nella **perdurante mancata emanazione** del citato regolamento, se **ne rinvia sine die l'adozione**, conferendo al contempo una portata potenzialmente permanente (“a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027”) al decreto ministeriale già adottato in sua vece. Contestualmente, al fine di rispettare il *target* PNRR, si fissa la **disciplina delle questioni ancora irrisolte con norma di legge** e, in particolare, con gli Allegati che l’articolo in commento aggiunge al decreto-legge n. 144 del 2022.

Proprio su quest’ultimo aspetto pare il caso di soffermarsi, e in particolare sugli Allegati 2-*bis* e 2-*ter*. Come emerge chiaramente dall’analisi del loro contenuto che si è sopra effettuata, e in coerenza peraltro con una lettura attenta del dato testuale del nuovo articolo 26-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022 introdotto dall’articolo in commento, essi **non individuano direttamente “indirizzi, articolazioni e corrispondenti quadri orari”** dei nuovi percorsi di istruzione tecnica, ma solamente il **PECUP** (che comprende i risultati di apprendimento) e il **curricolo**, “sulla base” dei quali devono ancora essere identificati gli indirizzi e le articolazioni, nonché **il monte orario**, “nei limiti” del quale dovranno essere definiti i quadri orari (*i virgolettati richiamano locuzioni presenti nel testo dell’articolo 26-bis*).

Diversamente da quanto sostenuto dalla relazione illustrativa, quindi, la normativa in commento si configura, su tali aspetti, come **non ancora immediatamente auto-applicativa**, a meno che non sia intenzione del Governo devolvere la definizione degli indirizzi e dei quadri orari alle stesse istituzioni scolastiche, conferendo loro, però, in tal modo, un grado di autonomia vastissimo a confronto di quello che esse esercitano nell’ambito della disciplina fin qui vigente (quella di cui agli allegati B e C del decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010).

Se così non è, affinché la riforma degli istituti tecnici diventi compiutamente realtà con l’inizio dell’anno scolastico 2026/2027, **dovranno intervenire disposizioni ulteriori**, ed esse dovranno entrare in vigore prima dell’avvio delle procedure di iscrizione a tale anno scolastico, ossia orientativamente **entro la fine del 2025**.

Il dato testuale dell’articolo 26-*bis* **non consente di capire con certezza quale norma dovrà recare tali, necessarie, disposizioni**. È legittimo ipotizzare che sia ancora intenzione del Governo adottarle con il **regolamento di riordino** di cui al comma 2 dell’articolo in commento, ma si ricorda che esso è ora rinviato *sine die*, e che nel frattempo è conferita una portata permanente ai contenuti del decreto ministeriale n. 269 del 31 dicembre 2024, per quanto riguarda tutte le questioni che esso già disciplina. Soprattutto, **non è chiaro chi e come dovrà normare le**

questioni che restano non perfettamente definite **nel caso in cui il regolamento di riordino non dovesse essere adottato in tempo.**

Articolo 1-bis

(Misure urgenti per la piena efficacia della Riforma 1.5, Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

L'**articolo 1-bis**, **introdotto al Senato** e composto da quattro commi, introduce due nuovi istituti contrattuali relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica, inserendo gli articoli *22-bis* e *22-ter* nella L. n. 240/2010. I nuovi istituti sono **gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca**.

Come sopra anticipato, il **comma 1** introduce gli articoli *22-bis* e *22-ter* nella L. n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”).

La finalità dichiarata della disposizione è quella di garantire la piena e migliore efficienza della Riforma 1.5, Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, “[Riforma delle classi di laurea](#)”.

Per approfondimenti, v. il “[tema](#)” sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

Incarichi post-doc

L’articolo *22-bis*, composto da sette commi, al **comma 1** prevede che taluni soggetti possono stipulare contratti a tempo determinato, denominati “incarichi post-doc”, finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

Si segnala che il disegno di legge [A.S. n. 1240](#), in corso di esame presso la 7^a Commissione del Senato, prevede l’introduzione del “contratto post-doc” che presenta alcune analogie con l’istituto in esame. Si veda il relativo [dossier di documentazione](#). Per un confronto tra la disciplina contenuta nel disegno di legge e le disposizioni in esame, si veda il testo a fronte in calce alla presente scheda.

I soggetti abilitati all’attivazione dei contratti post-doc sono quelli indicati dall’articolo 22, comma 1, della L. 240/2020. Essi sono:

- le **università**;

In base all’articolo 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 19/2012, per università, ateneo o atenei, si intendono tutte le istituzioni universitarie italiane, statali e non

statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le università telematiche.

- **gli enti pubblici di ricerca;**

In base all'art. 1, co. 1, del d.lgs. 218/2016, gli Enti Pubblici di Ricerca sono i seguenti: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; Agenzia Spaziale Italiana - ASI; Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; Istituto di Studi Germanici; Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - INDAM; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS; Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"; Stazione Zoologica "Anton Dohrn"; Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE; Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA; Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP; Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; Istituto Superiore di Sanità - ISS; Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA.

- le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto **equipollente al titolo di dottore di ricerca** ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Tale disposizione prevede che il Ministro della pubblica istruzione (ora Ministro dell'istruzione e del merito) con suo decreto, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, potrà stabilire eventuali equipollenze con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dall'Istituto universitario europeo, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa (poi confluita, ai sensi dell'art. 1, co. 1, della L. n. 41/1987, nella Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna), dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (Sissa) di Trieste e da altre scuole italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati.

La stipula degli incarichi post-doc è prevista ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di [terza missione](#).

La terza missione

In ambito europeo si ricorda innanzi tutto la [Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo - L'innovazione in un'economia fondata sulla conoscenza](#), del 20 settembre 2000, COM(2000) 567 finale, ove si precisa che gli approcci « tradizionali alla produzione e all'utilizzo della conoscenza dovrebbero venire adeguati sulla base della visione sistemica del processo di innovazione. A questo scopo sarebbe utile instaurare nuovi rapporti tra istituti pubblici di ricerca, università e imprese. Oltre al ruolo da loro svolto tradizionalmente nei campi dell'istruzione e della ricerca, le università dovrebbero assumere una terza missione: promuovere la diffusione della conoscenza e delle tecnologie, soprattutto nell'ambiente imprenditoriale locale. I grandi istituti e programmi di ricerca pubblici dovrebbero essere incoraggiati ad effettuare l'analisi comparativa delle proprie attività di trasferimento di tecnologia e dei partenariati con le imprese, ivi compresi quelli a livello comunitario».

Si veda anche il quarto considerando della [Raccomandazione della Commissione, del 10 aprile 2008, relativa alla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze e al codice di buone pratiche destinato alle università e ad altri organismi pubblici di ricerca, numero C\(2008\) 1329](#), il quale sottolinea che la partecipazione attiva degli organismi pubblici di ricerca nella gestione della proprietà intellettuale e nel trasferimento delle conoscenze è essenziale per generare benefici socioeconomici e per attirare studenti, ricercatori e ulteriori finanziamenti per la ricerca.

Nel contesto della legislazione nazionale, l'art. 3, comma 1, lett. a), del regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) - DPR n. 76 del 2010, attribuisce all'Agenzia il compito di valutare la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico delle università e degli enti di ricerca, anche con riferimento alle singole strutture dei predetti enti; le predette valutazioni si concludono entro un periodo di 5 anni.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alle [Linee guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale Terza Missione e Impatto Sociale SUA-TM/IS per le università](#) (versione 7 novembre 2018), predisposte dall'ANVUR.

Nel [Programma Nazionale della Ricerca \(PNR\) 2021-2027](#), p. 28, si osserva che nel «settennio 2021-27, un ruolo sempre più rilevante dovrà inoltre essere rivestito dalle attività della cosiddetta terza missione delle università e degli enti pubblici di ricerca, intesa come valorizzazione della conoscenza sul piano culturale, sociale ed economico. Come sottolineato dall'ANVUR nel Rapporto biennale sul sistema universitario e della ricerca 2018, le università restano sede primaria di formazione e apprendimento, ma divengono anche il luogo deputato alla formazione di tipo professionale ad alto livello di specializzazione, sono al centro dei processi di generazione e circolazione della conoscenza e sono

chiamate a trasferire e valorizzare questa conoscenza e a integrare all'interno delle politiche pubbliche i risultati che si raggiungono».

Nel [Rapporto sul sistema della formazione superiore e della ricerca 2023](#), p. 15, l'ANVUR ha altresì evidenziato che la valutazione della qualità della ricerca, che si è ulteriormente sviluppata nell'ultima VQR 2015-2019 con la messa a sistema della valutazione delle attività di terza missione, rappresenta un punto di riferimento per gli atenei e gli enti di ricerca.

Inoltre, l'art. 1, comma 297, L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), nel delineare le varie destinazioni dell'incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università ivi disposto, alla lettera a), stabilisce che le procedure di chiamata dei professori universitari, finanziate con tali risorse aggiuntive, devono valutare le competenze dell'aspirante nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. In base alla lettera b) del comma in questione, le risorse aggiuntive ivi previste sono finalizzate alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali e al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Le singole università provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse a detto personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione.

Si veda l'approfondimento contenuto alle pp. 87-93 del [Referto sul sistema universitario](#) del maggio 2021, predisposto dalla Corte dei conti, sulle Strutture dedicate al trasferimento tecnologico: Uffici per il trasferimento tecnologico e imprese *spin off*.

Il nuovo istituto contrattuale è introdotto “fermo quanto previsto dall'articolo 22”, il quale ha per oggetto i contratti di ricerca.

Come si evince dalla relazione illustrativa annessa al citato A.S. n. 1240, il contratto post-doc si presenta come istituto aggiuntivo e non sostitutivo rispetto alla tipologia del contratto di ricerca. Infatti, come evidenziato dalla stessa relazione a cui si rinvia per ulteriori ragguagli, dal 2022 ad oggi, la disciplina del contratto di ricerca in sede di contrattazione collettiva non ha ancora trovato una compiuta definizione. Proprio alla luce della mancata convergenza in sede di contrattazione collettiva, che non ha consentito, ad oggi, di attivare il contratto di ricerca, si è reso necessario ricorrere alla proroga dell'ultrattività dei precedenti assegni, la quale risulta attualmente fissata al 31 dicembre 2024.

Il **comma 2** dell'articolo 22-*bis* in esame dispone che i contratti post-doc hanno **durata almeno annuale e possono essere prorogati fino a una durata complessiva di tre anni**. La durata complessiva dei rapporti così instaurati, con il medesimo soggetto anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi. Si prevede che tali termini massimi siano derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea

nell'ambito delle azioni legate al programma [Marie Skłodowska-Curie](#) (MSCA). Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Il **comma 3** prevede che possono concorrere alle selezioni per l'attribuzione di contratti post-doc esclusivamente coloro che sono in possesso del **titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica**, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24, nel testo vigente successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

L'art. 14, comma 6-*decies*, del citato D.L. n. 36/2022, nel modificare l'articolo 24 della L. 240/2010, ha sostituito, a decorrere dal 30 giugno 2022, le preesistenti posizioni dei ricercatori a tempo determinato di tipo A e di tipo B (rispettivamente RTDa e RTDb) con un'unica figura di ricercatore a tempo determinato in c.d. tenure-track (RTT), il cui contratto ha una durata complessiva di sei anni, non è rinnovabile (co. 3) e può prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito (co. 4). A partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia (co. 5). La valutazione prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento (co. 5-*bis*). Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari e l'espletamento dello stesso costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni (co. 9).

Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione per il conferimento dei contratti di cui al presente articolo anche a coloro che sono in possesso di *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

La relazione illustrativa dell'A.S. 1240 sopra richiamato motiva la corrispondente disposizione, applicabile ai contratti post-doc, ivi previsti con la considerazione che, alla luce delle specificità degli enti pubblici di ricerca, si

prevede la possibilità che il titolo di dottore di ricerca sia considerato preferenziale e non funga da requisito per l'accesso a specifici bandi emanati da questi enti, che al loro interno hanno anche la distinta carriera dei futuri tecnologi.

Il **comma 4** prevede che le istituzioni di cui al **comma 1** disciplinano, con apposito **regolamento**, le **modalità di selezione per il conferimento dei contratti post-doc** mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare, volte a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. I regolamenti di cui al primo periodo assicurano che la procedura di selezione preveda un colloquio orale, con possibilità che questo si svolga anche in una lingua diversa dall'italiano. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'ateneo o dell'istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

Il **comma 5** dispone che l'importo del **trattamento economico** relativo all'incarico post-doc è stabilito con decreto del Ministro, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

Il **comma 6** prevede che l'incarico post-doc non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati. Inoltre, esso non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, né con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, nonché con la titolarità di contratti di ricerca e di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Il **comma 7** dispone che i contratti post-doc non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 75/2017.

L'articolo 20 del d.lgs. n. 75/2017, prevede in via transitoria sia una specifica procedura di stabilizzazione diretta, sia l'espletamento di specifiche procedure concorsuali riservate. Si ricorda che dall'applicazione della disciplina in esame sono esclusi il personale dirigenziale (tale esclusione non concerne gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale), il personale docente, educativo e

amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, i comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica, nonché le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica fino all'adozione del regolamento disciplinante le procedure di reclutamento del personale di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della L. n. 508/1999 (art. 20, c. 4, 9 e 11, d.lgs. 75/2017).

In particolare, il co. 1 ha consentito, fino al 31 dicembre 2023, alle amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, la possibilità, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti.

Il co. 2 dell'articolo in questione attribuisce alle amministrazioni, fino al 31 dicembre 2024, il potere di bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale in possesso di tutti i seguenti requisiti: risultati titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

Il co. 2-bis ha peraltro prorogato fino al 31 dicembre 2026 la validità delle disposizioni dei commi 1 e 2 per le finalità connesse alla stabilizzazione delle ricerche collegate al PNRR, con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 218/2016.

Incarichi di ricerca

L'articolo 22-ter si compone di dieci commi. I commi da 1 a 8 sono dedicati all'istituto dell'incarico di ricerca; i successivi commi 9 e 10 contengono disposizioni comuni ai due istituti degli incarichi post-doc e di ricerca.

Il **comma 1** dell'art. 22-ter prevede che gli stessi soggetti che possono stipulare contratti relativi ad incarichi post-doc, possono conferire "incarichi di ricerca". Tali incarichi sono finalizzati all'**introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor**. I destinatari sono i giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca

Il **comma 2** affida ai soggetti abilitati all'attribuzione degli incarichi in oggetto il compito di disciplinarne le **modalità di conferimento** con apposito **regolamento**, prevedendo l'individuazione di una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare. Tali regolamenti assicurano la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni ad opera di una commissione, nonché eventuale colloquio. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito *internet* dell'ateneo o dell'istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale attribuiti ai borsisti.

Il **comma 3** esclude dalle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi in questione coloro che hanno fruito di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della L. 240/2010, nonché il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, dei soggetti di cui al **comma 1**.

Il **comma 4** stabilisce i soggetti di cui al **comma 1**, prevedano procedure di **conferimento diretto** per incarichi di ricerca, finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europea sulla base di bandi competitivi. Il conferimento ha luogo mediante avvisi pubblicati nel proprio sito *internet* ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati. Nei casi predetti, su indicazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca, l'incarico è conferito direttamente al candidato con un profilo scientifico professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso. Della decisione di affidamento è data notizia nel sito *internet* del soggetto che conferisce l'incarico.

Il **comma 5** prevede che l'importo del **trattamento economico** relativo agli incarichi in questione è determinato dal soggetto che intende conferirle, sulla base di un importo minimo, stabilito con decreto ministeriale.

Riguardo all'ambito **previdenziale**, si prevede che i soggetti in esame siano iscritti alla cosiddetta Gestione separata dell'INPS¹. A tale iscrizione conseguono (oltre che l'applicazione del regime pensionistico proprio della

¹ Si ricorda che in tale Gestione (di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335) sono iscritti (tra gli altri) i lavoratori autonomi ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non rientrino in altri regimi pensionistici obbligatori di base (facenti capo ad altre gestioni dell'INPS o ad altri enti, pubblici o privati). In via generale, dall'ambito della Gestione sono esclusi i soggetti assegnatari di borse di studio, mentre sono specificamente ricompresi i dottorandi di ricerca percettori di una borsa di studio (cfr. l'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 3 agosto 1998, n. 315) e i titolari di assegni per attività di ricerca.

medesima Gestione) anche: il riconoscimento dell'indennità di maternità, relativa al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro o anche agli eventuali periodi interessati dal divieto anticipato di prestazione lavorativa o dall'interdizione dalla stessa (tutti i suddetti periodi sono individuati, nell'ordinamento della Gestione separata, mediante rinvio alle norme per le lavoratrici dipendenti)²; l'indennità di malattia secondo le condizioni poste dalle norme relative alla suddetta Gestione³. **Il comma 6** in esame, nel confermare l'applicazione delle suddette indennità, dispone che, per il summenzionato periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la misura dell'indennità di maternità (corrisposta, come detto, dall'INPS) è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della borsa di assistenza alle attività di ricerca; si ricorda che la previsione di un'omologa integrazione è posta nella disciplina, relativa ai titolari di assegni per attività di ricerca, stabilita dal testo dell'articolo 22 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, previgente rispetto all'ultima novella, la quale sostituisce la suddetta figura degli assegnisti con quella dei titolari del contratto di ricerca (novella di cui all'articolo 14, comma 6-septies, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79)⁴.

In relazione ai **profili fiscali**, il medesimo **comma 6** dichiara espressamente applicabili alle borse previste dall'articolo in esame le disposizioni di cui all'articolo 4 della L. n. 476/1984.

Al riguardo si rammenta che il citato articolo 4 della legge n. 476 del 1984 (recante norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università) dispone l'esenzione dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche delle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di perfezionamento e di specializzazione e degli assegni di studio universitari corrisposti dallo Stato o dalle regioni.

Il comma 7 dispone che gli incarichi conferiti al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, ha una **durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni**, anche non continuativi. Il suddetto termine massimo è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie

² Cfr. il D.M. 12 luglio 2007 (che fa anche rinvio al D.M. 4 aprile 2002) e l'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al D.M. 14 dicembre 2021, n. 226.

³ Cfr. il richiamato articolo 1, comma 788, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché l'articolo 24, comma 26, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

⁴ Riguardo all'inclusione della suddetta integrazione relativa alle assegniste nella base imponibile della contribuzione previdenziale, cfr. la circolare dell'INPS n. 165 del 28 dicembre 2011.

Skłodowska-Curie (MSCA). Ai fini del computo dei termini non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

In base al **comma 8**, gli incarichi di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati, né possono essere computate ai fini di cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 75/2017 (sul quale si veda sopra).

Disposizioni comuni

Il **comma 9** dell'art. 22-ter reca disposizioni applicabili agli incarichi di ricerca e agli incarichi post-doc, con riferimento alle **incompatibilità** e alla loro **durata complessiva**.

Si prevede che gli incarichi suddetti non siano compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero. Viene tuttavia fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

Gli incarichi post-doc e di ricerca, inoltre, non sono cumulabili con borse di dottorato di ricerca ovvero con qualsiasi borsa di studio, a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

Gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca in esame non sono altresì compatibili con le posizioni di cui all'articolo 22 (contratti di ricerca), e all'articolo 24 (ricercatori a tempo determinato) del medesimo d.lgs. n. 140 del 2010.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle suddette posizioni non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. La disposizione fa riferimento alle posizioni anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca (vedi sopra). Ai fini del computo dei termini non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Disciplina relativa alla determinazione della spesa complessiva

Il **comma 10** dell'art. 22-ter dispone circa i **limiti di spesa** applicabili all'attribuzione degli incarichi di ricerca e agli incarichi post-doc.

La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti post-doc non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca e per la stipula dei contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo A, previsti dall'articolo 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010, nel testo vigente prima del 30 giugno 2022, data di entrata in vigore della L. n. 79/2022, di conversione del D.L. n. 36/2022, come risultante dai bilanci approvati. Il predetto limite di spesa non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 del d.lgs. n. 49/2012, per le università e, per gli enti pubblici di ricerca, dall'articolo 9, comma 2, del d.lgs. n. 218/2016.

L'articolo 5 del d.lgs. n. 49/2012 disciplina le modalità di calcolo del limite massimo alle spese di personale delle università, stabilendo che l'indicatore per l'applicazione di tale limite è calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle tasse, soprattasse e contributi universitari (co. 1). Il limite massimo dell'indicatore è pari all'80 per cento (co. 6). Le definizioni necessarie per il calcolo dell'indicatore sono contenute nei commi da 2 a 4.

Per spese complessive di personale si intende la somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e privati aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 5, relative a: assegni fissi per il personale docente e ricercatore a tempo indeterminato e determinato; assegni fissi per il personale dirigente, tecnico-amministrativo e per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato e a tempo determinato; trattamento economico del direttore generale; fondi destinati alla contrattazione integrativa; contratti per attività di insegnamento (co. 2). Per contributi statali per il funzionamento si intende la somma algebrica delle assegnazioni di competenza nell'anno di riferimento del FFO, del Fondo per la programmazione del sistema universitario, per la quota non vincolata nella destinazione, e di eventuali ulteriori assegnazioni statali con carattere di stabilità destinate alle spese complessive di personale di cui al comma 2 (co. 3). Per tasse, soprattasse e contributi universitari si intende il valore delle riscossioni totali, nell'anno di riferimento, per qualsiasi forma di tassa, soprattassa e contributo universitario a carico degli iscritti ai corsi dell'ateneo di qualsiasi livello, ad eccezione delle tasse riscosse per conto di terzi. Tale valore è calcolato al netto dei rimborsi effettuati agli studenti nello stesso periodo (co. 4). Le entrate

derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di tipo B, ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di tipo A; siano destinati al finanziamento di spese relative al personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo determinato o ai contratti di insegnamento (co. 5). Il Ministero dell'università e della ricerca procede annualmente alla verifica del rispetto del limite massimo dell'indicatore nella misura dell'80 per cento entro il mese di marzo di ciascun anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente, e ne comunica gli esiti alle università e al Ministero dell'economia e delle finanze (co. 7). Nello svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori dei conti vigila sul puntuale rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

Analogamente, l'articolo 9, comma 2, del d.lgs. n. 218/2016 stabilisce che l'indicatore del limite massimo alle spese di personale degli enti pubblici di ricerca è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Negli Enti tale rapporto non può superare l'80 per cento.

Ulteriori disposizioni

Il **comma 2 dell'articolo 1-bis** in esame reca una novella all'articolo 18, comma 5, della L. n. 240 del 2010, al fine di includere i titolari di incarichi post-doc e di incarichi di ricerca, oltre ai titolari dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della medesima L. n. 240, tra i soggetti ai quali è riservata la **partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università**, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università.

Il **comma 3** inserisce un nuovo comma *3-bis* nell'art. 24 della medesima L. n. 240 del 2010 sui **ricercatori a tempo determinato**. La novella stabilisce che il soggetto già titolare di una posizione prevista dagli articoli 22, *22-bis* e *22-ter* (vedi sopra) che stipuli un contratto per ricercatore universitario a tempo determinato, per un periodo complessivo superiore a cinque anni, anche non continuativi, possa richiedere la riduzione della durata del contratto medesimo in misura corrispondente al periodo eccedente tale termine. In ogni caso la durata del contratto non può essere inferiore all'anno. La disposizione si applica ai contratti anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di

dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.

Rimane fermo quanto stabilito dall'art. 14, comma 6-*duodevicies*, del decreto-legge n. 36 del 2022 (convertito dalla legge n. 79 del 2022). Esso prevede, fino al 31 dicembre 2026, la possibilità, per taluni titolari di contratti di ricercatore universitario, previgenti alla riforma attuata con il medesimo decreto-legge n. 36 del 2022, e che stipulano un nuovo contratto ai sensi della nuova disciplina, di vedersi riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Analogamente, si prevede, fino alla medesima data del 31 dicembre 2026, la possibilità, per coloro che sono stati titolari di assegni di ricerca in base alla previgente disciplina e che stipulano un contratto di ricercatore a tempo determinato, in base alla riforma del dl 36/2022, di vedersi riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

Si ricorda che l'art. 14 del [decreto-legge n. 36 del 2022](#) ([legge n. 79 del 2022](#)) è intervenuto - tra l'altro - sulla disciplina dei **contratti di ricerca** e dei **ricercatori universitari**. Nel dettaglio, i commi da 6-*septies* a 6-*novies* e 6-*quaterdecies* del predetto art. 14 hanno sostituito gli **assegni di ricerca**, di cui all'art. 22 della [legge n. 240 del 2010](#), con **contratti di lavoro a tempo determinato** finalizzati all'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca (cd. "**contratti di ricerca**"), il cui importo è determinato in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. Inoltre, il comma 6-*vicies ter* dello stesso art. 14 novella l'art. 1, comma 1, della [legge n. 398 del 1989](#), recante "Norme in materia di borse di studio universitarie", al fine di sopprimere la possibilità di conferire borse di studio universitarie per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato. In aggiunta, i commi da 6-*decies* a 6-*terdcies* e da 6-*quinqüiesdecies* a 6-*noviesdecies* dell'art. 14 del dl 36/2022 **operano un riordino della disciplina sui ricercatori universitari**. In particolare, tali disposizioni sostituiscono le precedenti **figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B** (di cui all'art. 24, comma 3, rispettivamente lett. a) e b) della [legge n. 240 del 2010](#)), con una **unica figura ricercatore universitario a tempo determinato**, titolare di un contratto di durata **complessiva di sei anni**, non rinnovabile. Al ricercatore a tempo determinato si applica, su istanza, la procedura di valutazione interna, da parte dell'università in cui presta servizio, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore di II fascia.

Il comma 6-*duodevicies* qui richiamato reca una disposizione transitoria sulla base della quale, fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di **contratti da ricercatore universitario** ai sensi dell'art. [24, comma 3, lettera a\), della legge n. 240 del 2010](#), nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e che stipulano un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'[art. 24 della legge n. 240](#)

[del 2010](#), come modificato dal comma 6-*decies* del medesimo articolo 14, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio **pari a 3 anni**. Nei suddetti casi, la valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei professori di II fascia, di cui [all'art. 24, comma 5, della legge n. 240](#), avviene non prima di 12 mesi dalla presa di servizio. Inoltre, fino alla medesima data del 31 dicembre 2026, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di **assegni di ricerca** ai sensi [dell'art. 22 della legge n. 240](#), nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e **che stipulano un contratto di ricercatore a tempo determinato** ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240, come modificato dal comma 6-*decies* (cfr. supra), è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

Il **comma 4 dell'articolo 1-bis** in esame espunge, per coordinamento con la disciplina recata dalle disposizioni in esame, il riferimento alle borse di studio per attività di ricerca post laurea dall'art. 4, comma 3, della legge n. 210 del 1998. Tale norma prevede che alle suddette borse di studio si applichino le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge n. 398 del 1998, concernenti i profili fiscali e il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio in favore dei dipendenti pubblici.

Segue un testo a fronte delle disposizioni contenute nell'A.S. 1240 con la disciplina degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca in esame.

Art. 1 dell'A.S. 1240	Art. 1-bis (em. 1.0.1 testo 2)
<p style="text-align: center;">Art. 1 <i>(Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 1-bis <i>(Misure urgenti per la piena efficacia della Riforma 1.5, Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)</i></p>
<p>1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:</p>	<p>1. Al fine di garantire la piena e migliore efficienza della Riforma 1.5, Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:</p>
<p>« Art. 22-<i>bis</i>. - (Contratti post-doc) - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 22, le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,</p>	<p>« Art. 22-<i>bis</i>. - (Incarichi post-doc) 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 22, le istituzioni ivi indicate possono stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di</p>

Art. 1 dell'A.S. 1240	Art. 1-bis (em. 1.0.1 testo 2)
<p>le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli enti pubblici di ricerca possono stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato, denominati "contratti post-doc", finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.</p>	<p>ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato, denominati «incarichi post-doc», finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.</p>
<p>2. I contratti post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino a una durata complessiva di tre anni. La durata complessiva dei rapporti instaurati, ai sensi del presente articolo, con il medesimo soggetto, anche da parte di università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca diversi, non può superare i tre anni, anche non continuativi. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.</p>	<p>2. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino a una durata complessiva di tre anni. La durata complessiva dei rapporti instaurati, ai sensi del presente articolo, con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi. I termini massimi di cui ai periodi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.</p>
<p>3. Possono concorrere alle selezioni per l'attribuzione di contratti post-doc esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero,</p>	<p>3. Possono concorrere alle selezioni per l'attribuzione di incarichi post-doc esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero,</p>

Art. 1 dell'A.S. 1240	Art. 1-bis (em. 1.0.1 testo 2)
<p>per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione per il conferimento dei contratti di cui al presente articolo anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.</p>	<p>per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24, nel testo vigente successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione per il conferimento dei contratti di cui al presente articolo anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.</p>
<p>4. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti post-doc mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare, volte a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. I regolamenti di cui al primo periodo assicurano che la procedura di selezione preveda un colloquio orale, con possibilità che questo si svolga anche in una lingua diversa dall'italiano. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'ateneo o dell'istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contiene</p>	<p>4. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento degli incarichi post-doc mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare, volte a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. I regolamenti di cui al primo periodo assicurano che la procedura di selezione preveda un colloquio orale, con possibilità che questo si svolga anche in una lingua diversa dall'italiano. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'ateneo o dell'istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contiene</p>

Art. 1 dell'A.S. 1240	Art. 1-bis (em. 1.0.1 testo 2)
informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.	contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.
<p>5. L'importo del contratto post-doc è stabilito con decreto del Ministro, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, per le università e, per gli enti pubblici di ricerca, dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, la spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge e per la stipula dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della medesima legge, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come risultante dai bilanci approvati. Il limite di spesa di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.</p>	<p>5. Per gli incarichi di cui al presente articolo è corrisposto un trattamento economico minimo stabilito con decreto del Ministro, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.</p> <p><i>V. anche art. 22-ter, comma 10 per la determinazione del limite di spesa</i></p>
<p>6. Il contratto post-doc non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, né con qualsiasi altro rapporto di lavoro</p>	<p>6. L'incarico post-doc non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, nonché con la titolarità di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente</p>

Art. 1 dell’A.S. 1240	Art. 1-bis (em. 1.0.1 testo 2)
subordinato presso soggetti pubblici o privati, nonché con la titolarità di contratti di ricerca e di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.	in servizio presso amministrazioni pubbliche.
7. Il contratto post-doc non è cumulabile con borse di assistenza alla ricerca, con borse di dottorato di ricerca ovvero con qualsiasi borsa di studio, a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.	<i>V. infra art. 22-ter, comma 9</i>
8. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.	7. Gli incarichi di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
<p>Art. 22-ter. – (Borse di assistenti all'attività di ricerca) – 1. Le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli enti pubblici di ricerca possono conferire borse di assistenza alle attività di ricerca delle seguenti tipologie:</p> <p>a) borse di assistente alla ricerca junior, finalizzate all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor, delle quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea</p>	<p>Art. 22-ter. (Incarichi di ricerca) 1. Le medesime istituzioni di cui all'articolo 22, comma 1, possono conferire «incarichi di ricerca» finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.</p>

Art. 1 dell'A.S. 1240	Art. 1-bis (em. 1.0.1 testo 2)
<p>magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca;</p> <p>b) borse di assistente alla ricerca senior, finalizzate esclusivamente allo svolgimento di attività di ricerca, delle quali possono essere destinatari studiosi che hanno conseguito, da non più di sei anni, il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione di area medica.</p>	
<p>2. La titolarità delle borse di cui al comma 1 non è compatibile con quella delle borse di dottorato di ricerca o per la frequenza di corsi di specializzazione di area medica. La titolarità delle borse di cui al comma 1 comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.</p>	<p><i>V. infra art. 22-ter, comma 9</i></p>
<p>3. Le istituzioni e gli enti di cui al comma 1 disciplinano le modalità di conferimento delle borse di assistenza alla ricerca con apposito regolamento, prevedendo l'individuazione di una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare. I regolamenti di cui al primo periodo assicurano la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni ad opera di una commissione. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'ateneo o dell'istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche</p>	<p>2. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano le modalità di conferimento degli incarichi di ricerca con apposito regolamento, prevedendo l'individuazione di una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare. I regolamenti di cui al primo periodo assicurano la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni, ed eventuale colloquio, ad opera di una commissione. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'ateneo o dell'istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i</p>

Art. 1 dell’A.S. 1240	Art. 1-bis (em. 1.0.1 testo 2)
funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale attribuiti ai borsisti.	doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale attribuiti ai titolari .
<p>4. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione per le borse di cui al comma 1, lettera b), anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.</p>	
<p>5. Sono esclusi dalle procedure di selezione per il conferimento delle borse di cui al presente articolo coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24, nonché il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1.</p>	<p>3. Sono esclusi dalle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di ricerca coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24, nonché il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, dei soggetti di cui al comma 1.</p>
<p>6. Per le borse di assistenza alla ricerca finanziate da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, le istituzioni e gli enti di cui al comma 1 possono prevedere procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati nel proprio sito internet ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati. Nei casi di cui al primo periodo, su indicazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca, la borsa è conferita direttamente al candidato con un profilo scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso. Della decisione di affidamento è data notizia nel sito internet dell'istituzione o dell'ente di</p>	<p>4. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, le istituzioni e gli enti di cui al comma 1 possono prevedere procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati nel proprio sito internet ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati. Nei casi di cui al primo periodo, su indicazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca, l'incarico di ricerca è conferito direttamente al candidato con un profilo scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso. Della decisione di affidamento è data notizia nel sito internet dei soggetti di cui al comma 1.</p>

Art. 1 dell'A.S. 1240	Art. 1-bis (em. 1.0.1 testo 2)
cui al comma 1.	
<p>7. L'importo delle borse di cui al comma 1 è determinato dal soggetto che intende conferirle, sulla base di un importo minimo, stabilito con decreto del Ministro, per le due tipologie di cui al comma 1, lettere a) e b). La spesa complessiva per il conferimento delle borse di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come risultante dai bilanci approvati. Il limite di spesa di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.</p>	<p>5. Per gli incarichi di cui al presente articolo è corrisposto un trattamento economico determinato dal soggetto che intende conferirli, sulla base di un importo minimo, stabilito con decreto del Ministro.</p> <p><i>V. anche art. 22-ter, comma 10 per la determinazione del limite di spesa</i></p>
<p>8. Alle borse di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12</p>	<p>6. Agli incarichi di ricerca di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12</p>

Art. 1 dell'A.S. 1240	Art. 1-bis (em. 1.0.1 testo 2)
luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della borsa di assistenza alle attività di ricerca.	luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.
<p>9. Ciascuna borsa di cui al comma 1, lettere a) e b), conferita al medesimo soggetto, anche da istituzioni ed enti diversi, ha una durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi. Ai fini del computo dei termini di cui ai periodi precedenti non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.</p>	<p>7. Ciascun incarico di ricerca conferito al medesimo soggetto, anche da istituzioni ed enti diversi, ha una durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi. Il termine massimo di cui al periodo precedente è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Ai fini del computo dei termini di cui ai periodi precedenti non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.</p>
<p>10. Le borse di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati, né possono essere computate ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.</p>	<p>8. Gli incarichi di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.</p>
	<p>9. Gli incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis e gli incarichi di ricerca di cui al presente articolo non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al</p>

Art. 1 dell'A.S. 1240	Art. 1-bis (em. 1.0.1 testo 2)
	<p>programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA), né con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Le posizioni di cui al primo periodo nonché i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 e i contratti di cui all'articolo 24 non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli articoli 22, nonché 22-bis nonché del presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.</p>
	<p>10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, per le università e, per gli enti pubblici di ricerca, dall'articolo 9, comma 2, del decreto</p>

Art. 1 dell'A.S. 1240	Art. 1-bis (em. 1.0.1 testo 2)
	<p>legislativo 25 novembre 2016, n. 218, la spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 22-bis, nonché degli incarichi di cui presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge e per la stipula dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della medesima legge, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come risultante dai bilanci approvati. Il limite di spesa di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.</p>
(...)	(...)

Articolo 2

(Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa al sistema di reclutamento dei docenti)

L'**articolo 2** prevede cinque novelle alla disciplina vigente in materia di reclutamento e assunzione in servizio del personale docente. In particolare, **al comma 1**, si consente l'integrazione della graduatoria di merito dei concorsi PNRR con i candidati **idonei, fino a coprire il 30% dei posti banditi**. Le graduatorie in questione sono utilizzate secondo un ordine di priorità temporale ed in via prioritaria rispetto a quelle dei concorsi precedenti al PNRR. **Al comma 2**, si prevede la costituzione di un **elenco regionale**, a partire dall'anno scolastico 2026/27 e con aggiornamento annuale, in cui potranno inserirsi, per la futura assunzione in ordine di concorso, tutti coloro che hanno superato la prova orale di un concorso bandito a decorrere dal 2020, e si dispone che i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria **accettano** ovvero rifiutano la sede scolastica loro assegnata **entro cinque giorni dalla data di assegnazione**, e in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. Il **comma 3** dispone che, per identificare le graduatorie di concorso da cui attingere nell'ambito della quota di posti da assegnare per scorrimento delle graduatorie pregresse, le frazioni di posto sono arrotondate, non più per difetto, bensì per eccesso se maggiori o uguali a 0,5. Il **comma 4** statuisce che le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2025 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, comunque non oltre il 10 dicembre 2025. Il **comma 4-bis**, introdotto al Senato, chiarisce che le graduatorie dei concorsi PNRR integrate ai sensi del comma 1 sono utilizzate in via prioritaria anche rispetto a quelle del concorso bandito per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria bandito nel 2023. Il medesimo comma, inoltre, **proroga sino al suo esaurimento la graduatoria** relativa alla procedura straordinaria indetta con il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e ne prevede l'utilizzo **a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026**.

L'articolo in commento, recante disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in materia di sistema di reclutamento dei docenti, si

compone di **cinque commi**, di cui uno introdotto al Senato, **recanti altrettante novelle**.

Prima di procedere all'esame del contenuto della disposizione in oggetto, si ricorda che **la riforma 2.1 del sistema di reclutamento dei docenti**, Missione 4, Componente 1, del PNRR mira a istituire un nuovo modello di reclutamento dei docenti collegato a un ripensamento della loro formazione iniziale e lungo tutto l'arco della loro carriera.

La revisione del quadro giuridico intende attrarre, reclutare e motivare insegnanti di qualità, in particolare attraverso:

- I. un sistema di reclutamento più semplice e in grado di valutare in maniera più completa la qualità dei docenti;
- II. l'introduzione di un'elevata specializzazione all'insegnamento per accedere alla professione nella scuola secondaria di secondo grado;
- III. la limitazione dell'eccessiva mobilità degli insegnanti (nell'interesse della continuità dell'insegnamento);
- IV. una progressione di carriera chiaramente collegata alla valutazione delle prestazioni e allo sviluppo professionale continuo.

La riforma ha introdotto un nuovo modello unitario di formazione iniziale e di abilitazione all'insegnamento, prevedendo percorsi abilitanti universitari specifici per le diverse classi di concorso atti a consentire il conseguimento di crediti universitari utili ai fini del conseguimento dell'abilitazione, quale prerequisito per l'ammissione ai concorsi. Questo nuovo modello unitario garantisce lo sviluppo, nei futuri docenti, sia di competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, sia di quelle proprie della professione docente.

Il **target M4C1-14** prevede l'assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema. In sede di revisione del PNRR, il raggiungimento di tale *target* è stato ridistribuito su base annuale, definendo tre distinti *target*: il primo relativo al reclutamento di almeno 20.000 docenti entro il quarto trimestre 2024; il secondo con reclutamento di ulteriori 20.000 docenti entro il terzo trimestre 2025; il terzo relativo ad almeno 30.000 docenti che abbiano superato il concorso con il possesso di 60 crediti CFU previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 entro il secondo trimestre 2026.

La **sesta relazione del Governo** sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza riporta che, al fine di raggiungere il *target* di almeno 20.000 docenti entro il quarto trimestre 2024, il Ministero dell'istruzione e del merito ha indetto due concorsi, di cui si darà conto *infra*, finalizzati all'assunzione rispettivamente di 29.314 e 15.340 docenti. Secondo quanto riportato dalla relazione, ai concorsi hanno presentato domanda un numero complessivo di 372.804 candidati, che ha reso necessaria l'istituzione di 954 commissioni e sottocommissioni per la valutazione delle prove scritte e per le successive prove orali. Le procedure concorsuali sono state espletate nei tempi utili ai fini del raggiungimento dell'obiettivo. Sono stati individuati nelle graduatorie 20.000 docenti, che sono stati rendicontati entro il termine del 31 dicembre 2024.

Le **norme legislative attuative** della menzionata riforma 2.1 della M4C1 sono gli articoli 58-59 del [decreto-legge n. 73 del 2021](#), gli articoli 44-46 del [decreto-legge n. 36 del 2022](#) e l'articolo 38 del [decreto-legge n. 115 del 2022](#).

Parte delle nuove modalità di reclutamento sono state definite nel decreto-legge n. 73 del 2021, relativamente alla **limitazione della mobilità degli insegnanti**, nell'interesse della continuità dell'insegnamento, e al miglioramento del sistema di reclutamento dei docenti attraverso la semplificazione di procedure a cadenza annuale. L'altra parte della riforma è contenuta agli articoli 44-46 del decreto-legge n. 36 del 2022, che prevede **percorsi certi per l'accesso alla professione docente**, con maggiore apertura ai giovani, perfezionando ulteriormente le procedure di reclutamento, nonché la definizione delle modalità per la **formazione iniziale, continua e incentivata**.

Con il decreto-legge n. 115 del 2022, a seguito delle interlocuzioni con la Commissione europea e al fine di stabilire una più stretta correlazione fra la **progressione di carriera dei docenti**, la valutazione delle prestazioni e lo sviluppo professionale continuo, è stato introdotto un incentivo stabile annuale collegato alla valutazione del merito in favore dei docenti qualificati.

Per quanto attiene, nello specifico, alle **procedure di reclutamento dei docenti**, l'articolo 59, commi 10-13, del decreto-legge n. 73 del 2021 (come modificato dall'articolo 20 del [decreto legge n. 75 del 2023](#)) prevede che le **procedure concorsuali ordinarie** destinate al personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano **bandite con cadenza annuale** su tutti i posti vacanti e disponibili. A tal fine, la disposizione in parola ha previsto modalità semplificate di svolgimento delle procedure, che si articolano nelle seguenti **fasi**:

- a) per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, una **prova scritta con più quesiti a risposta multipla** da sostenersi mediante l'ausilio di mezzi informatizzati e volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese;
- b) **prova orale** volta ad accertare, in particolare, le conoscenze e le competenze del candidato nella disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un test specifico;
- c) **valutazione dei titoli**;
- d) **formazione della graduatoria** sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.

Sono previste, inoltre, misure volte a favorire l'immissione in ruolo anche di **docenti precari**.

In particolare, il comma 10-*bis* del citato articolo 59 dispone che i bandi delle procedure descritte devono prevedere **una riserva di posti, pari al 30 per cento** per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un **servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici**, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999.

Il decreto-legge n. 36 del 2022, poi, intervenendo sull'articolo 5, comma 4, del [decreto legislativo n. 59 del 2017](#) ha previsto analoga disposizione in via ordinamentale. In particolare, statuendo appunto che possano partecipare alle procedure concorsuali ordinarie coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della [legge n. 124 del 1999](#) (sul riconoscimento del servizio preruolo).

L'[articolo 18-bis](#) del decreto legislativo n. 59 del 2017, introdotto dal decreto-legge n. 36 del 2022, ha stabilito, in via transitoria, che fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque **ammessi a partecipare al concorso** per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico **coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA** del percorso universitario e accademico di formazione iniziale (di cui all'articolo 2-bis del medesimo decreto) e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. La medesima norma stabilisce che fino alla data di cui al periodo precedente, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i **24 CFU/CFA** previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

Le **prime procedure avviate con il nuovo sistema** introdotto dalla riforma sono state disciplinate in dettaglio dal [decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023](#), concernente il concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, e dal [decreto ministeriale n. 206 del 26 ottobre 2023](#), attinente al concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno. Entrambi i decreti come risultanti dalle modifiche effettuate dal [decreto ministeriale n. 214 del 2024](#).

Con i decreti dipartimentali [n. 2575](#) e [n. 2756](#) del 6 dicembre 2023 sono stati quindi banditi i primi concorsi (**c.d. PNRR 1**) disciplinati da tale rinnovato quadro normativo.

Con i decreti dipartimentali [n. 3059](#) e [n. 3060](#) del 10 dicembre 2024 sono state bandite ulteriori procedure (**c.d. PNRR 2**) disciplinate da tale rinnovato quadro normativo, che sono in corso di svolgimento.

Per un approfondimento sulla citata **riforma 2.1** del PNRR, si rinvia alla sezione del *Portale della documentazione* relativa a [istruzione e PNRR](#) (e, in particolare, all'apposito [allegato "riforme"](#)).

La **relazione illustrativa** afferma che la prima applicazione della riforma PNRR consente di trarre alcune **valutazioni preliminari** in merito all'operatività del nuovo sistema sul reclutamento.

In particolare - prosegue la relazione - la **cadenza annuale** dei concorsi impone che il relativo bando sia emanato nei primi mesi dell'anno scolastico, per consentire l'espletamento delle procedure e la loro conclusione in tempo utile per poter procedere alle assunzioni nei mesi estivi precedenti all'anno scolastico di riferimento. Le **tempistiche** dell'emanazione dei bandi **non consentono**, infatti, di tenere in considerazione ai fini delle disponibilità dei posti da mettere a bando né l'esito dei **pensionamenti** per l'anno scolastico di riferimento né lo sviluppo delle operazioni di **mobilità**.

La relazione precisa poi che, con specifico riferimento all'anno scolastico 2024/2025, espletate le operazioni di mobilità, **i posti rimasti vacanti all'esito delle procedure assunzionali più risalenti sono stati assegnati ai vincitori del primo concorso PNRR** (DDG 2575 e 2576 del 2023) che prevede che il numero dei vincitori sia determinato in misura pari ai posti messi a bando, con possibilità di **reintegrazione della graduatoria solo a fronte di rinuncia** da parte dei vincitori. Pertanto, qualora il numero dei posti vacanti dopo la mobilità risulti maggiore del numero dei posti a bando, la differenza non può ad oggi essere assegnata al personale di ruolo, determinando la disponibilità dei suddetti posti per una **supplenza**.

Ancora, la relazione riporta che nonostante la cadenza annuale dei concorsi e le rinnovate modalità di reclutamento introdotte dal PNRR, **molte cattedre rimangono comunque vacanti** a causa dell'oggettiva mancanza di un numero adeguato di vincitori, ovvero addirittura di aspiranti, in ragione delle peculiarità dei territori o della classe di concorso.

Alla luce di quanto esposto, la relazione afferma quindi che la disposizione in commento persegue la finalità, ferma restando la riforma del reclutamento, di **introdurre misure volte a minimizzare il ricorso ai contratti a tempo determinato, favorendo l'immissione in ruolo di soggetti provenienti dal nuovo percorso di specializzazione e dal superamento del concorso**, in luogo dell'utilizzo, peraltro a tempo determinato, di altri soggetti in possesso di una mera anzianità di servizio da precario.

Passando **all'analisi della disposizione in commento**, come modificata nel corso dell'esame **al Senato**, il **comma 1** dispone che all'articolo 59, comma 10, lettera *d*), del [decreto-legge n. 73 del 2021](#) è aggiunta, in fine, la previsione secondo cui, prioritariamente rispetto all'**integrazione** (tale

espressione ha sostituito al Senato la precedente “utilizzo” riportata nel testo originario della norma; correlativamente è stato espunto dal testo il riferimento ai “candidati idonei ivi presenti”) delle graduatorie dei concorsi subito precedenti al PNRR (la disposizione indica tali procedure mediante il riferimento all’articolo 47, comma 11, primo periodo del [decreto-legge n. 36 del 2022](#), sulla quale si veda subito *infra*, in commento), ai fini del raggiungimento dell’obiettivo M4C1-14 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo della medesima disposizione, **a decorrere dai concorsi banditi nell’anno 2023** (ossia i concorsi svolti con le modalità previste in attuazione del PNRR), **la graduatoria dei concorsi è integrata**, per un triennio a decorrere dall’anno della relativa pubblicazione, **con i candidati risultati idonei** per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, **in misura non superiore al 30 per cento dei posti** messi a concorso.

La disposizione prosegue chiarendo che all’integrazione delle graduatorie effettuata ai sensi del periodo precedente si attinge, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso, **in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo** effettuate a legislazione vigente nonché nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente per i quali abbia avuto inizio la procedura di autorizzazione a bandire e nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio centralizzato sulle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni (posto a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#)). Le graduatorie in questione sono utilizzate secondo un ordine di priorità temporale.

Si ricorda che la **lettera d) del comma 10**, dell’articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, cui viene aggiunta la previsione esposta, ricomprende tra le **modalità semplificate con cui si svolgono le prove dei concorsi ordinari** per il personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, la formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, nel limite dei posti messi a concorso, e fatta salva, sempre nel limite dei posti messi a concorso, **l’integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute**, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.

Come detto in precedenza, tale disposizione regola le modalità di svolgimento dei concorsi banditi a seguito dell’attuazione della riforma PNRR.

Per **identificare le graduatorie dei concorsi precedenti al PNRR**, i cui candidati idonei saranno ora sopravanzati, nell’assunzione, dai candidati idonei dei concorsi PNRR, il **comma 1 in esame fa riferimento**, come si è accennato,

all'articolo 47, comma 11, primo periodo del [decreto-legge n. 36 del 2022](#), sul quale peraltro, come si dirà diffusamente *infra*, è intervenuto il legislatore nel corso dell'esame al Senato del decreto-legge in esame.

Nel testo vigente, l'articolo 47, comma 11, stabilisce, al suo primo periodo, che le graduatorie di cui all'articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, al comma 10, lettera *d*) (riguardante i concorsi banditi prima dell'attuazione della riforma PNRR) e quelle di cui al comma 15, lettera *c*) (ossia, le graduatorie originate dalle procedure concorsuali ordinarie già bandite nel 2020) sono **integrate** con i **candidati risultati idonei** per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto e sono prorogate sino al loro esaurimento. Il secondo e il terzo periodo del menzionato articolo 47, comma 11, prevedono poi rispettivamente che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, **le graduatorie** di cui al primo periodo **sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR**, e che la disposizione di cui al primo periodo non si applica ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione (ossia dal 23 giugno 2023 – quindi, come evidente, ai concorsi PNRR).

L'effetto della disposizione dell'articolo 47, comma 11, è pertanto quello di disporre che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie del concorso ordinario 2020 siano utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR.

Volendo esprimere in **sintesi** quanto fin qui esposto, la disposizione in commento ha, quindi, l'effetto di consentire l'integrazione, **fino a coprire il 30 per cento dei posti banditi**, della graduatoria di merito dei concorsi PNRR (cioè, come detto, quelli banditi con i decreti dipartimentali n. 2575 e n. 2756 del 6 dicembre 2023 – PNRR 1 e con i decreti dipartimentali n. 3059 e n. 3060 – PNRR 2) con i candidati **idonei**, ossia coloro che hanno superato le prove con il punteggio almeno minimo ma che per punteggio non si sono collocati in graduatoria tra i vincitori.

In tal modo, si dovrà ricorrere in misura minore alle supplenze e anche le assunzioni su posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo dei vincitori saranno conteggiate ai fini del raggiungimento del *target* PNRR.

La disposizione, inoltre, chiarisce **l'ordine di utilizzo delle graduatorie integrate** stabilendo che queste sono utilizzate secondo un ordine di priorità temporale e quindi partendo dalla graduatoria del primo concorso PNRR. La norma chiarisce altresì che le graduatorie dei concorsi PNRR integrate ai sensi dell'articolo in esame sono utilizzate in via prioritaria rispetto agli idonei delle graduatorie relative ai concorsi svolti con il regime previgente.

Infine, poiché la norma non modifica il primo periodo della lettera *d*), comma 10, dell'articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, con cui viene

fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce intervenute con i candidati idonei, ne risulta che **la quota del 30 per cento è aggiuntiva rispetto all'integrazione della graduatoria con le eventuali rinunce** ed è fatta a valle delle stesse.

Da contatti informali intercorsi con gli uffici governativi si è appreso che il **limite del 30 per cento** è da applicarsi separatamente per le singole graduatorie per **classe di concorso e per regione**.

La **relazione illustrativa** afferma che l'ipotesi normativa in esame si prefigge l'obiettivo di introdurre misure volte a **minimizzare il ricorso ai contratti a tempo determinato**, favorendo l'immissione in ruolo di soggetti che siano passati attraverso il nuovo percorso di specializzazione e dal superamento del concorso, in luogo dell'utilizzo, peraltro a tempo determinato, di altri soggetti in possesso di una mera anzianità di servizio da precario.

Con specifico riferimento all'anno scolastico 2024/2025 – chiarisce la relazione – espletate le operazioni di mobilità, i posti rimasti vacanti all'esito dell'utilizzo delle graduatorie scaturite dalle procedure assunzionali più risalenti sono stati assegnati ai vincitori del primo concorso PNRR, integrata solo a fronte di rinuncia da parte dei vincitori. È emerso in tale occasione che molte cattedre rimangono comunque vacanti a causa dell'oggettiva mancanza di un numero adeguato di vincitori, ovvero addirittura di aspiranti, in ragione delle peculiarità dei territori o della classe di concorso.

Tale differenziale (senza la disposizione in commento) non può essere coperto con personale di ruolo, determinando la disponibilità dei suddetti posti per una supplenza, mediante contratto a tempo determinato, utilizzando le graduatorie ad esaurimento (GAE) e le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Si ricorda, peraltro, che solo la prima fascia delle GPS è costituita da soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione.

Si rammenta, in proposito, che [ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 1999](#), recante la disciplina di fonte primaria delle **supplenze**, alla **copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento** che risultino **effettivamente vacanti e disponibili** a seguito della operazioni di immissione in ruolo si provvede mediante il **conferimento di supplenze annuali**, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo (fino al 31 agosto).

Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, *6-bis* e *6-ter*, della legge n. 124 del 1999, in ciascuna provincia sono costituite **graduatorie provinciali per le supplenze** (GPS) finalizzate, in subordine allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento (GAE), all'attribuzione delle supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico (nonché le supplenze temporanee che, tuttavia, non rilevano ai fini della

disposizione in commento in quanto riguardano posti di insegnamento non vacanti e che si rendano solo di fatto disponibili).

Le GPS hanno validità biennale e sono costituite da una **prima fascia** di personale abilitato e una **seconda fascia** di personale non abilitato.

L'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno sono stati, da ultimo, disciplinati con l'[ordinanza n. 88 del 16 maggio 2024](#).

Il **comma 2** dell'articolo in commento inserisce nell'[articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#) (testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione) dedicato all'accesso ai ruoli del personale della scuola, i **commi 3-ter e 3-quater**.

Il **comma 3-ter** prevede che, fatta eccezione per i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'[articolo 13](#), comma 2 (vincitori del concorso non abilitati che abbiano svolto un servizio di almeno tre anni scolastici), e dell'[articolo 18-bis](#), commi 4 e 5, (vincitori del concorso con almeno 30 CFU/CFA del percorso di formazione iniziale e insegnanti di sostegno supplenti) del decreto legislativo n. 59 del 2017, i **candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo** previsto per il superamento della prova orale in un **concorso bandito a decorrere dal 2020** per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, **sono inseriti**, su domanda, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria, in un **apposito elenco regionale, costituito** (non più "aggiornabile", come previsto nel testo originario) annualmente, da cui si attinge, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 (ossia **dopo la scadenza dell'obiettivo M4C1-14 del PNRR** che, si ricorda, dovrà essere raggiunto entro il secondo trimestre del 2026), in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge n. 73 del 2021 (ossia svolti annualmente con la nuova procedura semplificata prevista, in via ordinaria, per effetto dell'attuazione della riforma PNRR).

Il medesimo comma dispone che, con **decreto** del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono **definite le modalità di costituzione, funzionamento e aggiornamento dell'elenco** di cui al periodo precedente, fermo restando che l'ordinamento interno dell'elenco dovrà seguire il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti nonché l'ordine del punteggio ottenuto nell'ambito di tali concorsi.

La disposizione in commento prevede, quindi, la costituzione di un **elenco generale** istituito in ciascuna regione, a partire dal 2026/27 e con aggiornamento

annuale, che, come chiarito dalla **relazione illustrativa**, è utilizzabile esclusivamente per le assunzioni ulteriormente residuali dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei concorsi ordinari e degli idonei inseriti nelle graduatorie ai sensi del comma 1 della disposizione in esame, anche in regioni diverse rispetto a quelle di svolgimento del concorso da parte dei singoli iscritti.

La relazione illustrativa chiarisce, inoltre, che tale disposizione trova la sua *ratio* nel cercare una soluzione alla **mancanza di efficacia delle procedure concorsuali nelle regioni del nord**, dando la possibilità agli aspiranti docenti che hanno superato le prove concorsuali di poter accedere ai ruoli su posti lasciati vacanti; ciò tenuto conto che il sistema italiano registra da sempre un **divario rilevante di aspiranti docenti in talune zone del territorio** e in particolari **classi di concorso**.

Il **comma 3-*quater*** stabilisce che i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato ai sensi dei menzionati [articoli 13](#), comma 2, e [18-bis](#), commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017 (ossia gli stessi soggetti di cui al comma precedente), **accettano l'assegnazione** della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa **entro cinque giorni** dalla data di assegnazione della sede scolastica, e in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto **comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento**. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.

La norma prosegue disponendo che l'accettazione dell'assegnazione della sede scolastica comporta l'impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l'anno scolastico di riferimento. La decorrenza dei contratti sottoscritti non può essere anteriore alla data del 1° settembre.

La **relazione illustrativa** evidenzia che tale meccanismo consente di **individuare anticipatamente**, rispetto all'inizio dell'anno scolastico, **le eventuali rinunce**, in modo tale da determinare, in un momento dell'anno antecedente, quali siano i posti vacanti e disponibili, al fine di poterli rendere disponibili per le immissioni in ruolo già a valere sull'anno scolastico di riferimento.

Il **comma 3** dell'articolo in commento interviene sull'[articolo 17](#), comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 59 del 2017, ai sensi del quale, per una **percentuale decrescente** nel corso del tempo, la quota di **posti di docente vacanti e disponibili** nelle scuole secondarie da coprire mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito (nel suo complesso pari al 50 per cento dei posti vacanti e disponibili) è coperta attingendo alle graduatorie

del **concorso straordinario** bandito nel **2018** e riservato ai docenti abilitati. A titolo esemplificativo, per l'anno scolastico 2024/2025 la quota di posti da coprire attingendo alle graduatorie del citato concorso è pari al 40 per cento del complessivo 50 per cento, e cioè al 20 per cento dei posti disponibili (il restante 30 per cento è destinato alle graduatorie del concorso successivo, quello bandito nel 2020).

La disposizione in commento interviene sul secondo periodo di tale lettera *b*), disponendo che le **frazioni di posto** (*si intende, le frazioni di posto eventualmente derivanti dal calcolo della percentuale prevista per quell'anno*), se maggiori o uguali a 0,5, **sono arrotondate**, non più per difetto, come previsto dal testo previgente, bensì **per eccesso**.

Per maggiore completezza, si riporta di seguito, nel dettaglio la disciplina del citato comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 59 del 2017.

Esso dispone che il **50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili** nelle scuole secondarie è coperto annualmente, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'[articolo 39 della legge n. 449 del 1997](#), e successive modificazioni, mediante lo **scorrimento delle graduatorie di merito** delle procedure concorsuali indicate dalla medesima disposizione, ossia:

- il concorso bandito entro il 1° dicembre 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015 (lettera *a*)), limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando e sino al termine di validità delle graduatorie medesime;

- il concorso bandito entro il febbraio 2018, riservato ai docenti in possesso di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 17 del decreto legislativo n. 59 del 2017 (lettera *b*));

- i concorsi banditi ai sensi delle procedure ordinarie (lettera *d*)).

La norma, in particolare, prevede che al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera *a*), la quota di posti di docente delle scuole secondarie da coprire annualmente mediante scorrimento delle graduatorie di cui sopra (pari, come si è detto, al 50 per cento dei posti vacanti e disponibili) sia coperta attingendo alla **graduatoria del citato concorso del 2018** secondo una **percentuale decrescente**, ed in particolare secondo questa cronotassi:

- I. 100 per cento (del 50 per cento complessivo, ossia il 50 per cento dei posti disponibili e vacanti) dei posti per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020;
- II. 80 per cento (ossia il 40 per cento dei posti disponibili e vacanti) per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
- III. 60 per cento (ossia il 30 per cento dei posti disponibili e vacanti) per gli anni 2022/2023 e 2023/2024;
- IV. 40 per cento (ossia il 20 per cento dei posti disponibili e vacanti) per gli anni 2024/2025 e 2025/2026;

- V. 30 per cento (ossia il 15 per cento dei posti disponibili e vacanti) per gli anni 2026/2027 e 2027/2028;
- VI. 20 per cento (ossia il 10 per cento dei posti disponibili e vacanti) per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale.

I restanti posti da coprire tramite scorrimento delle graduatorie sono coperti attingendo alle graduatorie ordinarie ai sensi della lettera *d*), e dunque, nella sostanza, quelle del solo concorso indetto nel 2020 (essendo quelle ancora successive sottoposte al nuovo regime PNRR).

La **relazione illustrativa** afferma che, al fine di risolvere la **paralisi applicativa** della medesima disposizione in virtù del progressivo **decremento delle percentuali destinate alla procedura**, invece di modificare le percentuali previste dal citato articolo 17, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 59 del 2017, anche al fine di evitare qualsiasi impatto sulle disponibilità da destinare alle assunzioni valevoli ai fini del raggiungimento del target PNRR, la disposizione normativa incide esclusivamente sulle modalità del calcolo dell'arrotondamento, che determina la ripartizione tra la procedura del 2018 e quella del 2020 prevedendo che le frazioni di posto sono arrotondate per eccesso se uguali o maggiori a 0,5 invece che per difetto.

Il **comma 4** della disposizione in commento aggiunge all'articolo 4 del [decreto-legge n. 255 del 2001](#), il **comma 2-ter**, con il quale si prevede che, in deroga al termine previsto dal comma 1 della medesima disposizione (il 31 agosto di ciascun anno), al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, limitatamente all'anno scolastico 2025/2026, **le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2025 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, comunque non oltre il 10 dicembre 2025**, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del [decreto-legge n. 73 del 2021](#) (si tratta dei concorsi PNRR 2).

I vincitori dei predetti concorsi, inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025 e comunque non oltre il 10 dicembre 2025, **scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati** a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2025 e resi indisponibili (ai fini delle assunzioni dei summenzionati vincitori) prima del conferimento delle supplenze annuali (di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della [legge n. 124 del 1999](#)), in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo.

I docenti di cui al precedente periodo **assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall'assegnazione** della sede medesima. I medesimi docenti, eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2025/2026 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella

medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto.

La disposizione prosegue affermando che, nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al comma in esame, **i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo periodo sono (provvisoriamente) coperti mediante contratti a tempo determinato**, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in possesso di abilitazione, si applica l'[articolo 13](#), comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017 (per cui sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo) o, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, e [18-bis](#), comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2017 (per cui sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono svolgere il percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai fini dell'abilitazione, conseguita la quale sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio).

Con un periodo aggiunto al Senato, è previsto, infine, che i vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2025 sono assunti a tempo indeterminato dalla data di conseguimento della suddetta abilitazione che rappresenta il termine iniziale dell'anno di prova cui gli stessi sono sottoposti nell'anno scolastico 2025/2026 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

La **relazione illustrativa** rappresenta che la disposizione in commento mira a consentire il raggiungimento del *target* PNRR in materia di reclutamento dei docenti replicando, anche per il 2025-2026, quanto disposto ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 255 del 2001 per l'anno 2024-2025.

In particolare, poiché le procedure di cui al secondo concorso PNRR – afferma la relazione – non si concluderanno interamente entro il 31 agosto 2025, data ultima entro la quale, ai sensi della legislazione vigente (ex articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 255 del 2001), devono essere completate le assunzioni a tempo indeterminato, **l'intervento normativo in esame è volto a consentire l'immissione in ruolo a valere sul contingente autorizzato per l'anno scolastico 2025/2026 anche degli aspiranti inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025** ed entro il 10 dicembre 2025, in modo da consentire la gestione delle operazioni di reclutamento entro il 31 dicembre 2025.

Il **comma 4-bis** dell'articolo in esame, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, dispone, come anticipato, una serie di modifiche all'[articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36](#).

Nel **testo vigente, l'articolo 47, comma 11**, del citato decreto-legge 36 del 2022, come già detto in precedenza, stabilisce, al suo primo periodo, che le graduatorie di cui all'articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, al comma 10, lettera *d*) (riguardante i concorsi banditi prima dell'attuazione della riforma PNRR) e quelle di cui al comma 15, lettera *c*) (ossia, le graduatorie originate dalle procedure concorsuali ordinarie già bandite nel 2020) sono **integrate** con i **candidati risultati idonei** per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto e sono prorogate sino al loro esaurimento. Il secondo e il terzo periodo del menzionato articolo 47, comma 11, prevedono poi rispettivamente che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, **le graduatorie** di cui al primo periodo **sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR**, e che la disposizione di cui al primo periodo non si applica ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione (ossia dal 23 giugno 2023 – quindi, come evidente, ai concorsi PNRR).

Ora, il **comma 4-bis** prevede le seguenti **modifiche** al citato comma 11.

Con la **lettera a)** la disposizione in esame prevede che è integrata, oltre alle graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera *d*), e comma 15, lettera *c*), del decreto-legge n. 73 del 2021, anche la graduatoria del concorso bandito con [decreto dipartimentale n. 1330 del 4 agosto 2023](#) (ossia del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Conseguentemente, la disposizione precisa che tale ultima graduatoria è integrata con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale.

Si segnala che tale previsione letta in combinato disposto con quella di cui al primo comma dell'articolo in esame comporta che le graduatorie integrate dei concorsi PNRR sono utilizzate in via prioritaria anche rispetto a quelle del concorso bandito con il [decreto dipartimentale n. 1330 del 4 agosto 2023](#) per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria.

La **lettera b)** inserisce un nuovo periodo (che diventa il secondo) con cui si dispone che la graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera *b*), del [decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126](#) (ossia quella relativa alla procedura straordinaria indetta con il [decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020](#)), integrata ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del decreto-legge n. 73

del 2021, è **prorogata sino al suo esaurimento** ed è **utilizzata a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026** nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo delle graduatorie di cui al primo periodo dell'articolo 47, comma 11 citato (ossia quelle relative ai concorsi immediatamente precedenti al PNRR, compreso il concorso per i posti relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria).

La **lettera c)** prevede di conseguenza che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, non solo le graduatorie di cui al primo periodo, ma anche quelle di cui al secondo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR.

Articolo 2-bis

(Disposizioni urgenti per i dirigenti scolastici in relazione alla riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa alla riforma dell'organizzazione del sistema scolastico)

L'articolo 2-bis dispone, per ciascuno degli anni 2025-2026, l'incremento di 6 milioni di euro del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato relativo al personale dell'Area V della dirigenza.

Nel suo unico comma, l'articolo in esame, introdotto al Senato, dispone che per l'anno scolastico 2025-2026, il **Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato**, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è **incrementato di 6 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Si ricorda che il Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato (**c.d. FUN**) costituisce la fonte cui attingere per l'erogazione della **retribuzione accessoria dei dirigenti scolastici**. L'erogazione delle risorse a valere sul FUN è collegata, a partire dall'anno scolastico 2024/2025, al nuovo sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici adottato con il [decreto ministeriale 47 del 12 marzo 2025](#).

In particolare, il **Sistema di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici** è finalizzato ad una oggettiva e trasparente valutazione dei risultati individuali conseguiti dai dirigenti scolastici sulla base di obiettivi chiaramente definiti e misurabili e dei comportamenti organizzativi e professionali, nella prospettiva del progressivo incremento della qualità del servizio scolastico, della valorizzazione e del miglioramento professionale dei dirigenti scolastici. La valutazione avviene con cadenza annuale, con riferimento all'anno scolastico, e si conclude con l'adozione di una scheda di valutazione. Sulla base di tale valutazione è definita la corresponsione della retribuzione di risultato, commisurata ai risultati conseguiti.

L'adozione del nuovo sistema di valutazione per la dirigenza scolastica ha superato il precedente meccanismo di erogazione del risultato sulla base della mera complessità assegnata all'istituzione scolastica.

Quanto alla copertura finanziaria, il secondo periodo della disposizione in esame prevede che ai relativi **oneri** si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#) (legge di bilancio 2025).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 565, [legge di bilancio 2025](#) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un **fondo per la valorizzazione del sistema scolastico**, con una dotazione di 122 milioni di euro per l'anno 2025, di 189 milioni di euro per l'anno 2026 e di 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Articolo 3, commi 1-2 e 3

(Rimodulazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza assegnate al Ministero dell'istruzione e del merito)

L'**articolo 3, ai commi 1 e 2**, prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito provveda all'emanazione di un nuovo bando, e allo scorrimento delle graduatorie scaturite dei bandi già indetti, per il conseguimento degli obiettivi previsti dall'investimento 1.1 della M4C1 del PNRR in materia di **asili nido e di scuole dell'infanzia**, dedicando a tal fine una somma complessiva di **819.699.113,93 euro**, precedentemente allocata in favore di altre misure PNRR di competenza del medesimo Ministero. Con una modifica introdotta **al Senato** si è consentito che le **risorse che risultino non impiegate** per le finalità sopra citate possono essere utilizzate **a favore di altre misure del PNRR** ai fini del conseguimento dei relativi obiettivi.

L'articolo in commento, composto da tre commi, reca disposizioni finalizzate a **rimodulare** una quota delle **risorse** rientranti in talune delle misure del **PNRR** di competenza del **Ministero dell'istruzione e del merito**.

In particolare, il **comma 1**, al fine di assicurare le risorse occorrenti al completamento dell'Investimento 1.1 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, denominato «**Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia**», prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito provveda ad emanare un **nuovo bando** per la selezione delle progettualità necessarie al conseguimento dell'obiettivo finale del suddetto investimento, nonché a procedere allo **scorrimento delle graduatorie ancora disponibili** all'esito della procedura già avviata nell'ambito dell'attuazione della stessa (ai sensi dell'articolo 11 del [decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123](#)).

A tal fine, il Ministero utilizza una **quota delle risorse** disponibili sugli **altri investimenti del PNRR di propria titolarità**, fino a un importo massimo complessivo di **819.699.113,93 euro**, dei quali:

- **205.999.113,93 euro** a valere sull'Investimento 1.1 della Missione 2, Componente 3, denominato «**Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici**»:

- **114.700.000 euro** a valere sull'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 1, denominato «**Piano di estensione del tempo pieno**»;

- **499.000.000 euro** a valere sull'Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 1, denominato «**Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica**».

Il comma si conclude con un ulteriore periodo, introdotto nel corso dell'esame al Senato, ai sensi del quale le **risorse residue non impiegate** per le finalità di cui al primo periodo **possono essere utilizzate a favore di altre misure del PNRR** ai fini del conseguimento dei relativi obiettivi.

Il **comma 2** dell'articolo in commento autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ad apportare le conseguenti modifiche al decreto di assegnazione delle risorse del PNRR (si tratta del [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021](#), e dell'allegata tabella, poi più volte modificati), nonché a provvedere alle eventuali compensazioni delle partite contabili.

Ai sensi del **comma 3**, dall'applicazione dei commi 1 e 2 sopra descritti non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'Investimento 1.1 della M4C1 del PNRR, denominato “**Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia**”, forte di una dotazione complessiva di 3.244,8 milioni di euro, mira ad aumentare l'offerta di strutture per l'infanzia mediante la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido e scuole dell'infanzia, al fine di garantire un incremento dell'offerta educativa e delle fasce orarie disponibili per la fascia di età 0-6 anni, migliorando in tal modo la qualità dell'insegnamento, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e sostenendo i prestatori di assistenza nel conciliare vita familiare e vita professionale. In sede di revisione del PNRR (dicembre 2023) l'investimento è stato rivisto sia in relazione alle tempistiche di attuazione che in relazione all'identificazione dell'obiettivo finale. In tale occasione si è anche proceduto ad una significativa contrazione delle risorse allocate, da 4,6 a 3.2 miliardi di euro. Nella sua ultima versione, la misura si prefigge la creazione di almeno **150.480 nuovi posti** per servizi di educazione e cura per la prima infanzia entro il **30 giugno 2026**.

L'investimento è stato caratterizzato da **significative difficoltà attuative**, sia in relazione alle procedure di aggiudicazione dei progetti, sia a causa delle dinamiche inflattive e dell'aumento dei costi nell'edilizia. La quinta relazione sull'attuazione del PNRR evidenzia che ad esito di una **prima fase attuativa**, terminata alla fine del 2022, risultavano aggiudicati con il primo bando 2.190 progetti, nonostante si fosse registrata una qualche **difficoltà a reperire un numero sufficiente di progetti** per le risorse a disposizione delle **regioni del Mezzogiorno**.

Una **seconda serie di progetti** finalizzati alla creazione di nuovi posti è stata oggetto di apposito **piano di potenziamento** dell'investimento come previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, in attuazione del quale sono stati messi a disposizione 734.955.734,85 euro (di cui 334.955.734,85 euro di economie complessive derivanti da rinunce, definanziamenti e non assegnazioni, relative ai bandi precedenti), e sono stati definiti nuovi e più stringenti criteri di partecipazione, al fine di canalizzare le risorse nei contesti

sociali più in stato di necessità. Ad esito della procedura è stata approvata una graduatoria di 838 interventi, che garantiscono il rispetto della percentuale del 40% a favore dei comuni delle regioni del Mezzogiorno e che consentiranno la realizzazione di circa ulteriori 31.600 posti al fine del raggiungimento del target previsto.

La norma ora in commento, oltre ad autorizzare il Ministero ad indire un **nuovo bando** con le nuove risorse messe a disposizione, consente che una parte di esse sia utilizzata per lo **scorrimento delle graduatorie disponibili**. A tal proposito, la relazione illustrativa fa presente che all'esito della citata procedura selettiva, residuano ancora allo stato n. 37 interventi”.

L'Investimento 1.2 della M4C1 del PNRR, denominato “**Piano per l'estensione del tempo pieno e mense**”, forte di una dotazione di 1.074,7 milioni di euro, mira a finanziare l'estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l'offerta formativa delle scuole e rendere le stesse aperte al territorio anche oltre l'orario scolastico, al fine di contribuire al contrasto al fenomeno dell'abbandono scolastico. Essa persegue in particolare la costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense per almeno 1.000 edifici, entro il 30 giugno 2026, al fine di consentire l'estensione del tempo scolastico.

In sede di revisione del PNRR (dicembre 2023) è stato ottenuto un aumento della dotazione finanziaria di **114,7 milioni di euro**, necessario per mantenere gli obiettivi stabiliti, dato il significativo aumento dei prezzi nel settore edilizio (per la precisione, la cifra aggiuntiva allora stanziata era pari a 114.752.186,59 euro).

L'Investimento 3.3 della M4C1 del PNRR, denominato “**Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica**”, forte di una dotazione di 4.399 milioni di euro, intende aumentare la sicurezza e ridurre i consumi energetici degli edifici scolastici, con interventi che migliorino le classi energetiche di questi ultimi. La misura, che dovrà essere attuata entro il 30 giugno 2026, prevede la ricostruzione o ristrutturazione di almeno 2.600.000 mq di edifici scolastici entro tale data.

In sede di revisione del PNRR (dicembre 2023) si è convenuto di ritoccare (da 2.764.000 a 2.600.000 mq) l'ammontare della superficie da riqualificare, e di innalzare (**da 3,9 a 4,4 miliardi di euro**, con un incremento di 499.000.000 euro) le risorse stanziate per l'investimento.

L'Investimento 1.1 della M2C3 del PNRR, denominato “**Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici**”, forte di una dotazione di 1.006 milioni di euro, si concentra sulla progressiva sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico, con l'obiettivo di creare strutture moderne e sostenibili. Essa prevede, entro il 31 marzo 2026, la costruzione di almeno 400.000 metri quadri di nuove scuole mediante sostituzione di almeno 166 edifici, con un conseguente consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20 per cento rispetto al requisito relativo agli “edifici a energia quasi zero”, e con un incremento massimo della superficie coperta, rispetto allo stato preesistente alle opere, del 5 per cento.

In sede di revisione del PNRR (dicembre 2023), a causa dell'aumento dei costi nel settore costruzioni, il numero di edifici su cui intervenire è stato ridotto da 195 a 166 e il totale di metri quadri è stato ridotto da 410 mila a 400 mila. Le risorse stanziare sono state invece incrementate, rispetto al valore previsto originariamente, di **205.999.113,93 euro**.

Come si vede, e come ricorda la stessa relazione illustrativa, le **risorse stornate** in favore della realizzazione del Piano asili nido sono pari (quasi del tutto identiche) a quelle “**rese disponibili a seguito della revisione del PNRR con decisione del Consiglio dell’Unione europea dell’8 dicembre 2023 su altri investimenti di propria titolarità**”.

La **relazione tecnica** riporta che l’articolo in commento non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto le risorse aggiuntive previste per l’indizione del nuovo bando per asili nido sono già riconosciute al Ministero dell’istruzione e del merito a seguito della revisione del PNRR e rientrano nel limite delle risorse assegnate al medesimo Ministero, senza alterare la composizione tra progetti in essere e nuovi progetti.

Appare necessario sottolineare, tuttavia, che le risorse ora stornate erano state allora allocate in favore degli **investimenti 1.2 e 3.3 della M4C1 e 1.1 della M2C3** per la realizzazione degli obiettivi ivi contemplati e sulla base di specifiche motivazioni che il Governo aveva ricondotto a difficoltà riscontrate nella loro attuazione, essenzialmente da ricondurre all’aumento dei costi edilizi. Ciò risulta esplicitato in tutte le relazioni sull’attuazione del PNRR trasmesse dal Governo al Parlamento. A tal proposito, né la norma in esame, né le relazioni di accompagnamento chiariscono **se il Governo, al contrario, consideri ora conseguibili gli obiettivi previsti** nell’ambito delle misure citate anche **senza l’utilizzo delle risorse aggiuntive allora ottenute e ora stornate**, o se al contrario intenda proporre una nuova **revisione anche di tali obiettivi**.

Articolo 3, comma 2-bis
(Contributi ai comuni per investimenti infrastrutturali “piccole opere”)

Il **comma 2-bis** dell'articolo 3, **introdotto al Senato**, differisce al 31 luglio 2025 il termine entro il quale i comuni beneficiari dei contributi previsti per le cd. piccole opere devono provvedere all'inserimento, all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione, degli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024. Si differisce inoltre al 31 ottobre 2025, il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di revoca delle risorse medesime, previsto in caso di inadempienza da parte dei comuni beneficiari.

Il **comma 2-bis, introdotto al Senato**, modifica l'articolo 1, comma 31-bis della legge di bilancio 2020 (L. n. 160 del 2019), che stabilisce che i comuni beneficiari dei contributi per le c.d. piccole opere (disciplinate dai commi 29 e seguenti della legge 160/2019) inseriscono all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione previsto, gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024. Qualora non vi abbiano ancora provveduto, i medesimi comuni sono tenuti ad inserire gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024, entro il 30 novembre 2024.

La norma in esame provvede a **differire** il suddetto **termine** dal 30 novembre 2024 al **31 luglio 2025**.

Conseguentemente, viene modificato il comma 34 dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019, che prevede che nel caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori previsto al comma 32, il contributo, riferito alle annualità dal 2020 al 2024, è revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 28 febbraio 2025. Con il medesimo decreto si procede alla revoca dei contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi indicati al comma 31-bis (ora modificato).

Con la norma in esame viene quindi differito il **termine** previsto per l'**emanazione** del richiamato **decreto del Ministero dell'interno** dal 28 febbraio 2025 al **31 ottobre 2025**.

Per approfondire, la disciplina sui contributi per le c.d. piccole opere (commi 29 e seguenti della legge 160/2019), si rinvia alla seguente [scheda](#) del dossier sul D.L. 113/2024 che ha recato diverse modifiche alla normativa sui contributi per le piccole opere.

Articolo 3, commi 2-ter e 2-quater
(Incremento della dotazione del Fondo unico per l'edilizia scolastica)

I commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 3, introdotti al **Senato**, incrementano la **dotazione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di 10.000.000 di euro** per ciascuno degli anni **2025 e 2026** al fine di consentire la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici.

Nel corso dell'esame al **Senato**, sono stati aggiunti all'articolo 3 **due commi aggiuntivi** in materia di **edilizia scolastica**.

Il **comma 2-ter** dispone che al fine di consentire la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti **di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici**, il **Fondo unico per l'edilizia scolastica** di cui all'**articolo 11**, comma 4-sexies del **decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179**, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, è **incrementato con una dotazione pari a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026**.

Il Fondo unico per l'edilizia scolastica è stato istituito nello stato di previsione dell'allora MIUR dal citato **decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 11**, comma 4-sexies. In base alla norma istitutiva, nel Fondo devono confluire tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica. Il Fondo è allocato sul **capitolo 8105** dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, e presenta una dotazione di competenza iniziale pari a **840.270.000 euro** per il **2025** e pari a **944.325.742** per il **2026**.

In seguito, il **decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, articolo 58-octies** ha previsto l'istituzione di un'apposita **sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica**, le cui risorse - pari a 5 milioni di euro per il 2019 e a 10 milioni di euro annui dal 2020 al 2025 - sono destinate a finanziare le **esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica** degli edifici scolastici pubblici, incluse quelle emerse a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate ai sensi dell'**ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274**.

Con il **decreto ministeriale 22 novembre 2024, n. 235** sono state individuate le **modalità di accesso alle risorse residue di cui alla predetta sezione**, pari a 33.703.000 euro (di cui 10.000.000 di euro gravanti sull'esercizio finanziario 2025 e le restanti in conto residui e provenienti da annualità precedenti).

Il **comma 2-quater** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma 1, pari a **10.000.000** di euro **per ciascuno degli anni 2025 e 2026**. Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del **Fondo speciale di conto capitale** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al **Ministero dell'istruzione e del merito**.

Articolo 3-bis
(Disposizioni in materia di interventi di edilizia scolastica realizzati dall'INAIL)

L'articolo 3-bis introdotto al **Senato**, interviene sulla normativa che regola la corresponsione da parte dello Stato dei **canoni di locazione all'INAIL** per gli interventi da quest'ultimo ente realizzati nell'ambito del **programma di iniziative di elevata utilità sociale** di cui alla legge di bilancio 2018. In particolare, **si circoscrive** l'ambito materiale della norma **ai soli interventi di edilizia scolastica realizzati direttamente da tale istituto**.

La disposizione in commento, introdotta al **Senato**, modifica la disciplina prevista all'articolo 1, comma 678, primo periodo, della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), in materia di completamento del programma relativo alle **iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL**.

Sul punto giova ricordare che ai sensi dell'articolo 1, comma 677 della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), (poi abrogato dalla [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#)), si prevedeva che l'INAIL, per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici e favorire la costruzione, nelle aree interne, di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'[articolo 65](#) della [legge 30 aprile 1969, n. 153](#), destinava complessivamente **50 milioni di euro per il completamento del programma di costruzione di scuole innovative** ai sensi dell'[articolo 1](#), commi 153 e seguenti, della [legge 13 luglio 2015, n.107](#).

In particolare, il comma 678, primo periodo, prevede che per il completamento del programma relativo alle **iniziative di elevata utilità sociale** valutabili nell'ambito dei **piani triennali di investimento dell'INAIL**, i **canoni di locazione** da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e nella misura di **1 milione di euro** annui a decorrere dall'anno 2025.

La disposizione in esame modifica tale disciplina aggiungendo un inciso in base al quale, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono solo quelli che riguardano gli interventi di edilizia scolastica

realizzati direttamente dall'INAIL e inseriti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#) (legge di stabilità 2015), gli interventi di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL sono stati individuati dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2015](#). Si sottolinea che **una parte degli interventi** inclusi nell'allegato A di tale decreto **concerne ambiti diversi dall'edilizia scolastica**. A titolo esemplificativo, si tratta di interventi che riguardano strutture sanitarie e assistenziali, altre tipologie di immobili con finalità sociali, uffici pubblici.

Articolo 3-ter *(Disposizioni in materia di sviluppo di competenze informatiche)*

L'**articolo 3-ter**, introdotto al **Senato**, interviene sulla normativa di attuazione dell'intervento 3.1 della M4C1 del PNRR in materia di sviluppo delle competenze digitali nelle scuole di ogni ordine e grado, in particolare **sostituendo**, sia in relazione alle **attività formative in favore dei docenti** che in relazione agli **insegnamenti impartiti nelle scuole**, il riferimento alla necessità di apprendere e di utilizzare la programmazione informatica (*coding*) con un più generico riferimento allo **sviluppo di competenze informatiche**. È inoltre **soppressa** la norma che impone al Ministro dell'istruzione e del merito di **integrare** di conseguenza, con proprio decreto ed entro la fine dell'anno scolastico 2024/2025, **gli obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di competenza** dei vari cicli di istruzione.

L'articolo 3-ter, introdotto nel corso dell'esame al **Senato**, introduce una serie di **novelle** all'articolo 24-bis del [decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152](#), recante disposizioni urgenti per l'attuazione del **Piano nazionale di ripresa e resilienza** (PNRR).

L'articolo in questione si colloca all'interno del Titolo II (Ulteriori misure urgenti finalizzate all'accelerazione delle iniziative PNRR), Capo III (**Scuole innovative**, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari) del citato decreto-legge, ed è rubricato "**Sviluppo delle competenze digitali**".

Esso, nel testo attualmente vigente, prevede al comma 1 che al fine di consentire l'attuazione della linea progettuale M4-C1 - **Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi"** del PNRR, per favorire e migliorare l'apprendimento e le competenze digitali, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per un triennio, il **Piano nazionale di formazione dei docenti** delle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito delle risorse ad esso destinate e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, **individua, tra le priorità nazionali, l'approccio agli apprendimenti della programmazione informatica (*coding*) e della didattica digitale**.

Al comma 2, dispone che **entro il termine** dell'anno scolastico **2024/2025**, con decreto del Ministro dell'istruzione **siano integrati**, ove non già previsti, **gli obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di competenza** delle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali e

delle Linee guida vigenti per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione.

Il comma 3 prevede che **a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026**, nelle scuole di ogni ordine e grado si persegue lo sviluppo delle competenze digitali, anche **favorendo gli apprendimenti della programmazione informatica (*coding*)**, nell'ambito degli insegnamenti esistenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ora, la **disposizione in commento** interviene sull'articolo appena illustrato nei seguenti termini:

- al comma 1, in merito alle **nuove priorità nazionali da individuare** nell'ambito del Piano nazionale di formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, sostituisce il vigente riferimento "all'approccio agli apprendimenti della programmazione informatica (*coding*) e della didattica digitale", con un riferimento allo "**sviluppo di competenze informatiche e nella didattica digitale, con particolare attenzione alla loro applicazione nei processi di insegnamento, apprendimento e valutazione**" (lettera *a*));

- **abroga il comma 2**, ai sensi del quale il termine dell'anno scolastico 2024/2025, il Ministro dell'istruzione avrebbe dovuto, con proprio decreto, integrare gli obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di competenza delle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida vigenti per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione (lettera *b*));

- al comma 3, laddove la norma novellata assegna alle scuole di ogni ordine e grado il compito di perseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, lo sviluppo delle competenze digitali nell'ambito degli insegnamenti esistenti, prevede che questo debba avvenire favorendo non più "gli apprendimenti della programmazione informatica (*coding*)", ma "**l'apprendimento di conoscenze informatiche e la comprensione dei concetti fondamentali dell'informatica**", e che questo possa avvenire anche in via **sperimentale**.

Si ricorda che l'**investimento 3.1 della M4C1 del PNRR**, denominato "**Nuove competenze e nuovi linguaggi**", mira a promuovere l'integrazione, all'interno dei programmi di studio di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le **competenze STEM, digitali e di innovazione**. La misura si rivolge alle in particolare alle **studentesse** e mira a garantire pari opportunità e la parità di genere in termini di approccio metodologico e di attività di **orientamento STEM**. A tali fini, stanziava **1.100 milioni di euro** e prevede che entro il 30 giugno 2025 siano stati attivati **progetti di orientamento STEM** in

almeno **8.000 scuole** e siano stati erogati a tutti gli insegnanti almeno **1.000 corsi** annuali di lingua e metodologia.

Per ogni ulteriore informazione, si consulti la [pagina](#) dedicata alle misure del PNRR dedicata all'Istruzione, sul *Portale della documentazione della Camera dei deputati*.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 124 della [legge n. 107 del 2015](#) (c.d. "Buona scuola"), il **Piano nazionale di formazione dei docenti** è adottato **ogni tre anni** con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. Esso individua le **priorità nazionali** sulla base delle quali le singole istituzioni scolastiche definiscono le attività di formazione in servizio dei docenti, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni medesime.

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (decreto-legge n. 152 del 2021)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 3-ter del D.L. 45/2025
Art. 24-bis <i>(Sviluppo delle competenze digitali)</i>	Art. 24-bis <i>(Sviluppo delle competenze digitali)</i>
1. Al fine di consentire l'attuazione della linea progettuale M4-C1 - Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per favorire e migliorare l'apprendimento e le competenze digitali, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per un triennio, il Piano nazionale di formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'ambito delle risorse ad esso destinate dal comma 125 del medesimo articolo 1 della legge n. 107 del 2015 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individua, tra le priorità nazionali, l'approccio agli apprendimenti della programmazione informatica (coding) e della didattica	1. Al fine di consentire l'attuazione della linea progettuale M4-C1 - Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per favorire e migliorare l'apprendimento e le competenze digitali, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per un triennio, il Piano nazionale di formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'ambito delle risorse ad esso destinate dal comma 125 del medesimo articolo 1 della legge n. 107 del 2015 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individua, tra le priorità nazionali, lo sviluppo di competenze informatiche e nella didattica digitale, con particolare attenzione alla loro applicazione nei

digitale.	processi di insegnamento, apprendimento e valutazione.
<p>2. Entro il termine dell'anno scolastico 2024/2025, con decreto del Ministro dell'istruzione sono integrati, ove non già previsti, gli obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di competenza delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida vigenti per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione.</p>	<p>2. <i>Abrogato.</i></p>
<p>3. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, nelle scuole di ogni ordine e grado si persegue lo sviluppo delle competenze digitali, anche favorendo gli apprendimenti della programmazione informatica (coding), nell'ambito degli insegnamenti esistenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>3. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, nelle scuole di ogni ordine e grado si persegue lo sviluppo delle competenze digitali, anche favorendo, anche in via sperimentale, l'apprendimento di conoscenze informatiche e la comprensione dei concetti fondamentali dell'informatica, nell'ambito degli insegnamenti esistenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>

Articolo 3-quater

(Disposizioni urgenti per l'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di edilizia scolastica)

L'articolo 3-quater, introdotto al Senato, modifica la disciplina in materia di **semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali**, in attuazione del PNRR. In particolare, le modifiche previste estendono l'utilizzo dei **ribassi d'asta**, laddove disponibili, agli appalti di lavori già aggiudicati, anche tramite accordi quadro, in seguito a modifiche rese necessarie in fase di sviluppo progettuale. Si introducono inoltre disposizioni volte a chiarire a quali condizioni è possibile effettuare, con contestuale comunicazione, **le varianti in corso d'opera**, e a prevedere la possibilità di utilizzare i **ribassi d'asta** per i **progetti** di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito che siano **confluiti successivamente nel PNRR**, per adeguare i progetti al principio del *Do no significant harm* (DNSH).

La disposizione in commento, introdotta al Senato, interviene con più **novelle**, sul [decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13](#), modificandone, in particolare, l'**articolo 24** che reca disposizioni di semplificazione degli **interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali**.

Le novelle introdotte riguardano, nello specifico, la modifica del comma 1 del citato articolo 24, e l'inserimento di due nuovi commi, il comma 1-bis e 1-ter.

L'articolo 24, **comma 1**, stabilisce che, al fine di garantire il **raggiungimento degli obiettivi** e dei **target del PNRR** e per fronteggiare l'**incremento dei prezzi**, è consentito agli **enti locali** beneficiari degli **interventi di edilizia scolastica**, compresi quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR, di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, di utilizzare, per ciascun intervento, i **ribassi d'asta**, laddove ancora disponibili.

Per un approfondimento sul decreto legge citato, si rimanda alla consultazione del relativo [dossier](#), e alla [lettera](#) indirizzata agli enti locali beneficiari degli interventi PNRR dal Ministero dell'istruzione e del merito recante le indicazioni generali per l'utilizzo dei ribassi d'asta e modifiche dei contratti in corso di efficacia. In tale documento, il Ministero chiariva che l'**utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta** potesse essere autorizzato al ricorrere delle seguenti tre **condizioni**: le economie si riferiscano esclusivamente al medesimo intervento nell'ambito del quale si sono generate;

siano necessarie per finanziare varianti in corso d'opera ovvero per far fronte ad una revisione/indicizzazione dei prezzi; le varianti siano necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto. Il Ministero precisava inoltre che in nessun caso, dunque, tali economie possono essere utilizzate per varianti suppletive, con eccezione di quelle derivanti da circostanze imprevedute ed imprevedibili, tese a realizzare, migliorare e completare opere originariamente non previste nel progetto finanziato e posto a base di gara.

La **disposizione in esame**, alla **lettera a)**, modifica il comma appena descritto, aggiungendovi, in fine, un periodo ulteriore in base al quale, tale disciplina **si applica anche ai casi di modifiche rese necessarie in sede di sviluppo progettuale in appalti di lavori già aggiudicati, anche tramite accordi quadro.**

La **lettera b)** della disposizione in commento stabilisce che dopo l'articolo 24, comma 1, siano aggiunte **due nuove previsioni normative: il comma 1-bis e il comma 1-ter**, dedicate, rispettivamente, alle varianti in corso d'opera e all'utilizzo, a certe condizioni, dei ribassi d'asta per i progetti in essere di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, confluiti successivamente nel PNRR.

Il **comma 1-bis** dispone che le **varianti in corso d'opera**, riguardanti gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, siano **comunicate dai soggetti attuatori** sulla base delle indicazioni fornite dal medesimo Ministero e si effettuino purché compatibili con il raggiungimento dei *target* e delle *milestone* previsti dal PNRR, con il rispetto delle condizionalità anche temporali del PNRR medesimo e ferme restando le verifiche successive, anche a campione, sull'ammissibilità delle stesse varianti e delle relative spese.

Il **comma 1-ter** stabilisce che per i **progetti** in essere a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito **confluiti successivamente nel PNRR**, è ammessa la possibilità di utilizzo dei **ribassi d'asta**, se disponibili e previa autorizzazione da parte del medesimo Ministero, per adeguare i progetti al principio del ***Do no significant harm (DNSH)***, laddove indispensabile alla rendicontazione del *target*. Il citato principio, di derivazione europea e centrale nel quadro giuridico alla base del PNRR, prevede che gli interventi previsti dai piani nazionali nei quali ha trovato attuazione il *Next Generation EU* non arrechino nessun danno significativo all'ambiente, e che tali piani debbano includere interventi che concorrono per il 37% delle risorse alla transizione ecologica. Per ogni informazione aggiuntiva sul punto, si veda la [pagina dedicata](#) sul sito *Italiadomani*.

Si ricorda, ai fini della corretta perimetrazione dell'ambito di applicazione delle norme in esame, che gli **interventi PNRR** concernenti l'**edilizia scolastica** sono i seguenti:

- l'Investimento 1.1 della M4C1, denominato "**Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia**";
- l'Investimento 1.2 della M4C1, denominato "**Piano per l'estensione del tempo pieno e mense**";
- l'Investimento 1.3 della M4C1, denominato "**Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola**";
- l'Investimento 3.3 della M4C1, denominato "**Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica**";
- l'Investimento 1.1 della M2C3, denominato "**Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici**".

L'**Investimento 1.3 della M4C1** del PNRR, denominato "**Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola**", forte di una dotazione di 300 milioni di euro, mira a potenziare le palestre e le strutture sportive annesse alle scuole, al fine di contribuire al contrasto al fenomeno della dispersione scolastica e di favorire l'inclusione sociale. Essa prevede, entro il 30 giugno 2026, la realizzazione o la riqualificazione di almeno 230.400 mq da destinare a palestre o strutture sportive.

Per una **sintesi degli altri investimenti** sopra citati, si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 3, oltrech , per ogni ulteriore approfondimento, alla [pagina](#) dedicata alle misure PNRR in materia di Istruzione sul *Portale delle documentazione della Camera dei deputati*.

Articolo 3-quinquies
(Disposizione in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

L'**articolo 3-quinquies**, introdotto al **Senato**, modifica il comma 2, articolo 2, decreto-legge n. 19 del 2024 per quanto concerne la **flessibilità riconosciuta ai soggetti attuatori e alle amministrazioni titolari** in presenza di **disallineamenti o incoerenze rispetto al cronoprogramma procedurale e finanziario** stabilito. Con la modifica in esame si specifica che non si applicano le misure sanzionatorie previste in caso di superamento dei termini intermedi fissati nei bandi, negli avvisi e negli altri strumenti **non espressamente stabiliti da traguardi e obiettivi del PNRR**, qualora il soggetto attuatore e l'Amministrazione titolare della misura attestino la possibilità di completare l'intervento o il programma ad esso assegnato entro i termini espressamente stabiliti dal PNRR.

L'**articolo 3-quinquies**, introdotto al **Senato**, apporta delle **modifiche al quarto periodo del comma 2, articolo 2, decreto legge n. 19 del 2024**, che reca ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con riferimento ai **casi nei quali non sono applicabili le misure correlate al rilevamento di disallineamenti ovvero di incoerenze rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma procedurale e finanziario** di ciascun programma e intervento da parte dei soggetti attuatori delle misure previste dal PNRR.

Nello specifico, si dispone che in caso di superamento dei termini intermedi previsti nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse e **non espressamente stabiliti da traguardi e obiettivi del PNRR**, non trovano applicazione le seguenti misure:

- riduzione o alla revoca dei contributi, come previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021;
- esercizio dei poteri sostitutivi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021;

qualora il soggetto attuatore e l'Amministrazione titolare della misura attestino, anche mediante il cronoprogramma e la documentazione attestante lo stato di avanzamento risultanti dal ReGiS, la possibilità di completare l'intervento o il programma ad esso assegnato entro i termini espressamente previsti dal PNRR.

Si ricorda come la formulazione vigente, oggetto di revisione, prevede la non applicabilità delle misure correlate a disallineamenti o scostamenti con riferimento al superamento di termini intermedi “non espressamente previsti dal PNRR”.

Ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, citato dalla disposizione in esame, i **bandi, gli avvisi e gli altri strumenti necessari per la selezione dei singoli progetti** e l’assegnazione delle risorse prevedono **clausole di riduzione o revoca dei contributi**, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche stabilite dai singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l’Unione europea.

Ai sensi dell’articolo 12, del decreto-legge n. 77 del 2021, sono previsti **poteri sostitutivi** in caso di **mancato rispetto** da parte delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province o dei Comuni **degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNRR**. Nel caso in cui sia a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine non superiore a 15 giorni per provvedere (termine così ridotto dal decreto-legge n. 13 del 2023). **In caso di perdurante inerzia**, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro, sentito il soggetto attuatore, **il Consiglio dei ministri individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, o i commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari**, oppure di provvedere all’esecuzione ai progetti (decreto-legge n. 77 del 2021, art. 12). Il decreto-legge n. 13 del 2023 ha previsto la possibilità di applicare i poteri sostitutivi anche nei confronti degli ambiti territoriali sociali (cioè le sedi di programmazione locale, concertazione e coordinamento dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate a livello locale). Inoltre, ha previsto che il soggetto attuatore, in caso di inerzia, viene sentito dal Consiglio dei ministri prima della nomina del soggetto a cui affidare il potere sostitutivo, anche al fine di determinare le cause dell’inerzia.

Obbligo di aggiornamento della banca dati ReGiS

Il comma 1, articolo 2, del decreto-legge n. 19 del 2024 dispone **l’obbligo** per i soggetti attuatori delle misure previste dal PNRR **di aggiornare sulla banca dati ReGiS**, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (la legge di conversione, n. 56 del 2024, è entrata in vigore il 1° maggio 2024), **il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento**. Entro i successivi trenta giorni **l’unità di missione responsabile** delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo della

relativa misura deve **attestare** sul sistema informatico ReGiS che il cronoprogramma relativo al singolo intervento contenga tutte le informazioni sullo stato di attuazione e che lo stesso assicuri il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi nei tempi previsti dal PNRR.

Il successivo comma 2 assegna alla **Struttura di missione PNRR** (presso la Presidenza del Consiglio dei ministri) e all'**Ispettorato generale per il PNRR** (presso il MEF – Ragioneria Generale dello Stato), d'intesa tra loro, il **compito di verificare l'adempimento dell'anzidetto obbligo** di aggiornamento del cronoprogramma su ReGiS.

Qualora, sulla base dei dati risultanti dal ReGiS, siano rilevati dei **disallineamenti ovvero delle incoerenze rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma**, la Struttura di missione PNRR provvede a richiedere i **necessari chiarimenti all'amministrazione centrale** e, ove necessario, **al soggetto attuatore**, assegnando un **termine non superiore a 20 giorni**, prorogabile una sola volta e per non più di 10 giorni.

In caso di inutile decorso del termine ovvero qualora, anche all'esito dei chiarimenti forniti, permangano disallineamenti o incoerenze, la Cabina di regia per il PNRR propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei **poteri sostitutivi** di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021.

In caso di superamento dei termini intermedi previsti nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse e **non espressamente stabiliti da traguardi e obiettivi (come prescritto dalla norma in esame) del PNRR, non si provvede alla riduzione o alla revoca dei contributi né all'esercizio dei poteri sostitutivi, qualora il soggetto attuatore e l'Amministrazione titolare della misura attestano**, anche mediante il cronoprogramma e la documentazione attestante lo stato di avanzamento risultanti dal ReGiS, **la possibilità di completare l'intervento** o il programma ad esso assegnato **entro i termini** espressamente previsti dal PNRR.

Articolo 3-sexies
(Disposizioni in materia di controlli su attività di edilizia scolastica)

L'**articolo 3-sexies**, introdotto al **Senato**, dispone l'adozione di un decreto ministeriale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il quale **individuare le attività** finanziate dal Ministero dell'istruzione e del merito, **in materia di edilizia scolastica, oggetto di controlli a campione.**

La **disposizione in commento**, introdotta al **Senato**, dispone che con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, siano individuate le **attività finanziate** dal Ministero medesimo, in **materia di [edilizia scolastica](#)**, oggetto di **controlli a campione.**

L'emanazione del decreto in questione, deve avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione legge di conversione del presente decreto.

Si fa presente che con il [decreto ministeriale n. 265 del 23 dicembre 2024](#), sono state individuate le **tipologie di interventi ammissibili** a finanziamento nel **Piano generale triennale nazionale di edilizia scolastica 2025-2027**, riferite ad immobili adibiti all'istruzione scolastica statale di proprietà degli enti locali. Esse sono le seguenti: la nuova costruzione di edifici scolastici, di palestre e mense; la demolizione e ricostruzione, laddove risulti tecnicamente ed economicamente conveniente, anche fuori sito di un edificio scolastico esistente; l'ampliamento di un edificio scolastico esistente; la riqualificazione di un edificio scolastico esistente; la sola progettazione degli interventi di adeguamento sismico.

Articolo 3-septies

(Disposizioni urgenti per l'assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese al fine di favorire il conseguimento dell'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

L'**articolo 3-septies**, introdotto al **Senato**, interviene in materia di attuazione dell'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, sostituendo la normativa attuativa di tale investimento in particolare in materia di **incentivi all'assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese**. Nello specifico, a parità di risorse complessive stanziare, l'esonero contributivo previsto fino ad oggi è sostituito da un **contributo pari a 10.000 euro per ciascuna unità di personale assunta**, di cui l'impresa potrà fruire sotto forma di **credito di imposta**, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2026.

L'articolo 3-septies, introdotto al **Senato**, reca **tre novelle** all'articolo 26 del [decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13](#), recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC).

Si ricorda che il citato articolo 26, ai commi da 1 a 4, reca in particolare misure volte a conseguire una parte degli obiettivi previsti dall'**investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del PNRR**.

L'**investimento 3.3 della M4C2** del PNRR, denominato “**Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese**”, consiste nel potenziamento delle competenze di alto profilo, in modo particolare nelle aree delle *Key Enabling Technologies*, mediante l'istituzione di programmi di dottorato dedicati, con il contributo e il coinvolgimento delle imprese, e tramite l'introduzione di incentivi all'assunzione di ricercatori da parte delle imprese. La misura, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, stanZIA **510 milioni di euro** e prevede l'assegnazione di un totale di **6.000 borse di dottorato entro l'anno accademico 2024/2025**, con il cofinanziamento privato e l'**incentivo all'assunzione di ricercatori da parte delle imprese**.

Sul fronte attuativo, si segnala che il **totale delle borse assegnate** in riferimento all'investimento in esame, anche a seguito di revoche e riassegnazioni, è stato pari, sul triennio, a **5.780**. Il Governo, nella [sesta relazione al Parlamento](#) sullo stato di attuazione del PNRR, afferma che il target è da considerarsi comunque raggiunto, essendo stato conseguito al 96,33%, dunque entro la soglia di tolleranza del 5% individuata dalla Commissione Europea.

Il secondo versante dell'investimento 3.3 della M4C2, quello concernente il **coinvolgimento delle imprese e l'incentivo all'assunzione dei ricercatori**, è stato attuato proprio dall'articolo 26, commi 1-4, del decreto-legge n. 13 del 2023, su cui interviene l'articolo ora in commento.

Nel **testo oggi vigente**, l'articolo 26, al **comma 1**, riconosce alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dall'investimento 3.3 della M4C2, per il periodo di attuazione del Piano, un **esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), **nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua**, riparametrato e applicato su base mensile, per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o che è o è stato titolare di contratti di ricerca o da ricercatore a tempo determinato, restando ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Al **comma 2**, si prevede che ciascuna impresa possa fare richiesta del beneficio di cui sopra nel **limite di due posizioni attivate a tempo indeterminato** per ciascuna borsa di dottorato finanziata, e comunque nei limiti previsti della normativa europea sugli aiuti «*de minimis*» (regolamenti UE n. [1407/2013](#) e n. [1408/2013](#)), e che l'esonero si applichi, **per un periodo massimo di ventiquattro mesi**, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, fermo restando il limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale assunta a tempo indeterminato.

Il **comma 3** demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la disciplina delle modalità di riconoscimento del beneficio, nel limite massimo di spesa di **150 milioni di euro per il periodo 2024-2026**. Il decreto che ha disciplinato la materia è il [decreto ministeriale n. 1456 del 19 ottobre 2023](#), mentre il successivo [decreto direttoriale n. 644 del 15 maggio 2024](#) ha recato ulteriori disposizioni attuative.

Il **comma 4** dispone che agli oneri derivanti dai commi sopra descritti si provveda mediante le **risorse assegnate per l'Investimento 3.3** della Missione 4, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che, si ricorda, sono in totale 510 milioni di euro (comprehensive, però, anche della quota di risorse destinata al finanziamento delle borse di dottorato).

Ora, **la disposizione in commento** interviene sui commi sopra descritti con **tre novelle**, che sostituiscono integralmente la disciplina in oggetto.

La novella di cui alla **lettera a)** sostituisce il comma 1 sopra descritto, concedendo, sempre per il periodo di attuazione del PNRR, alle imprese che assumono a tempo indeterminato, **dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026**, almeno una unità di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero che è o è stato titolare di contratti di ricerca o di ricercatore a tempo determinato, **un contributo pari a 10.000 euro, sotto forma di credito di imposta, per ciascuna unità di personale assunta** e comunque nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 3. Il credito di imposta è riconosciuto dal Ministero dell'università e della ricerca attraverso una procedura concessoria apposita, disciplinata ai sensi del decreto attuativo di cui al successivo comma 3, e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione dei crediti (ai sensi dell'articolo 17 del [decreto legislativo n. 241 del 1997](#)), **entro il 31 dicembre 2026**, senza l'applicazione dei limiti vigenti (quelli di cui all'articolo 1, comma 53, della [legge n. 244 del 2007](#) e di cui all'articolo 34 della [legge n. 388 del 2000](#)).

A tale proposito, si segnala che i limiti sopra richiamati sono i seguenti:

- limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta pari a 250 mila euro (articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007);
- limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale pari, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a 2 milioni di euro (articolo 34 della legge n. 388 del 2000), come da ultimo stabilito dall'articolo 1, comma 72 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), e non rileva per il calcolo della quota deducibile, ai fini IRPEF, degli interessi passivi e delle altre componenti negative (articoli 61 e 109, comma 5, del [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#)).

La novella di cui alla **lettera b)**, conseguentemente a quella di cui alla lettera *a)*, **abroga il comma 2** dell'articolo 26, che reca norme connesse all'esonero dei versamenti contributivi oggi previsto per le imprese, e che la precedente lettera *a)* intende appunto sostituire con un credito d'imposta.

La novella di cui alla **lettera c)** modifica il comma 3 dell'articolo 26, sopprimendo la necessità del concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo delle disposizioni in oggetto e prevedendo che il **limite massimo di spesa di 150 milioni di euro** (che resta immutato) non sia più riferito al periodo 2024-2026 ma al periodo **dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026**.

Articolo 3-octies

(Disposizioni urgenti in materia di esecuzione dei contratti pubblici connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza)

L'**articolo 3-octies**, inserito nel corso dell'esame **al Senato**, dispone che le **anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori di progetti di PNRR** possono essere autorizzate, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa destinate al finanziamento di ciascun intervento, a **condizione** che il soggetto attuatore attesti un ammontare delle **spese risultanti dagli stati di avanzamento pari ad almeno il 50 per cento** del costo dell'intervento.

La norma interviene sull'**articolo 18-quinquies** del decreto-legge n. 113 del 2024 il quale prevede che le amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento. A tal fine, il comma 2 dell'articolo 18-quinquies prescrive ai soggetti attuatori richiedenti di fornire la documentazione attestante: l'ammontare delle spese effettuate; i controlli di competenza effettuati; le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici previsti dal PNRR. Le amministrazioni centrali effettuano controlli successivi sulla documentazione giustificativa entro l'erogazione del saldo.

L'**articolo in esame** inserisce un nuovo comma *2-bis* all'articolo 18-quinquies nel quale si prevede una **ulteriore condizione per l'autorizzazione dell'anticipazione di cassa** fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento: **il soggetto attuatore**, al momento della richiesta, **deve attestare che le spese risultanti dagli stati di avanzamento dell'intervento sono almeno pari al 50 per cento del costo totale**.

La disposizione richiede, inoltre, l'attestazione dell'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento e delle verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR.

Con riferimento a tali ultime attestazioni, trattandosi di condizioni già contemplate dal comma 2 sopra richiamato, si valuti l'opportunità di evitare la duplicazione della disposizione.

Le anticipazioni di liquidità nel PNRR

In tema di anticipazioni di liquidità a supporto dei soggetti attuatori di progetti PNRR, si ricorda che l'**articolo 11 del decreto-legge n. 19 del 2024** ha stabilito che la misura delle anticipazioni erogabili in favore dei soggetti attuatori (introdotta in precedenza dall'art. 6 del decreto-legge n. 13 del 2023) è di norma pari al **30 per cento** del contributo assegnato, nel limite della disponibilità di cassa esistente e ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge. Le anticipazioni devono essere erogate **entro trenta giorni** dalla presentazione della richiesta. L'amministrazione centrale deve attestare, ai fini del riconoscimento dell'anticipazione, l'avvio dell'operatività dell'intervento ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività. Con la [circolare n. 21 del 2024](#) la Ragioneria generale dello Stato ha fornito le indicazioni per l'applicazione della disposizione sia a livello di misura che di singoli interventi. A livello di intervento, la norma trova applicazione sia per i "Nuovi Progetti" finanziati a valere sul Fondo Next Generation EU-Italia, sia per i cosiddetti "Progetti in essere", le cui risorse finanziarie sono recate da specifiche autorizzazioni di spesa già previste a legislazione vigente.

In seguito il menzionato **articolo 18-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2024** - integrato dalla norma in esame - ha disposto che le amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie fino al **limite cumulativo del 90 per cento** del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento.

L'**articolo 6, commi 3-8, del decreto-legge n. 155 del 2024** ha definito le procedure attraverso cui il Ministero dell'economia concede le anticipazioni di liquidità di cassa richieste dalle amministrazioni, affinché esse possano erogare tali anticipazioni ai soggetti attuatori degli interventi: il MEF anticipa le somme relative a interventi PNRR alle amministrazioni centrali richiedenti entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta formulata attraverso il sistema ReGis, avvalendosi delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next generation Eu-Italia. Il MEF eroga le anticipazioni di cassa alle amministrazioni titolari di misure PNRR, in caso di carenza delle disponibilità di cassa sui loro capitoli di bilancio relativi ai progetti in essere, avvalendosi del conto corrente di tesoreria relativo ai contributi PNRR a fondo perduto; tali somme devono essere reintegrate l'anno successivo a valere sul bilancio dello Stato. Le provviste di liquidità possono essere attivate anche prima che i soggetti attuatori stessi abbiano fatto richiesta di anticipazioni di liquidità.

Con il [D.M. 6 dicembre 2024](#), in attuazione di quanto richiesto dall'articolo 18-quinquies, comma 3, del decreto-legge n. 113 del 2024, sono stati definiti i criteri e le modalità per l'attuazione della disciplina introdotta. Le suddette procedure si applicano a tutte le erogazioni riguardanti gli interventi del PNRR, compresi i progetti PNRR finanziati a valere sul bilancio dello Stato salvo, data la loro particolare natura, quelle relative agli strumenti finanziari, agli incentivi, ai crediti

d'imposta, alle spese di personale e alle misure gestite con la modalità dei costi semplificati.

Si segnala infine che la **Corte dei conti** ha effettuato una analisi sull'attuazione della normativa in tema di anticipazioni di liquidità nell'ultima [Relazione sullo stato di attuazione del PNRR](#) (maggio 2025). Il **totale delle somme erogate in anticipazione** nel periodo 2021-2024 è pari a **27,1 miliardi**, con una tendenza crescente delle erogazioni nel tempo: 0,6 miliardi nel 2021, 7,5 miliardi nel 2022, 8,4 miliardi nel 2023 e 11,3 miliardi nel 2024. Il raffronto tra somme anticipate e dimensioni finanziarie delle singole misure interessate dalle erogazioni evidenzia come, in media, il tasso di anticipazione si attesti complessivamente al 23,2 per cento. Le anticipazioni di liquidità hanno interessato, in prevalenza, le misure della missione 4 "Istruzione e ricerca" (7,8 miliardi, 29 per cento) e quelle delle missioni 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" e 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" (ciascuna con poco meno di 6 miliardi, circa il 22 per cento). La quota principale delle anticipazioni di liquidità ha interessato le realizzazioni di lavori pubblici (12,8 miliardi, 47 per cento), le prestazioni di servizi (8,4 miliardi, 31 per cento) e le concessioni di incentivi ad unità produttive (3,4 miliardi, 13 per cento). Prendendo in considerazione la tipologia di soggetto attuatore delle misure interessate da anticipazione di liquidità, la quota principale delle risorse ha raggiunto le amministrazioni locali (7,6 miliardi, 28 per cento); un'ulteriore parte rilevante delle anticipazioni (6,3 miliardi, 23 per cento) ha visto come destinatarie le società pubbliche attuatrici; mostrano un peso superiore al 10 per cento del totale anche le risorse anticipate alle Università e agli enti di ricerca.

In sintesi, la Corte dei conti ritiene che il meccanismo delle anticipazioni di liquidità si sia finora dimostrato uno strumento utile per assicurare ai soggetti attuatori le disponibilità di cassa funzionali all'esecuzione delle iniziative progettuali; in tal senso, l'innalzamento del tetto ordinario dell'anticipazione ha portato ad un aumento delle richieste di erogazioni. Peraltro la Corte evidenzia che in più della metà delle misure l'ammontare delle erogazioni in anticipazione si mantiene superiore al livello della spesa sostenuta; in tali fattispecie deve pertanto ritenersi che eventuali ritardi nell'avanzamento finanziario non sono riconducibili a vincoli di cassa, ma vanno ricercati in altri fattori causali legati alla concreta attuazione delle iniziative.

Articolo 3-novies
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

L'**articolo 3-novies**, introdotto al **Senato**, istituisce il **sesto quadrimestre** nell'ambito della tornata dell'**abilitazione scientifica nazionale 2023-2025**, disponendo al contempo che le domande debbano essere presentate tra il 4 luglio 2025 e il 10 novembre 2025, che i lavori si concludano entro il 10 marzo 2026 e che le commissioni nazionali di valutazione siano prorogate fino al 17 agosto 2026.

L'articolo 3-novies, introdotto nel corso dell'esame al **Senato**, **istituisce il sesto quadrimestre** nell'ambito della tornata dell'**abilitazione scientifica nazionale 2023-2025**. Ciò al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di **abilitazione scientifica nazionale (ASN)** e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente delle università in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, **nelle more della revisione della [legge n. 240 del 2010](#)**, ed anche in attuazione dell'articolo 18, comma 4-ter, della medesima legge, ai sensi del quale ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare.

Come ricorda lo stesso articolo in commento, il **sesto quadrimestre** è successivo a quelli introdotti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del [decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160](#).

La norma prosegue prevedendo che la **domanda di partecipazione alla procedura** di cui all'articolo 1 del [decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 1796 del 27 ottobre 2023](#), a pena di esclusione, è **presentata**, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95](#), **a decorrere dal 4 luglio 2025 ed entro il 10 novembre 2025** e che i **lavori** riferiti al sesto quadrimestre **si concludono entro il 10 marzo 2026**.

L'articolo conclude disponendo che le **commissioni nazionali** formate sulla base del [decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 1211 del 28 luglio 2023](#) **restano in carica fino al 17 agosto 2026**.

Si ricorda che l'**abilitazione scientifica nazionale (ASN)** costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari.

Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono avviate con decreto del competente direttore generale del Ministero, adottato ogni due anni entro il mese di dicembre, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2016, le **domande**, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche e dal relativo elenco, sono **presentate** al Ministero **per via esclusivamente telematica**. Nella redazione del predetto elenco il candidato specifica quali sono le **pubblicazioni soggette a diritti di proprietà intellettuale**. L'elenco dei titoli e delle pubblicazioni di ciascun candidato è pubblicato sul sito del Ministero nella parte appositamente riservata alle procedure di abilitazione.

Con il decreto direttoriale n. 1796 del 2023 è stata indetta la procedura per il conseguimento dell'**abilitazione scientifica nazionale 2023-2025** alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, per ciascun settore concorsuale di cui al [decreto ministeriale n. 855 del 2015](#), come da [Allegato 1](#) al decreto stesso.

La **domanda di partecipazione** alla procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale è presentata secondo i **termini** di seguito indicati:

- **I quadrimestre**: a decorrere dal giorno 2 novembre 2023 ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del giorno 4 marzo 2024;
- **II quadrimestre**: a decorrere dal giorno 5 marzo 2024 entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del giorno 4 luglio 2024;
- **III quadrimestre**: a decorrere dal giorno 5 luglio 2024 ed entro e non oltre le ore 15.00 (ora italiana) del giorno 5 novembre 2024.

Con il decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 1211 del 2023, è stato pubblicato il **bando per la formazione delle commissioni nazionali** per il conferimento dell'ASN 2023-2025. Esso ha stabilito che le commissioni avessero una durata di diciotto mesi e siano composte da cinque commissari.

Successivamente, l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, ha **istituito**, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2023-2025, **i quadrimestri quarto e quinto**, prevedendo che la domanda di partecipazione alla procedura sia presentata, rispettivamente, a decorrere dal 6 novembre 2024 ed entro il 4 marzo 2025, per il quarto quadrimestre, e a decorrere dal 5 marzo 2025 ed entro il 3 luglio 2025, per il quinto quadrimestre, e che i lavori riferiti al quinto quadrimestre si concludono entro il 3 novembre 2025.

Il medesimo comma ha prorogato la durata delle commissioni nazionali fino al 15 aprile 2026.

Per ogni ulteriore approfondimento, si rinvia al relativo [dossier](#).

Quanto, infine, alla citata e prossima **revisione della legge n. 240 del 2010**, ci si riferisce probabilmente al disegno di legge governativo approvato dal Consiglio

dei ministri in data 19 maggio 2025, e non ancora trasmesso alla Camere (qui il [comunicato stampa](#)), il quale punta ad un vero e proprio **superamento del sistema dell'ASN**, in favore di un nuovo modello nel quale il possesso dei requisiti minimi richiesti in termini di produttività e qualificazione scientifica per partecipare ai concorsi sarà autodichiarato dai candidati su una piattaforma informatica ministeriale, mentre la selezione dei docenti non avverrà più a livello centrale, bensì sarà demandata alle singole università, tramite commissioni giudicatrici miste.

Articolo 4

(Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 4.1 della Missione 1, Componente 3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa alla professione di guida turistica)

L'**articolo 4** detta disposizioni urgenti per l'attuazione della **riforma delle guide turistiche**.

Al **comma 1** viene autorizzata, al fine di far fronte alle **spese relative all'esame di abilitazione dell'esercizio di guida turistica**, una spesa di 1.431.000 euro per l'anno 2025, di 862.720 euro per l'anno 2026, e di 1.005.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Il **comma 2** definisce gli **oneri** derivanti dall'attuazione del presente articolo, e stabilisce che ad essi si provveda mediante **riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2025, a tal fine utilizzando parzialmente l'**accantonamento** relativo al **Ministero del turismo**.

L'**articolo 4**, al **comma 1**, apporta alcune modifiche all'articolo 4, comma 4, della [legge n. 190/2023](#) di riforma dell'ordinamento delle guide turistiche (cfr. il [dossier](#) del Servizio Studi e più avanti il *box* di approfondimento).

L'articolo 4, comma 4, nella sua versione originaria, prevedeva, al fine di far fronte alle **spese relative all'esame di abilitazione all'esercizio di guida turistica**, un'autorizzazione di spesa di 300.000 euro l'anno per il 2024, e di 170.000 euro l'anno a decorrere dal 2025.

A seguito delle modifiche introdotte dal presente articolo del decreto-legge della cui conversione si discute, viene **autorizzata** una **spesa** di 1.431.000 euro per l'anno 2025, di 862.720 euro per l'anno 2026, e di 1.005.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 14 della legge n. 190/2023 dispone che il contributo a carico dei soggetti interessati concorra alla **copertura integrale** dei relativi oneri. La norma appena citata rimette la determinazione dell'entità del contributo a un decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Tale decreto, adottato nel giugno del 2024 ([decreto n. 88/2024](#)), ha fissato nella somma di **euro 10** il **contributo alle spese di espletamento**

che i soggetti interessati a partecipare all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica sono tenuti a versare.

Il **comma 2** stabilisce che agli **oneri** derivanti dall'attuazione del presente articolo si provveda mediante una corrispondente **riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, a tal fine parzialmente **utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo**.

Tali oneri ammontano complessivamente a 1.261.000 euro per l'anno 2025, a 692.720 euro per l'anno 2026, a 835.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Come si evince dalla relazione illustrativa allegata, nel corso dell'anno 2024 è stata stipulata una **convenzione** tra il **Ministero del turismo** e **Formez**, per la realizzazione del progetto "Servizi di assistenza nell'organizzazione e gestione dell'esame di abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica e della prova attitudinale per l'esercizio della professione di guida turistica per il biennio 2024-2025".

La convenzione contemplava un **onere** complessivo a carico del Ministero del turismo pari a **300.000 euro** per l'espletamento del primo esame (così come previsto dall'articolo 4, comma 4), considerando una previsione stimata di **3.000 candidature** per il biennio 2024-2025. Tuttavia, in seguito alla pubblicazione del bando sul portale del reclutamento inPA, si è osservato un **numero effettivo di candidature** pari a 29.228, corrispondente a circa dieci volte la previsione stimata. Alla luce di ciò, si è reso necessario richiedere a Formez la **predisposizione** di un **nuovo prospetto dei costi**.

La nuova stima effettuata da Formez prevede **30.000 candidati** per lo svolgimento della prova scritta, e ipotizza un numero di **15.000 candidati** per la prova orale, contemplando l'istituzione di **10 sottocommissioni**, che si rendono necessarie a causa dell'elevato numero di candidati e la complessità delle prove.

La relazione tecnica evidenzia altresì il prospetto dei costi predisposto da Formez e dalla Direzione generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche del Ministero del turismo, qui di seguito riportato:

Esame guide per 30.000 candidati primo anno sede unica con ipotesi dimezzamento orali 15.000 con 10 sottocommissioni	
MACRO VOCI DI SPESA	Totale
A) Progettazione dell'intervento	7.500,00
B) Servizi per la ricezione delle domande	35.000,00
C) Servizi prova scritta	1.100.000,00
C1 Affidamento servizio Global Service - prove scritte	660.000,00
C2 Servizi prove selettive	80.000,00
C3 Commissioni e componenti aggiuntivi lingue straniere	360.000,00
D) Servizi prova orale	500.000,00
D1 Affidamento servizio Global Service	200.000,00
D2 Servizi prove orali	200.000,00
D3 Commissioni e componenti aggiuntivi lingue straniere	100.000,00
E) Attività e servizi trasversali	88.000,00
TOTALE COSTI SELEZIONE	1.730.500,00
TOTALE GENERALE	1.730.500,00
costo pro-capite	57,68

L'articolo 4 qui in commento è finalizzato ad assicurare l'**attuazione della riforma delle guide turistiche**, prevista dalla misura M1C3, Riforma 4.1 "Ordinamento delle professioni delle guide turistiche" del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**. La riforma, attuata con la legge n. 190/2023, si prefigge l'**obiettivo** di definire uno **standard nazionale** per le guide turistiche, definendo con legge i **principi fondamentali** inerenti la professione di guida turistica, nel rispetto dei principi di **ripartizione delle competenze** tra Stato e regioni sanciti dalla Costituzione e dei **vincoli** derivanti dal diritto dell'Unione europea e dagli **obblighi** assunti a livello internazionale.

• **La legge n. 190/2023 di riforma dell'ordinamento delle guide turistiche**

La [legge n. 190 del 13 dicembre 2023](#), precisa l'articolo 1, è volta a **disciplinare la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone i principi fondamentali**. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto di tali principi. Le disposizioni contenute nella legge in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Attività propria della guida turistica, ai sensi dell'articolo 2, è l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate, del significato dei beni che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano. Il fine di tali visite guidate è evidenziare le caratteristiche e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici e paesaggistici del patrimonio nazionale, valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza di tale patrimonio e garantire la qualità delle prestazioni rese.

Elenco nazionale e modalità di accesso alla professione di guida turistica

È istituito, presso il Ministero del turismo, l'**elenco nazionale delle guide turistiche**. Agli iscritti all'elenco è consentito l'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero un tesserino personale di riconoscimento da esibire durante lo svolgimento della professione (art. 5).

L'esercizio della professione di guida turistica e l'iscrizione all'elenco nazionale sono subordinati al superamento di un esame di abilitazione, disciplinato all'articolo 4.

Per sostenere l'esame è necessario aver conseguito il **diploma di istruzione secondaria di secondo grado** o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità.

L'esame di stato è **indetto, con cadenza almeno annuale**, dal Ministero del turismo, e consiste in una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica, riguardanti materie quali **storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo e accessibilità e inclusività dell'offerta turistica, disciplina dei beni culturali e del paesaggio** (quest'ultima introdotta dal decreto ministeriale n. 88/2024), oltre all'accertamento della **conoscenza di almeno una lingua straniera**. Sono esonerati da tale accertamento coloro che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto nella lingua oggetto di accertamento e che, pertanto, si presumono in possesso di adeguate competenze in materia.

L'articolo 6 disciplina l'esercizio in Italia della professione di guida turistica sulla base di **titoli conseguiti all'estero**. I **cittadini dell'UE**, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera già abilitati allo

svolgimento della professione in conformità alla normativa di tali Stati possono svolgere la loro attività in Italia

- **su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione o**
- **in maniera stabile, previa eventuale integrazione della formazione mediante superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, ovvero, a scelta del richiedente, mediante compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di 24 mesi.**

Qualora la qualifica professionale sia stata conseguita in **altri Stati**, la qualifica è riconosciuta previo **superamento di una prova attitudinale** in lingua italiana.

Le prove attitudinali per il riconoscimento delle qualifiche conseguite all'estero sono indette dal Ministero del turismo e consistono nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all'estero sono iscritti in un'**apposita sezione dell'elenco nazionale** delle guide turistiche e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale.

Il Ministero del turismo è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione e a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero.

Le **guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge in esame** vengono iscritte – ai sensi dell'**articolo 13, comma 1** – a domanda, nell'elenco nazionale, senza la necessità di sostenere un nuovo esame di abilitazione o una prova attitudinale. Le guide turistiche già abilitate continuano a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo istitutivo dell'elenco nazionale.

Corsi di specializzazione e di aggiornamento

Le **guide turistiche** iscritte all'elenco nazionale **possono acquisire specializzazioni, tematiche e territoriali**, mediante la partecipazione a corsi autorizzati dal Ministero del turismo (art. 7, comma 1). Il superamento dei corsi di specializzazione, della durata minima di 50 ore, consente l'iscrizione in apposite sezioni dell'elenco nazionale (art. 7, comma 2). Le guide già abilitate in una o più regioni sono iscritte nelle apposite sezioni dell'elenco nazionale recanti la specializzazione tematica e territoriale acquisita (art. 13, comma 2).

Le guide turistiche **sono poi obbligate a frequentare**, con cadenza almeno triennale, **corsi di aggiornamento** autorizzati dal Ministero del turismo (art. 7, comma 3).

L'individuazione degli ambiti e delle modalità di specializzazione e di aggiornamento è rimessa al decreto ministeriale n. 88/2024.

Diritti e doveri delle guide turistiche

Le guide turistiche sono tenute a:

- **esporre** in maniera ben visibile **il tesserino** di riconoscimento (art. 11, comma 1 let. *a*);
- fornire all'utente **informazioni trasparenti sui costi** della prestazione professionale (art. 11, comma 1, lett. *b*).

A tal proposito, l'articolo 10 dispone che i **compensi** per le prestazioni professionali debbano essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Le guide turistiche munite di regolare tesserino personale di riconoscimento hanno il **diritto ad entrare gratuitamente in tutti gli istituti e i luoghi della cultura aperti al pubblico**, di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici, degli enti territoriali o di istituti religiosi, nell'esercizio della propria professione o per finalità di studio e formazione (art. 9). Negli istituti e nei luoghi della cultura aperti al pubblico **non può essere ostacolato l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica** (art. 3, comma 3).

Altre disposizioni

Altre disposizioni contenute nella legge prevedono:

- **sanzioni amministrative** in caso di esercizio abusivo della professione, mancata esposizione del tesserino di riconoscimento, ostacolo all'ingresso da parte di guide turistiche a luoghi o istituti di cultura o altra violazione delle disposizioni contenute nella legge (art. 12);

- la costituzione, da parte dell'ISTAT, di uno specifico **codice ATECO** per le attività inerenti alla professione di guida turistica (art. 8).

- **l'abrogazione** della norma ([l'articolo 3, comma 3, della legge n. 97 del 2013](#)) che prevedeva l'**individuazione di siti di particolare interesse nei quali lo svolgimento della professione di guida turistica avrebbe richiesto una specifica abilitazione** (art. 13, comma 4);

Articolo 4-bis *(Procedure sugli animali a fini scientifici o educativi)*

L'**articolo 4-bis** – inserito al **Senato** – differisce ulteriormente, dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026, il termine di decorrenza di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici o educativi.

In particolare, il differimento concerne⁵:

- la decorrenza del divieto di svolgimento di procedure sugli animali per le ricerche sugli xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) nonché per le ricerche sulle sostanze d'abuso;
- la decorrenza della condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure può essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come "lievi" o "non risveglio". Nella fase transitoria, resta, dunque, ferma la condizione – meno restrittiva – che la procedura successiva sia classificata come "moderata" ovvero come "lieve" o come "non risveglio"⁶.

Al fine di un coordinamento testuale, sembrerebbe opportuno prorogare esplicitamente al 1° gennaio 2026 il termine finale posto dall'ultima parte dell'articolo 42, comma 1, del [D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 26](#), e successive modificazioni – termine concernente anch'esso l'applicabilità della suddetta condizione meno restrittiva sul reimpiego dell'animale –.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 15 e dell'allegato VII del citato D.Lgs. n. 26 del 2014: la procedura è classificata "moderata" qualora essa causi probabilmente dolore, sofferenza o angoscia moderati e di breve durata, ovvero dolore, sofferenza o angoscia lievi e di lunga durata, o qualora essa provochi probabilmente un deterioramento moderato del benessere o delle condizioni generali dell'animale; la procedura è classificata "lieve" qualora essa causi probabilmente dolore, sofferenza o angoscia lievi e di breve durata o qualora non provochi un significativo deterioramento del benessere o delle condizioni generali dell'animale; la

⁵ Il differimento – così come i differimenti precedenti – è posto in forma di novella dell'articolo 42, comma 1, del [D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 26](#), e successive modificazioni.

⁶ In ogni caso, il nuovo impiego dell'animale è subordinato anche alle seguenti condizioni (articolo 16, comma 1, del citato D.Lgs. n. 26 del 2014): l'effettiva gravità delle procedure precedenti era "lieve" o "moderata" (salva la possibile deroga di cui al comma 2 del suddetto articolo 16); è dimostrato che sono stati pienamente ripristinati il benessere e lo stato di salute generale dell'animale; il veterinario designato ha espresso parere positivo, tenuto conto delle esperienze dell'animale nel corso di tutta la sua vita.

locuzione "non risveglio" concerne le procedure condotte interamente in anestesia generale (da cui l'animale non possa riprendere spontaneamente coscienza).

Si ricorda altresì che, ai sensi della definizione generale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del citato D.Lgs. n. 26 del 2014, le procedure in oggetto sono quelle che (svolte a fini scientifici o educativi) possono causare all'animale un livello di dolore, sofferenza, *distress*, danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie. In tale nozione rientra esplicitamente qualsiasi azione che intenda o possa determinare la nascita o la schiusa di un animale o la creazione e il mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata con fenotipo sofferente in queste condizioni, mentre è esclusa dalla definizione la soppressione di animali con il solo fine di impiegarne gli organi o i tessuti.

I divieti e le condizioni oggetto – come termine di decorrenza – del differimento ulteriore di cui al presente **articolo 4-bis** rientrano tra le norme del citato D.Lgs. n. 26 del 2014 in merito alle quali la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (procedura 2016/2013⁷), in quanto costituirebbero misure più restrittive o, in ogni caso, non conformi alla disciplina di cui alla [direttiva 2010/63/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010 (direttiva "sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici"); tali punti specifici del contenzioso, **in conseguenza del termine dilatorio**, attualmente posto, come detto, al 1° luglio 2025 e ulteriormente differito al 1° gennaio 2026 da parte del presente **articolo 4-bis**, concernono norme non ancora in applicazione nell'ordinamento italiano.

Si ricorda altresì che l'articolo 42, comma 2, del citato D.Lgs. n. 26 del 2014, e successive modificazioni, in relazione ai medesimi divieti e condizioni oggetto – come termine di decorrenza – dell'ulteriore differimento di cui al presente **articolo 4-bis**, prevede che il Ministero della salute, avvalendosi del laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna⁸, effettui, entro il 30 giugno di ciascun anno, un monitoraggio sulla effettiva disponibilità di metodi alternativi.

⁷ Nell'ambito di tale procedura la Commissione europea ha emesso un [parere motivato](#) il 15 febbraio 2017.

⁸ Si ricorda che, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 37 del citato D.Lgs. n. 26 del 2014: il laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna costituisce il punto di contatto unico incaricato di fornire consulenza sulla pertinenza normativa e sull'idoneità degli approcci alternativi proposti per gli studi di convalida; questi ultimi studi sono effettuati da laboratori specializzati e qualificati individuati dalla Commissione europea in collaborazione con il Ministero della salute.

Il presente **articolo 4-bis**, in relazione al differimento ivi disposto, fa riferimento alla finalità di assicurare la piena attuazione dell'investimento 2.1 della missione 6, componente 2, del [Piano nazionale di ripresa e resilienza \(PNRR\)](#), investimento relativo al rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 5 *(Misure in materia di parità scolastica)*

L'**articolo 5, comma 1**, stabilisce che non può essere autorizzata l'attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria. L'attivazione della classe collaterale di cui al primo periodo è subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell'ufficio scolastico regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentarsi entro il 31 luglio precedente all'anno scolastico di riferimento. Il **comma 2** abroga una previsione che aveva fatto salve le disposizioni del testo unico in materia di istruzione facenti riferimento agli istituti tecnici e professionali, escludendole da un'abrogazione disposta in precedenza. Per effetto di tale previsione, si determina ora l'abrogazione totale anche di tali disposizioni. Il **comma 3** introduce una specifica disciplina per lo svolgimento degli esami di idoneità che possono essere sostenuti dall'alunno o dallo studente nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Il **comma 4, lettera a)**, abroga la disposizione che aveva chiamato l'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a predisporre un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie. La **lettera b)** rinvia a decorrere **dall'anno scolastico 2025/2026**, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'applicazione, alle scuole paritarie, delle disposizioni sulla redazione della pagella elettronica degli alunni, sulla messa a disposizione della stessa alle famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale nonché sull'adozione dei registri on line e l'invio delle comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico. Tale lettera prevede altresì che le scuole paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione adottano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il protocollo informatico, a decorrere **dall'anno scolastico 2025/2026**.

L'articolo in esame riproduce in larga parte il testo dell'[articolo 16](#) dell'AS 1184 (si veda il testo a fronte più avanti), in relazione al quale si rinvia all'apposita [scheda di lettura](#) del relativo *dossier*.

Nel dettaglio, il **comma 1** inserisce il comma 6-*bis* all'articolo 1 della L. n. 62/2000. Tale disposizione stabilisce che non può essere autorizzata l'attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una [scuola paritaria](#). L'attivazione della classe collaterale di cui al primo periodo è subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell'ufficio scolastico regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentarsi entro il 31 luglio precedente all'anno scolastico di riferimento.

La relazione illustrativa precisa al riguardo che la disposizione, già inserita nel disegno di legge recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese” (A.S. 1184), attualmente in corso di esame parlamentare, ha acquisito carattere di necessità e urgenza a seguito del progressivo aggravamento dei dati concernenti le revoche della parità elaborati dal competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito, che si riportano di seguito.

DATI REVOCHE PARITÀ SCOLASTICA

a.s. 2023/24			
USR	revoche	di cui annullate da Autorità Giudiziaria	totale al netto degli annullamenti
Abruzzo	2	2	0
Basilicata	1	0	1
Calabria	12	0	12
Campania	20	0	20
Emilia Romagna	0	0	0
Friuli VG	0	0	0
Lazio	17	0	17
Liguria	11	0	11
Lombardia	4	0	4
Marche	20	18	2
Molise	0	0	0
Piemonte	15	1	14
Puglia	10	0	10
Sardegna	9	0	9
Sicilia	74	0	74
Toscana	4	0	4
Umbria	3	0	3
Veneto	16	0	16
TOTALI	218	21	197

a.s. 2024/25			
USR	revoche	di cui annullate da Autorità Giudiziaria	totale al netto degli annullamenti
Abruzzo	0	0	0
Basilicata	2	0	2
Calabria	101	0	101
Campania	38	26	12
Emilia Romagna	0	0	0
Friuli VG	2	0	2
Lazio	25	0	25
Liguria	5	0	5
Lombardia	3	0	3
Marche	12	11	1
Molise	0	0	0
Piemonte	10	0	10
Puglia	20	2	18
Sardegna	5	0	5
Sicilia	1	0	1
Toscana	0	0	0
Umbria	6	0	6
Veneto	19	0	19
TOTALI	249	39	210

La relazione tecnica evidenzia che le disposizioni di cui al comma 1 sono volte a meglio definire i requisiti richiesti per il corretto riconoscimento

dello status di parità a singole classi che le scuole non statali richiedano di attivare.

<p>NUMERO DELLE SCUOLE PARITARIE, RIFERITO ALL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024: 11.669 (Dati in possesso della Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica del Ministero dell'istruzione e del merito)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • n. 8.146 scuole dell'infanzia • n. 1.331 scuole primarie • n. 607 scuole secondarie di primo grado • n. 1.585 scuole secondarie di secondo grado
<p>FONDI</p>
<p>I fondi complessivamente destinati nell'anno 2024 alle scuole paritarie sono € 703.730.089 di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 500.330.089,00 sul cap. 1477 piano gestionale 1, “Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle D’Aosta”, a favore delle scuole paritarie di ogni ordine e grado; - € 113.400.000,00 sul cap. 1477 piano gestionale 2, “Contributi alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in proporzione agli alunni con disabilità”, destinati agli allievi diversamente abili; - € 90.000.000,00 sul capitolo di spesa 1477, piano gestionale 9, “Contributo a favore delle scuole dell’infanzia paritarie”, a favore esclusivamente delle scuole dell’infanzia paritarie.

Si ricorda che la L. 62/2000 detta norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione. L'articolo 1, al comma 1, stabilisce che il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. Secondo il comma 2, si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.

In particolare, uno dei requisiti il cui possesso è necessario per il riconoscimento della parità consiste nell'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe (articolo 1, comma 4, lettera f)).

Il **comma 2**, mantenendo fermo quanto previsto dall'articolo 31, comma 2, del d.lgs. n. 226/2005, abroga l'articolo 13, comma 8-ter, del D.L. n. 7/2007 (L. n. 40/2007).

Il comma 8-ter di cui qui si dispone l'abrogazione aveva a sua volta fatto salve, escludendole dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del d.lgs. n. 226/2005, le disposizioni del testo unico in materia di istruzione (d.lgs. n. 297/1994), che facevano riferimento agli istituti tecnici e professionali.

L'articolo 31, comma 2, del d.lgs. n. 226/2005 ha individuato un gruppo di disposizioni del predetto testo unico in materia di istruzione, le quali dovevano continuare ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, rinviandone la definitiva abrogazione a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi.

Le disposizioni in questione sono: l'articolo 82, esclusi i commi 3 e 4; l'articolo 191, escluso il comma 7; l'articolo 192, esclusi i commi 3, 4, 9, 10, e 11; gli articoli 193, 194, 195, 196, 198, 199 e 206.

Secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa, tra le norme di cui, per effetto della presente disposizione legislativa, si ripristina l'abrogazione totale, si rinvengono, in particolare, quelle recate ai commi 5 e 6 dell'articolo 192 del decreto legislativo 297 del 1994, che riguardano, rispettivamente: la possibilità di sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di tipo diverso; la disciplina degli esami di idoneità. Stante l'esigenza di prevedere una nuova disciplina degli esami di idoneità valevole per qualsiasi istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione (vedi il comma 3 del presente articolo), la disposizione normativa di cui al presente comma 2 ripristina l'efficacia abrogativa "totale" dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005, con la conseguente abrogazione anche delle norme di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 192.

Il **comma 3** aggiunge tre ulteriori periodi al comma 4 dell'articolo 192 del testo unico in materia di istruzione (d.lgs. n. 297/1994), mediante i quali si stabilisce che l'alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di

idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici. Si demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la definizione delle tempistiche e delle modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento. Per la partecipazione alla commissione di esame di cui al comma in esame non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il **comma 4** reca alcune novelle all'articolo 7 del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012).

La **lettera a)** abroga il comma 27.

Tale disposizione ha chiamato l'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a predisporre entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in questione un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie.

La relazione illustrativa fa presente che tale finalità, tuttavia, non ha trovato attuazione in tutte le scuole, alcune delle quali continuano ad avvalersi ancora di strumenti cartacei, stante la mancata adozione, ad oggi, del suddetto Piano. Per tali motivazioni si rende necessario abrogare la disposizione in parola, rimuovendo in tal modo un presupposto, vale a dire la mancata adozione del Piano, che consente di fatto ad alcuni istituti scolastici di non adottare ancora la pagella elettronica, il registro on line e il protocollo informatico. Si precisa, infine, che da un punto di vista sistematico lo strumento del Piano risulta comunque superato dall'evoluzione della disciplina in materia di semplificazione e dematerializzazione delle procedure amministrative, contenute in plurime disposizioni di legge, aventi natura ormai ben più cogente di quella che potrebbe essere declinata dal Piano medesimo.

La **lettera b)** introduce i commi 31-*bis* e 31-*ter*.

Il comma 31-*bis* rinvia a decorrere **dall'anno scolastico 2025/2026**, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'applicazione, alle scuole paritarie, delle disposizioni sulla redazione della pagella elettronica degli alunni, sulla messa a disposizione della stessa alle famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale nonché sull'adozione dei registri on line e l'invio delle comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.

Si tratta in particolare delle seguenti disposizioni dell'articolo 7 del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012).

Il comma 29 prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico. Il comma 30 stabilisce che la pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico. Il comma 31 dispone che a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.

Il comma 31-*ter* prevede che le scuole paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione adottano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il protocollo informatico, a decorrere **dall'anno scolastico 2025/2026**.

La previsione del rinvio dell'applicazione di dette disposizioni a decorrere **dall'anno scolastico 2025/2026** (in luogo dell'iniziale riferimento all'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore "della presente disposizione") è stata introdotta al Senato, in recepimento del [parere](#) espresso dal Comitato per la legislazione nella seduta n. 54 del 23 aprile 2025.

<p style="text-align: center;">AS 1184</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese</p>	<p style="text-align: center;">AS 1445</p> <p style="text-align: center;">Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026</p>
<p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p style="text-align: center;">(Misure in materia di parità scolastica)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;">(Misure in materia di parità scolastica)</p>
<p>1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 6 è inserito il seguente:</p> <p>«6-bis. Non può essere autorizzata l'attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria. L'attivazione della classe collaterale di cui al primo periodo è subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell'ufficio scolastico regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentarsi entro il 31 luglio precedente all'anno scolastico di riferimento».</p>	<p>1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 6 è inserito il seguente:</p> <p>«6-bis. Non può essere autorizzata l'attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria. L'attivazione della classe collaterale di cui al primo periodo è subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell'Ufficio scolastico regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentare entro il 31 luglio precedente all'anno scolastico di riferimento.».</p>
<p>2. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, l'articolo 13, comma 8-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è abrogato.</p>	<p>2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, l'articolo 13, comma 8-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è abrogato.</p>
<p>3. All'articolo 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:</p> <p>«L'alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'ufficio scolastico regionale.</p> <p>Con decreto del Ministro</p>	<p>3. All'articolo 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:</p> <p>«L'alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici.</p>

<p>dell'istruzione e del merito, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento ».</p>	<p>Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento. Per la partecipazione alla commissione di esame di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».</p>
<p>4. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>4. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) il comma 27 è abrogato;</p>	<p>a) il comma 27 è abrogato;</p>
<p>b) dopo il comma 31, sono inseriti i seguenti:</p>	<p>b) dopo il comma 31, sono inseriti i seguenti:</p>
<p>«31-<i>bis</i>. Le disposizioni di cui ai commi 29, 30 e 31 si applicano alle scuole paritarie a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>	<p>«31-<i>bis</i>. Le disposizioni di cui ai commi 29, 30 e 31 si applicano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alle scuole paritarie a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.</p>
<p>31-<i>ter</i>. Le scuole paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione adottano il protocollo informatico, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione ».</p>	<p>31-<i>ter</i>. Le scuole paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione adottano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il protocollo informatico, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.».</p>

Articolo 6 *(Misure urgenti in materia di welfare studentesco)*

L'**articolo 6, comma 1**, incrementa di 1 milione di euro, per l'anno 2025, e di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, la dotazione dello stanziamento per la fornitura, gratuita o semigratuita, dei libri di testo a favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti.

Il **comma 1-bis, inserito dal Senato**, modifica i requisiti per l'erogazione del contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti universitari fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato. In particolare, la **lettera a) n. 1)** specifica che, fermi restando i requisiti dell'appartenenza a un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 20.000 euro e della mancata percezione di altri contributi pubblici per l'alloggio, gli studenti fuori sede devono essere iscritti alle università statali "non aventi carattere residenziale", non devono essere iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno e, nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, devono aver conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo devono aver conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi. In base alla **lettera a) n. 2)** gli ultimi due requisiti non sono richiesti per gli studenti con disabilità. Inoltre, non accedono al fondo per il sostegno agli studenti fuori sede gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario. La **lettera b)** modifica la procedura di adozione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca cui è demandata la disciplina delle modalità e dei criteri di erogazione delle risorse del fondo finalizzato a corrispondere il predetto contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede, espungendo la previsione relativa all'acquisizione del concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e prevedendo invece che esso sia ora solo "sentito". Il **comma 1-ter, inserito dal Senato**, incrementa di 9,5 milioni di euro per il 2025 il fondo predetto, recando la clausola di copertura dei relativi oneri.

Nel dettaglio, la disposizione in esame inserisce il comma *5-ter* all'articolo 23 del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012). Il comma così inserito incrementa l'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dello stesso articolo

23 di 1 milione di euro per il 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa, la dotazione in questione, per effetto di detto incremento, risulta pari, complessivamente, a 137 milioni di euro per il 2025, e a 139 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Si ricorda che il comma 5 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012), al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998, autorizza la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

In proposito, l'articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998, occupandosi della fornitura gratuita dei libri di testo, dispone che nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998 (recante la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate), in quanto compatibili, con le necessarie semplificazioni ed integrazioni.

Le categorie degli aventi diritto al beneficio sono state individuate, in particolare, con il [DPCM n. 320 del 5 agosto 1999](#), successivamente modificato e integrato dal [DPCM n. 226 del 4 luglio 2000](#) e dal [DPCM n. 211 del 6 aprile 2006](#).

Il comma 2 del medesimo articolo 27 della legge n. 448 del 1998 stabilisce inoltre che le regioni, nel quadro dei principi dettati dal comma 1, disciplinano le modalità di ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti. Da ultimo, si segnala il [Decreto Direttoriale n. 309 del 16 febbraio 2024](#) di "Erogazione fondi alle Regioni per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori per l'anno scolastico 2024-2025".

Inoltre, si ricorda che l'articolo 1, comma 628, della legge n. 296 del 2006 ha disposto che la gratuità parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998 è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore.

Successivamente, l'articolo 11, comma 1, del D.L. n. 160/2024 (L. n. 199/2024), inserendo il comma 5-bis all'articolo 23 del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012), ha incrementato di 4 milioni di euro per il 2024 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 in materia di fornitura di libri a titolo parzialmente o totalmente gratuito agli alunni che adempiono l'obbligo

scolastico e che siano in possesso dei requisiti richiesti. Infine, l'articolo 14-*ter*, comma 2, del D.L. n. 71/2024 (L. n. 106/2024), mediante una novella all'articolo 23, comma 5, del D.L. n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012), ha incrementato la suddetta autorizzazione di spesa di 3 milioni di euro, a decorrere dal 2025.

Per ulteriori approfondimenti si veda la [Relazione concernente: "Il sostegno alle famiglie per il diritto allo studio"](#) della Corte dei conti, pp. 31-37.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione in esame, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 2,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;

b) quanto a 200.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440;

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440 ha istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo denominato Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

c) quanto a 97.000 euro per l'anno 2026, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

La lettera c) è stata riformulata nei termini anzidetti da un **emendamento** approvato nel corso dell'esame al Senato **per recepire** il [parere](#) espresso dal Comitato per la legislazione nella seduta n. 54 del 23 aprile 2025.

I commi 1-bis e 1-ter sono stati introdotti nel corso dell'esame al Senato.

Il comma 1-*bis* novella i commi 526 e 527 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020).

Il comma 526, nel testo attualmente vigente, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una

dotazione di 15 milioni di euro per il 2021 al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente - ISEE non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio; il fondo è finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.

Il comma 527 attualmente in vigore demanda a decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalità e dei criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio. A tale disposizione è stata data attuazione con il D.M. 30 luglio 2021, n. 1013 e il D.M. 11 settembre 2023, n. 1224.

La **lettera a) n. 1)** novella il primo periodo del comma 526 specificando che, fermi restando i requisiti dell'appartenenza a un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 20.000 euro e della mancata percezione di altri contributi pubblici per l'alloggio, gli studenti fuori sede:

- devono essere iscritti alle università statali “non aventi carattere residenziale”;
- devono rispettare i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge di bilancio per il 2017 (L. n. 232/2016).

Tali requisiti consistono nel non essere iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno (lettera b) e, nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, nell'aver conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo nell'aver conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi (lettera c).

La **lettera a) n. 2)** aggiunge due ulteriori periodi al comma 526. In base al primo, i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge n. 232/2016 non sono richiesti per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della L. n. 104/1992.

Secondo la disposizione sopra richiamata, è persona con disabilità colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Il secondo periodo stabilisce che non accedono al fondo per il sostegno agli studenti fuori sede gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario.

La **lettera b)**, nel novellare il comma 527, modifica la procedura di adozione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca cui è demandata la disciplina delle modalità e dei criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, espungendo la previsione relativa all'acquisizione del concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e prevedendo invece che esso sia ora solo "sentito".

Il **comma 1-ter** incrementa di 9,5 milioni di euro per il 2025 il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge n. 178/2020.

Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Come sopra ricordato, la dotazione iniziale del fondo era di 15 milioni di euro per il 2021. Esso è stato più volte rifinanziato. La legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), all'articolo 1, comma 580, ha rifinanziato il fondo, per 4 milioni di euro per l'anno 2023 e per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Successivamente, l'art. 16-bis, comma 1, del D.L. n. 71/2024 (L. n. 106/2024), lo ha incrementato di 10,3 milioni di euro, per il 2024 e, infine, l'art. 1, comma 120, della legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207/2024) lo ha incrementato di 1 milione di euro per il 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il fondo è allocato sul capitolo 1815 dello [stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca](#) e presenta disponibilità in termini di competenza e cassa pari a 6,7 mln di euro per il 2025 e a 7,7 mln di euro per il 2026 e il 2027.

Come si evince dalla [Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2023, volume II, Tomo II](#), p. 103, la legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 526 e 527) ha istituito il Fondo per le spese di locazione degli studenti universitari fuori sede (cap. 1815), con uno stanziamento di 15 milioni che ha consentito di rimborsare un importo pro-capite pari a 1.570 euro a 10.000 studenti. Il Fondo è stato rifinanziato dalla legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 580) con risorse pari a 4 milioni per il 2023 e 6 milioni a decorrere dal 2024. Il Ministero riferisce che i 4 milioni del 2023 sono stati ripartiti, con d.d. n. 2347 del 27 dicembre 2023, agli atenei, i quali hanno rimborsato le richieste di 14.000 studenti con un importo medio pro-capite pari a 280 euro circa. Pertanto, emerge che, fermi restando i criteri fissati per gli aventi diritto, appaiono esigue le risorse del fondo.

Articolo 6-bis
(Misure urgenti in materia di Carta del docente)

L'**articolo 6-bis**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, introduce misure in materia di **Carta del docente**. In particolare, al **comma 1**, introduce un'ulteriore possibilità di utilizzo della Carta, stabilendo che essa possa essere impiegata anche per la fruizione di **prodotti dell'editoria audiovisiva**. Il medesimo comma prevede, inoltre, che i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché l'importo nominale della stessa siano stabiliti con **decreto** a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, mentre per quanto riguarda l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri già definiti. Dispone, inoltre, che i **soggetti presso i quali è utilizzata la Carta** del docente, ai fini del pagamento del credito maturato, trasmettono la fattura, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, entro 90 giorni dalla data di validazione dei relativi buoni, mentre ai fini del pagamento dei crediti maturati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento, a mente del **comma 2**, gli stessi soggetti trasmettono la fattura relativa ai buoni validati entro tale data, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento.

L'**articolo 6-bis**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, introduce misure in materia di **Carta del docente**.

Si ricorda in via preliminare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 121, della [legge n. 107 del 2015](#), al fine di sostenere la **formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali**, è stata istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123 del medesimo articolo, la **Carta elettronica** per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (Carta del docente).

In virtù del secondo periodo del medesimo comma, la Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di *hardware* e *software*, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione e del merito, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi *post lauream* o a *master* universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle

scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al successivo comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

I **criteri** e le **modalità di assegnazione** della Carta nonché annualmente l'**importo nominale** della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In base all'articolo 1, **comma 122**, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministero dell'istruzione e del merito) e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti i **criteri** e le **modalità di assegnazione e utilizzo** della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.

In **attuazione** di quanto disposto da tale comma, è stato emanato il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2016](#), recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.

Il **comma 122-bis**, al fine di rafforzare la capacità di programmazione, monitoraggio e valutazione della spesa, in coerenza con quanto previsto nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, entro il mese di settembre di ogni anno, il Ministero dell'istruzione e del merito trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sul monitoraggio dell'utilizzo della Carta di cui al comma 121.

Infine, in base al **comma 123**, per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381.137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015, più volte **rideterminata nel corso degli anni**.

Nel **vigente stato di previsione** del Ministero dell'istruzione e del merito le risorse destinate alle spese per l'aggiornamento e la formazione del docente tramite la carta sono oggi appostate ai capitoli 2173/6 (istruzione primaria), 2174/6 (istruzione secondaria di primo grado), 2175/6 (istruzione prescolastica), 2164/6 (istruzione secondaria di secondo grado), per una dotazione di competenza totale di **395.936.321 euro sul 2025**.

Venendo all'analisi della disposizione, il **comma 1** dell'articolo 6-*bis* oggetto di odierno esame, con le lettere *a*) e *b*), interviene sull'articolo 1 della [legge 13 luglio 2015, n. 107](#) (c.d. Buona scuola) modificando il comma 121 e inserendo il comma 123-*bis*.

Più nello specifico, la **lettera a)** interviene sul **comma 121** mediante la modifica del **secondo** e del **quarto periodo**, nonché inserendo un **quinto periodo**.

Nel **testo vigente**, come ricordato, il **secondo periodo** del comma 121 elenca i casi in cui la Carta del docente può essere utilizzata. Il **quarto periodo** del medesimo comma statuisce che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definiti i **criteri** e le **modalità di assegnazione** della Carta nonché annualmente l'**importo nominale** della stessa sulla base del numero dei docenti e delle risorse di cui al successivo comma 123.

Ora, la **disposizione in esame** introduce un'ulteriore possibilità di utilizzo della Carta, stabilendo che essa possa essere impiegata anche per la fruizione di **prodotti dell'editoria audiovisiva**.

Essa prevede, inoltre, che i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché l'importo nominale della stessa siano stabiliti con decreto **“a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026”**.

Per quanto riguarda l'**anno scolastico 2024/2025**, invece, a mente dell'introducendo quinto periodo, **“continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”**.

In proposito, si ricorda che, come anticipato preliminarmente, in **attuazione** di quanto disposto dal menzionato comma 122, è stato emanato il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2016](#), recante la **“Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”**.

La **lettera b)** del comma 1 dell'**articolo 6-bis** in commento, come anticipato, inserisce il **comma 123-bis** all'articolo 1 della [legge n. 107 del 2015](#), in base al quale i **soggetti presso i quali è utilizzata la Carta** del docente, ai fini del pagamento del credito maturato, trasmettono la fattura, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, entro 90 giorni dalla data di validazione dei relativi buoni.

In proposito, si ricorda che gli **esercenti** possono fornire i beni o servizi appartenenti alle categorie previste dalla legge previa registrazione al servizio carta del docente nell'area prevista sul portale del Ministero dell'istruzione e del merito. Con la registrazione si è inseriti nell'elenco degli esercenti accreditati per la carta del docente disponibile sul portale dedicato e in continuo aggiornamento.

Per ottenere il pagamento dei buoni validati, l'esercente deve provvedere a emettere corrispondenti fatture elettroniche nei confronti della pubblica amministrazione usando la piattaforma di fatturazione elettronica della PA,

seguendo le istruzioni indicate in apposite linee guida per la fatturazione contenute nella [Guida alla Carta del docente per gli esercenti](#).

Il **comma 2** dell'**articolo 6-bis** in esame, ai fini del pagamento dei crediti maturati **prima della data di entrata in vigore** della legge di conversione del decreto-legge in commento, stabilisce che i **soggetti presso i quali è utilizzata la Carta** trasmettono la fattura relativa ai buoni validati entro tale data, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Articolo 7

(Disposizioni urgenti in materia di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

L'**articolo 7**, costituito da un unico comma, estende fino agli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 la possibilità (in precedenza prevista fino all'a.s. 2024/2025) di conferire in via straordinaria incarichi temporanei per l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia.

Come sopra anticipato, l'articolo 7, modificando l'art. 2-ter, comma 1, primo periodo, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020), al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie, estende anche agli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 la possibilità (in precedenza prevista fino all'a.s. 2024/2025) di conferire in via straordinaria incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del d.lgs. 65/2017, a condizione che si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei – come dispone lo stesso art. 2-ter, comma 1, secondo periodo, del D.L. 22/2020 – non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, la *ratio* della norma è quella di garantire un adeguato livello di risposta da parte della rete dei servizi ai bisogni di carattere socio-educativo delle famiglie ed evitare che la possibile carenza di operatori muniti del prescritto titolo di abilitazione possa influire sulla capacità di offerta dei servizi.

La relazione tecnica evidenzia inoltre che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto non determina alcun aggravio di spesa, considerato che trattasi di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie il cui personale è a carico dell'ente gestore.

Si ricorda che l'art. 2-ter del D.L. 22/2020, ferma la medesima disciplina, si riferiva inizialmente all'anno scolastico 2020-2021. Sono successivamente intervenute diverse proroghe, disposte, in ordine di tempo, dall'art. 58, comma 2, lettera c), del D.L. 73/2021, dall'art. 10-ter, comma 1, del D.L. 44/2021, dall'art. 5, comma 3-*quater*, del D.L. 228/2021, dall'art. 5, comma 8, del D.L. 198 del 2022 e dall'art. 10, comma 2-*quinquies*, del D.L. n. 132/2023. Occorre peraltro segnalare che analoga possibilità era stata ancor

prima consentita, in via transitoria, per l'anno scolastico 2019/2020, ai sensi dell'art. 1-*sexies* del D.L. 126/2019.

Quanto all'ambito di applicazione, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 65/2017 il sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini della fascia 0-6 anni si articola in servizi educativi per l'infanzia (entro cui, a loro volta, sono compresi asili nidi e micronidi per i bambini da 3 a 36 mesi e sezioni primavera per i bambini con un'età compresa tra 24 e 36 mesi) e scuole dell'infanzia per i bambini da 36 a 72 mesi.

Con riferimento al titolo di accesso, l'art. 14, comma 3, del d.lgs. 65/2017 ha previsto che, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019. Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 65/2017, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019. Le modalità di svolgimento del corso di specializzazione sono state definite con il [D.M. 378 del 9 maggio 2018.](#)

Articolo 8

(Disposizioni urgenti per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile)

L'**articolo 8** prevede che risorse pari a **1 milione di euro**, per l'esercizio finanziario **2025**, iscritte sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, siano utilizzate per la definizione di percorsi di **formazione e informazione destinati ai docenti** per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile.

L'**articolo in commento**, composto da un unico comma, stabilisce che le risorse, pari a **1 milione di euro**, per l'esercizio finanziario **2025**, iscritte sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 1, comma 186, della [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#), siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere **riassegnate** allo stato di previsione del **Ministero dell'istruzione e del merito**, per la definizione di **percorsi di formazione e informazione** destinati ai **docenti** delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, finalizzati alla **prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti**, delle **dipendenze comportamentali** e del **disagio giovanile**.

La norma in commento, come evidenziato nella **relazione illustrativa**, interviene in materia di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile. La finalità della norma è quella di **rafforzare l'attività di prevenzione svolta dalla scuola**, luogo per definizione deputato ad "accompagnare e guidare i giovani nel loro percorso di formazione e crescita personale".

A tal proposito la medesima relazione afferma che negli ultimi anni, "il **Ministero dell'istruzione e del merito** ha promosso numerose **iniziative di informazione e sensibilizzazione** rivolte agli studenti, volte a evidenziare i rischi connessi all'uso di sostanze stupefacenti e alle dipendenze comportamentali. Tuttavia, per rendere più efficace l'azione di prevenzione e supporto, appare necessario affiancare a queste iniziative una **formazione strutturata per i docenti**, affinando le loro competenze nell'intercettare tempestivamente eventuali segnali di disagio e nell'adottare strategie adeguate di intervento". A tali specifiche finalità la norma in commento devolve parte delle risorse del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

Il **Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga**, come sopra ricordato, è stato istituito dalla [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#), articolo 1, comma 186 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il

successivo trasferimento al bilancio autonomo della **Presidenza del Consiglio dei ministri**. Nel Fondo confluiscono anche le risorse di cui all'[articolo 127](#) del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#). All'interno del [bilancio di previsione per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027](#), il Fondo è appostato sul capitolo 776, di competenza del centro di responsabilità 14 - [Dipartimento per le politiche antidroga](#), e presenta una **dotazione complessiva**, per l'anno **2025**, di **4.750.000 euro**.

Le **risorse** del Fondo, come previsto dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 aprile 2024](#) sono destinate al **finanziamento di progetti, interventi, attività** in materia di **riduzione della domanda di droga**, con particolare riferimento ai **giovani**.

La relazione illustrativa evidenzia inoltre che “la [Relazione al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia del 2024](#), presentata dal [Dipartimento per le politiche antidroga](#) della Presidenza del Consiglio dei ministri, riporta **dati preoccupanti**, riferiti all'anno 2023, non solo riguardo all'**uso di sostanze stupefacenti** da parte dei giovani, ma anche allo **sviluppo di nuove forme di dipendenza** (da social, da smartphone, da giochi on line)”.

La disamina della relazione conferma il **trend in crescita del consumo di sostanze psicoattive tra i giovani**, ad eccezione della cannabis che ha visto una flessione nella prevalenza dei consumi rispetto al 2022, passando dal 23,7% al 22,2%.

Aumentano, infatti, le percentuali di **studenti tra i 15 e i 19 anni**, rispetto all'anno 2022, che riferiscono di aver **usato almeno una volta** nel corso dell'anno cocaina (dall'1,8% al 2,2%), stimolanti (dal 2,1% al 2,9%), allucinogeni (dall'1,6% al 2%) e Nuove Sostanze Psicoattive (dal 5,8% al 6,4%).

Aumenta anche la **percentuale di minorenni segnalati** per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale (articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) che si attesta nel 2023 intorno al **12%** delle persone segnalate, tornando ai livelli pre-pandemici e raggiungendo il **valore più alto mai registrato**. Un altro indicatore che va nella medesima direzione è quello relativo al numero di **minorenni denunciati** all'Autorità Giudiziaria per **reati penali droga-correlati** che, rispetto al 2022, registra un **+10%**: 1.246 giovani under-18, pari al 4,5% delle persone denunciate a livello nazionale.

Accanto all'aumento dei consumi, dunque, si osserva anche l'aumento del coinvolgimento dei minorenni nell'ambito della **produzione**, del **traffico** e della **detenzione illecita** di sostanze stupefacenti.

Articolo 9

(Misure urgenti in materia di procedure di reclutamento di funzionari del Ministero dell'istruzione e del merito)

L'**articolo 9**, al **comma 1**, modifica la disciplina del **concorso** pubblico per i funzionari da destinare agli **uffici scolastici regionali** autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione e del merito dall'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Le modifiche introdotte prevedono lo **svolgimento** del concorso **su base territoriale** e il supporto della **commissione** per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (**RIPAM**) per l'espletamento della procedura. Al **comma 2**, si provvede alla **copertura finanziaria** dei maggiori oneri conseguenti alla regionalizzazione della procedura concorsuale.

La disposizione in commento modifica l'**articolo 1, comma 568** della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#) (legge di bilancio per il 2025), recante la disciplina di una procedura di **reclutamento di funzionari** del Ministero dell'istruzione e del merito.

La **norma novellata**, nella **versione previgente**, autorizzava il Ministero dell'istruzione e del merito a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno **2025**, di **101 unità di personale non dirigenziale** da inquadrare nell'Area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto funzioni centrali, da destinare agli **uffici scolastici regionali**, al fine di garantire, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il supporto alle istituzioni scolastiche nell'espletamento delle attività in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, anche mediante lo svolgimento delle attività di **gestione centralizzata delle committenze**, disciplinate dall'[articolo 62](#) del codice dei contratti pubblici, di cui al [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#). Per lo svolgimento della **procedura concorsuale**, appena descritta, si prevedeva l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo [35-quater](#), comma 3-bis, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (vedi *infra*).

L'**articolo in commento**, al **comma 1**, novella la disciplina appena descritta, prevedendo, in primo luogo (al numero 1)) che il **concorso pubblico** in questione si svolga **su base territoriale**, ed in secondo luogo (al numero 2)) che per la sua organizzazione il Ministero possa anche avvalersi della **commissione** per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (cosiddetta "Commissione

RIPAM”), di cui [all’articolo 35, comma 5](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#).

La **relazione illustrativa** spiega le motivazioni alla base delle modifiche normative in esame.

Quanto alla prima modifica, la **scelta** di svolgere la procedura concorsuale su **base regionale** è “volta a scongiurare l’elevato **rischio di rinunce** da parte di quei candidati che, nel caso di un’unica graduatoria nazionale, pur risultando vincitori, non riescano ad ottenere un **posto** nella **regione** di proprio interesse”.

Quanto alla seconda modifica, la scelta di avvalersi della **Commissione RIPAM** per l’espletamento della procedura concorsuale deriva “dalla necessità di garantire, in tempi brevi, l’**efficiente svolgimento** di una **procedura concorsuale complessa** e di **rilevante impatto**, in quanto volta al reclutamento di funzionari da destinare alle attività di supporto nella delicata materia degli affidamenti pubblici in tempo utile per il prossimo anno scolastico in occasione del quale verrà meno l’attuale deroga riconosciuta dall’ANAC per le nuove modalità di qualificazione quali stazioni appaltanti in capo alle scuole con conseguente necessità che tali incombenti ricadano sugli **USR**, in conformità alla recente riorganizzazione ministeriale ([decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 30 ottobre 2024](#))”.

Si precisa che la **deroga** in questione, volta consentire alle singole istituzioni scolastiche di procedere autonomamente all’acquisizione dei CIG per gli appalti di importo superiore a 140.000 euro, è stata concessa da ANAC con [nota del 9 dicembre 2024](#), nelle more del completamento della **riorganizzazione degli USR** in corso, **fino al 31 maggio 2025**, ed esclusivamente in riguardo ai CIG concernenti “Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica”, “Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini”, “Organizzazione di viaggi tutto compreso”, “Vendita di biglietti di viaggio e di servizi di viaggio tutto compreso”, “Servizi relativi all’organizzazione di viaggi” e “Servizi di gestione viaggi”.

Quanto alla riorganizzazione degli USR in corso, si ricorda che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 30 ottobre 2024, con cui si è proceduto ad apportare talune modifiche al vigente regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208](#), ha, tra l’altro, modificato la **disciplina degli uffici scolastici regionali**, prevedendo che essi svolgono attività di consulenza e supporto organizzativo e amministrativo alle istituzioni scolastiche e educative in materia di **affidamento ed esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture**, anche mediante lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in qualità di **stazione appaltante qualificata**, di cui possono avvalersi le medesime istituzioni.

Per quanto concerne la **Commissione** per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (**RIPAM**), si ricorda che essa è regolamentata dall’articolo [35, comma 5](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001,](#)

[n. 165](#). Nominata con decreto del **Ministro per la pubblica amministrazione**, è **composta** dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati.

La Commissione, tra le **funzioni e i compiti ad essa affidati**: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'**Associazione Fornez PA**, che può essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei concorsi.

In ordine allo **svolgimento** della **procedura concorsuale** oggetto della disposizione in commento, si ricorda che l'articolo [35-quater](#), comma 3-bis del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#) (c.d. Testo unico del pubblico impiego), a cui fa riferimento la **norma novellata**, stabilisce che, fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a), dell'articolo [35 quater](#), che prevede almeno una prova scritta e la prova orale, i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della **sola prova scritta**, dando così luogo ad una procedura di reclutamento semplificata.

Per completezza, si riporta la disciplina ordinaria che regola il **procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale**, di cui al citato articolo [35 quater](#) **comma 1**, il quale prevede che i concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (**RIPAM**), ed esclusi quelli relativi al personale in regime di diritto pubblico, prevedono:

a) l'espletamento di **almeno una prova scritta**, anche a contenuto teorico-pratico, e di **una prova orale**, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37 del medesimo decreto legislativo. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'[articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999](#). Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono

contemperare l'ampiezza e la profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 2 del medesimo articolo;

b) l'**utilizzo di strumenti informatici e digitali** e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

c) che le prove di esame possano essere precedute da **forme di preselezione** con **test** predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possano riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla lettera a), indicate nel bando;

d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia selettiva più conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti, anche presso la stessa amministrazione, ovvero le abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'[articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68](#). Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di **valutazione dei titoli** legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;

f) che i **titoli** e l'eventuale **esperienza professionale**, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

Il **comma 2** della **norma** in commento stabilisce che ai **maggiori oneri** derivanti dallo svolgimento della procedura concorsuale con le modalità di cui al comma 1, pari a **1.620.000 euro** per l'anno **2025**, si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche** di cui all'[articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

Sul punto, la **relazione illustrativa** precisa che i maggiori oneri previsti sono **“conseguenti alla regionalizzazione della procedura concorsuale**, rispetto alla originaria impostazione centralizzata”. La riduzione del **Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche** avverrà **solo** per il **2025** e garantirà in ogni caso il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del comma 569 della legge di bilancio per il 2025, la procedura concorsuale beneficia già di uno stanziamento, appositamente destinato all'organizzazione della procedura concorsuale, pari a **200.000 euro** per l'anno 2025.

La relazione evidenzia inoltre che l'**incremento** delle **spese stimate** derivi dalla **complessità** della **procedura concorsuale**, dalla capillarità territoriale e dalla platea di potenziali candidati. Rispetto a tale ultimo elemento, si prevede la partecipazione di circa **55.000 candidati**, anche sulla base del confronto con l'ultima procedura concorsuale espletata per il reclutamento di 304 funzionari.

I maggiori oneri sono, dunque, quantificati per la copertura dei **costi relativi ai servizi** che si prevede saranno **affidati a un soggetto esterno accreditato** e che riguardano: implementazione del portale inPA per la raccolta delle candidature; predisposizione di una banca dati dei quesiti oggetto della prova sia tematici sia di lingua inglese; organizzazione e gestione della prova scritta (allestimento dei locali individuati per lo svolgimento della prova, predisposizione delle apparecchiature informatiche, identificazione dei candidati, vigilanza nelle sale d'esame, personale d'ausilio ai candidati bisognosi di supporto; assistenza alle commissioni di concorso per la valutazione titoli e stesura della graduatoria finale); supporto tecnico e organizzativo alla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova scritta; accesso agli atti *online* da parte dei candidati.

Il **Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche** è stato istituito (assieme al Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato), dall'[articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), a decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali. Rideterminato più volte nel corso degli anni, è iscritto sui distinti **capitoli 1194, 1195, 1196, 1204 e 2394** dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

La **relazione tecnica** precisa che l'impiego di risorse pari a 1.620.000 euro del fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche **deve ritenersi sostenibile** rispetto alle finalità del fondo, il cui livello di finanziamento resta, anche dopo questo utilizzo, comunque superiore rispetto agli anni precedenti.

Articolo 9-bis
(Misure urgenti in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione)

L'**articolo 9-bis**, introdotto al **Senato**, **modifica la disciplina** che riguarda la **nomina del direttore generale** dell'[Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione](#) (INVALSI), al fine di adeguare l'organizzazione del predetto istituto alle maggiori responsabilità derivanti dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La disposizione in commento, introdotta al **Senato**, interviene con una novella sul [decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286](#), sostituendone in particolare l'[articolo 8](#), comma 3, che regola la **nomina del direttore generale** dell'[Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione](#) (INVALSI), al fine di adeguare l'organizzazione dell'Istituto medesimo alle maggiori responsabilità derivanti dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'**articolo 8 comma 3**, a **legislazione vigente**, prevede che il direttore generale sia scelto tra persone di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza amministrativa e gestionale. Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato e l'incarico è conferito dal Presidente, previa delibera del Comitato di indirizzo, per un arco temporale non superiore ad un triennio, con possibilità di rinnovo. In ogni caso l'incarico cessa, se non rinnovato, decorsi novanta giorni dalla scadenza dell'incarico del Presidente.

La **disposizione in esame** **sostituisce il suddetto comma 3**, prevedendo che il direttore generale sia scelto, sulla base di **un avviso pubblico**, tra persone di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza amministrativa e gestionale. Il direttore generale è assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, al quale si applica il **trattamento giuridico ed economico** previsto per i **dirigenti di livello generale** del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al **personale dell'area istruzione e ricerca**. Il relativo incarico di dirigente di livello generale è conferito dal Presidente, previa **delibera del consiglio di amministrazione** di durata non superiore a un triennio, rinnovabile, ed in ogni caso cessa, se non rinnovato, decorsi novanta giorni dalla scadenza dell'incarico del Presidente.

Pertanto, gli **elementi innovati** introdotti dalla disposizione in esame riguardano: l'**indizione di un avviso pubblico** per la scelta del direttore generale; l'applicazione del **trattamento giuridico ed economico** previsto per i **dirigenti di livello generale** del [contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area istruzione e ricerca](#); quanto al **conferimento dell'incarico**, si prevede la necessaria **delibera del Consiglio di amministrazione** e non più di quella del Comitato di indirizzo.

In via generale, si ricorda che l'[articolo 8](#) del [decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286](#), ai **commi 1 e 2** regola il **ruolo** e le **funzioni** che spettano al **direttore generale**.

Nel dettaglio, il **comma 1** prevede che il direttore generale, nel rispetto degli indirizzi della gestione determinati dal Comitato di indirizzo, è responsabile del funzionamento dell'Istituto, dell'attuazione del programma, dell'esecuzione delle deliberazioni del Comitato di indirizzo, dell'attuazione dei provvedimenti del presidente e della gestione del personale. A tale fine, adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno. Partecipa alle riunioni del Comitato di indirizzo, senza diritto di voto. Tale partecipazione è esclusa quando il Comitato ne valuta l'attività.

Il **comma 2** stabilisce che il direttore generale, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti:

- a) predispone, in attuazione del programma dell'Istituto, il bilancio di previsione e le relative eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo;
- b) assicura le condizioni per il più efficace svolgimento delle attività e per la realizzazione dei progetti previsti nel programma;
- c) adotta gli atti di organizzazione degli uffici e delle articolazioni strutturali dell'Istituto previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), assegnando il relativo personale;
- d) stipula i contratti di prestazione d'opera e di ricerca necessari per la realizzazione dei progetti previsti dal programma annuale, sulla base dei criteri fissati nel regolamento di cui alla lettera c).

Si ricorda, inoltre che l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (**INVALSI**), come si legge sul [portale istituzionale](#), è un ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che ha raccolto, in un lungo e costante processo di trasformazione, l'eredità del Centro Europeo dell'Educazione (CEDE) istituito nel 1974 per effettuare studi sulla scuola e sull'insegnamento.

Con il [decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, articolo 1](#), il CEDE è stato trasformato in Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione e, successivamente, con il [decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286](#), ha assunto l'attuale denominazione. L'istituto, come si legge nello [statuto](#), è un ente dotato di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, contabile, patrimoniale e

finanziaria. L'Istituto è, inoltre, parte del Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, denominato [SNV](#), disciplinato dal [Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80](#), di cui assicura il coordinamento funzionale.

L'Istituto, è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione e del merito, che individua le priorità strategiche delle quali l'Istituto tiene conto per pianificare la propria attività, incentrata sugli aspetti valutativi e qualitativi del sistema scolastico. La valutazione delle priorità tecnico-scientifiche è, invece, riservata all'Istituto.

Quanto alle finalità, l'istituto attraverso le proprie attività di studio e di ricerca sul funzionamento dei sistemi formativi, delle politiche e delle prassi educative, la predisposizione e l'implementazione di strumenti di misurazione degli apprendimenti e delle competenze degli studenti e le attività di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative da esso coordinate nell'ambito del SNV: promuove il miglioramento dei livelli di istruzione e della qualità del capitale umano, contribuendo allo sviluppo e alla crescita del Sistema d'Istruzione, motore di sviluppo dell'economia italiana e promotore di equità sociale, nel quadro degli obiettivi fissati in sede nazionale, europea e internazionale.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare l'apposita [pagina](#) sul sito dell'Istituto, nonché il [piano triennale di attività 2025-2027](#).

Articolo 9-ter
(Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle procedure concorsuali del personale scolastico)

L'**articolo 9-ter**, introdotto al **Senato**, **modifica la disciplina** in materia di **compensi** da corrispondere al **personale impegnato** nell'espletamento delle **procedure concorsuali**. In particolare, vengono **inclusi** tra i soggetti ai quali spetta un compenso, **i componenti del comitato tecnico scientifico e della Commissione nazionale**.

La disposizione in commento, introdotta nel corso dell'esame al **Senato**, novella il [decreto-legge 22 giugno 2023, n.75](#), modificandone in particolare l'[articolo 20](#), che reca disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR.

L'**articolo 20, comma 4**, stabilisce che con decreto del **Ministro dell'istruzione e del merito**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati **i compensi**, anche in deroga all'[articolo 6](#), comma 3, del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), da corrispondere al **personale impegnato nell'espletamento delle procedure concorsuali** bandite dal Ministero dell'istruzione e del merito per il reclutamento del personale dirigenziale, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

La norma prosegue affermando che **i compensi spettano**: al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate, nonché gli ulteriori compensi premiali a favore dei membri delle commissioni dei concorsi connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al conseguimento dell'obiettivo [PNRR M4C1-14](#) al fine di assicurare la conclusione delle operazioni concorsuali nei termini stabiliti dal Piano medesimo.

La **disposizione in esame**, al **comma 1**, modifica il comma appena descritto, **aggiungendo**, all'elenco dei soggetti ai quali spetta un compenso per l'espletamento delle procedure concorsuali, **i componenti del comitato tecnico scientifico e della Commissione nazionale**.

Si ricorda che la **Commissione nazionale** (si veda l'articolo 9 del [decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023](#)) è composta da professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, assegnisti di ricerca, docenti AFAM, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici e docenti di ruolo con il

compito di **validare i quesiti della prova scritta** redatti dagli enti universitari e di ricerca coinvolti e di definire i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta e della prova orale dei **concorsi per il personale scolastico**.

Il **Comitato tecnico-scientifico** (si veda l'articolo 10 del [D.M. n. 194 del 13 ottobre 2022](#), recante il regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica) è composto da esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso scelti tra docenti universitari, avvocati di Stato, magistrati della Corte dei conti, dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi di ruolo e dirigenti tecnici di ruolo, con il compito di **predisporre o validare le prove del concorso da dirigente scolastico**.

Il **comma 2** dell'articolo in esame, che è una diretta conseguenza della previsione contenuta al comma 1, stabilisce che con **un nuovo decreto** del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **siano determinati i compensi da corrispondere** ai soggetti indicati al comma 1, anche in deroga all'[articolo 6](#), comma 3, del [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#) (che ha ridotto del 10 per cento le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo).

Il comma si conclude disponendo che alla sua attuazione si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

Sul punto si segnala che, in attuazione della disciplina contenuta nell'articolo 20, comma 4, era stato già adottato il [decreto ministeriale n. 8 del 19 gennaio 2024](#) per la determinazione dei compensi spettanti ai soggetti impegnanti nell'espletamento delle procedure concorsuali.

Sulla base della modifica normativa introdotta dall'articolo oggetto di odierno esame, come sopra precisato, **dovrà quindi essere adottato un nuovo decreto ministeriale** per la determinazione dei compensi, quantomeno in riferimento a quelli spettanti ai componenti del comitato tecnico scientifico e della Commissione nazionale.

Articolo 9-quater
(Misure urgenti per la funzionalità della Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale)

L'**articolo 9-quater**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, assegna alla **Struttura tecnica** per la promozione della **filiera formativa tecnologico-professionale** una **posizione dirigenziale di livello non generale** e ricomprende nell'ambito del personale assegnabile alla Struttura anche il personale scolastico. La disposizione prevede, inoltre, che la Struttura opera in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito (ossia il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) e che l'organizzazione e il funzionamento della stessa siano definiti con decreto ministeriale.

Il **comma 1** della disposizione in esame modifica, con le lettere *a)*, *b)*, e *c)* l'articolo 2 della [legge 121 del 2024](#), dedicato alla **Struttura tecnica** per la promozione della **filiera formativa tecnologico-professionale**.

In particolare, la **lettera a)** incide sul secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2.

Il secondo periodo del comma 2 prevede nel testo vigente che alla predetta Struttura è **assegnato un contingente** costituito da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, nonché da un massimo di otto esperti, cui spettano compensi omnicomprensivi lordi annui nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 400.000 e per un importo pro capite annuo lordo non superiore a 50.000 euro.

Ora, la **disposizione in commento assegna anche un dirigente di livello non generale**, con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero dell'istruzione e del merito. Inoltre, prevede che il contingente assegnato alla Struttura, oltre che da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, possa essere composto anche da **personale scolastico** ricompreso nell'ambito del contingente previsto dall'articolo 26, comma 8, della [legge n. 448 del 1998](#) (si tratta di dirigenti e decenti, collocati in posizione di fuori ruolo, che prestano servizio presso l'Amministrazione scolastica centrale e periferica).

La **lettera b)** inserisce all'articolo 2 un comma *2-bis* con cui si prevede che la Struttura tecnica **opera in raccordo con il competente Dipartimento** del Ministero dell'istruzione e del merito (ossia il

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione). Nelle more della riorganizzazione del Ministero, l'**organizzazione** e il **funzionamento della Struttura tecnica**, nonché gli Uffici del Ministero di cui la citata Struttura si può avvalere sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

La **lettera c)** interviene sul comma 3 dell'articolo 2 stabilendo che per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di 735.972 euro per l'anno 2024, 752.363 per l'anno 2025 e 825.119 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Il **comma 2** dell'introducendo articolo 9-*quater* dispone che agli **oneri** derivanti dalle disposizioni del comma 1 si provvede, quanto a euro 72.756 per l'anno 2025 e a euro 145.512 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#) (ossia il **Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico** istituito dalla legge di bilancio 2025) e, quanto a euro 145.512 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del **Fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Si ricorda che la [legge n. 121 del 2024](#), composta di **4 articoli**, ha **istituito**, con l'introduzione dell'articolo 25-*bis* del [decreto-legge n. 144 del 2022](#), la **filiera formativa tecnologico-professionale**, con una previsione che si collega, accompagnandola, alla **riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR** (Missione 4, Componente 1 - **Riforma 1.1**), a cura del Ministero dell'istruzione e del merito, per potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrato sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori.

La **filiera formativa tecnologico-professionale**, istituita a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025 al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale "Industria 4.0", è costituita da specifici percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione, appositamente attivati, oltreché dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), dai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

Alle **regioni** spettano i compiti di programmazione dei percorsi della filiera e di definizione delle sue modalità realizzative.

Nell'ambito della filiera, le regioni e gli uffici scolastici regionali possono altresì stipulare **accordi**, anche con la partecipazione degli ITS *Academy*, delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, in funzione delle esigenze specifiche dei territori.

I predetti accordi possono prevedere altresì l'istituzione di **reti**, denominate "**campus**", eventualmente afferenti ai poli tecnico-professionali, di cui possono far parte gli istituti che erogano i percorsi sperimentali di cui sopra, i soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nonché gli altri soggetti aderenti agli accordi.

Si prevede che gli studenti che abbiano conseguito il diploma professionale al termine dei **percorsi quadriennali sperimentali** attivati ai sensi del presente disegno di legge, o al termine dei percorsi quadriennali regionali che abbiano aderito alla filiera e che siano stati opportunamente validati, possano accedere direttamente ai percorsi formativi degli ITS *Academy* o a quelli dell'istruzione superiore. In tal modo si prospetta una riduzione, da cinque a quattro anni, della durata della formazione in ambito tecnico-professionale.

L'**articolo 2** della legge n. 121 del 2024 disciplina la **Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale**, con compiti di promozione delle sinergie tra la filiera e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico, di progettazione dei percorsi didattici, nonché di sostegno all'adesione del sistema di istruzione e formazione professionale al sistema nazionale di valutazione coordinato dall'INVALSI.

Alla Struttura tecnica è preposto un **coordinatore** con incarico dirigenziale di livello generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito.

Si segnala che con l'[Avviso n. 1363 del 21 febbraio 2025](#) è stata avviata la procedura di conferimento del predetto incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore.

Articolo 10

(Disposizioni urgenti per la promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy-Piano Mattei)

L'**articolo 10**, al **comma 1**, rinnova, anche per l'anno **2025**, l'autorizzazione di spesa, già prevista per il 2024 e pari ad **1 milione di euro annui**, per l'**ampliamento dell'offerta formativa** connessa ai processi di internazionalizzazione degli istituti tecnologici superiori (**ITS Academy**), disposta nell'ambito del **Piano Mattei**.

Il **comma 1-bis**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede una **esenzione dall'imposta sul reddito** delle persone fisiche per le somme corrisposte a titolo di **borse di studio erogate** dallo Stato, dalle regioni, dalle Fondazioni **ITS Academy** e da altri soggetti pubblici **agli studenti iscritti ai percorsi formativi ITS Academy**.

I **commi 1-ter e 1-quater**, introdotti nel corso dell'esame al Senato, prevedono che nella nozione di credito formativo sono ricondotte anche le **competenze acquisite all'estero** e che il riconoscimento delle stesse compete agli **ITS Academy**.

La disposizione in commento, al **comma 1**, modifica l'[articolo 8](#), comma 2, del [decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160](#), recante misure per la promozione della **internazionalizzazione** degli Istituti tecnologici superiori **ITS Academy**, nell'ambito del **Piano Mattei**.

La **prima modifica**, introdotta dalla lettera *a*) del comma in esame, prevede il **rinnovo**, anche per l'anno **2025**, dell'autorizzazione di spesa pari ad **1 milione** di euro per l'**ampliamento dell'offerta formativa** connessa ai processi di internazionalizzazione degli Istituti tecnologici superiori (**ITS Academy**), già prevista per l'anno **2024**.

Infatti la **norma, come ora novellata**, prevede che per la promozione dei processi di internazionalizzazione degli Istituti tecnologici superiori (**ITS Academy**), di cui alla [legge 15 luglio 2022, n. 99](#), nell'ambito del Piano Mattei, siano autorizzate, da una parte, la spesa di 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori anche presso sedi all'estero, e dall'altra, la spesa di **1 milione di euro** per ciascuno degli anni **2024 e 2025** per l'**ampliamento dell'offerta formativa**.

La **seconda modifica**, quella di cui alla lettera *b*) del comma in esame, è conseguente alla prima e riguarda la disciplina in materia di **copertura dei relativi oneri di spesa**, che è ora inserita, nella norma novellata, alla fine

del secondo periodo, quello recante, per l'appunto, le disposizioni finanziarie.

In particolare, si prevede che alla copertura della spesa pari ad 1 milione di euro per l'anno 2025 si provveda mediante corrispondente **riduzione** dello stanziamento del **fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al **Ministero dell'istruzione e del merito**.

Quanto agli **Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)**, si ricorda che con la [legge n. 99 del 2022](#), recante l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, è stata introdotta nell'ordinamento una normativa organica per gli Istituti tecnici superiori, adesso rinominati appunto "Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)". La riforma degli ITS figura fra gli impegni contemplati nel **Piano nazionale di ripresa e resilienza** nella Missione 4, Componente 1, di cui costituisce la Riforma 1.2.

Il Sistema di istruzione tecnologica superiore istituito dalla nuova legge pone le basi per **ampliare la formazione professionalizzante** di tecnici con elevate competenze tecnologiche e tecniche professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica.

La costituzione degli ITS *Academy* rientra nell'ambito dei **piani territoriali triennali** di programmazione dell'offerta formativa di competenza delle **Regioni**. Le linee generali di indirizzo dei piani triennali sono proposte dal Comitato nazionale ITS *Academy*, previsto dalla legge n. 99 e costituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito con [decreto ministeriale n. 87 del 17 maggio 2023](#).

Con riferimento ai **decreti attuativi** della riforma contemplata dalla legge n. 99 del 2022, si menziona, per quanto di interesse ai presenti fini, il [decreto ministeriale n. 203 del 20 ottobre 2023](#), che reca le disposizioni concernenti le **aree tecnologiche**, le **figure professionali nazionali** di riferimento degli ITS *Academy* e gli **standard minimi delle competenze** tecnologiche e tecnico-professionali (ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 14, comma 6). In particolare, l'articolo 7 di detto decreto, recante la disciplina dei **diplomi**, stabilisce che al superamento delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi dei percorsi formativi ITS *Academy* di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 99 del 2022 sono rilasciati, rispettivamente, il **diploma di specializzazione per le tecnologie applicate**, corrispondente al V livello EQF, e il **diploma di specializzazione superiore per le tecnologie**

applicare, corrispondente al VI livello EQF. Il comma 2 del medesimo articolo 7 dispone, inoltre, che detti diplomi, recanti l'area tecnologica, la figura professionale nazionale di riferimento e l'eventuale sua articolazione in profili, declinati a livello regionale, sono rilasciati dal Ministero dell'istruzione e del merito, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.

Per un approfondimento sugli Istituti tecnologici superiori ITS *Academy* si rimanda al tema pubblicato sulla [pagina dedicata](#) del sito della Camera dei deputati.

Si ricorda, inoltre, che il “**Piano Mattei**”, previsto dal [decreto-legge n. 161 del 2023](#) (legge n. 2 del 2024), è un **documento programmatico-strategico volto a promuovere lo sviluppo negli Stati africani**. In particolare, l'articolo 1 del decreto-legge stabilisce che la collaborazione dell'Italia con i Paesi africani è attuata in conformità con suddetto Piano strategico, di durata quadriennale e aggiornabile anche antecedentemente alla scadenza. Il medesimo articolo individua ambiti di intervento e priorità di azione del Piano e prevede che il medesimo venga adottato con decreto del Presidente del Consiglio, previo parere delle Commissioni parlamentari.

Con il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2023](#) è stata Istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei.

Come risulta dall'apposito [focus](#) riportato nella pagina della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Piano è stato definito con il **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2024**. Per un approfondimento si rimanda al [dossier](#) predisposto dal Servizio studi della Camera dei deputati in occasione dell'esame parlamentare dello schema di decreto ([A.G. 179](#)).

Il **comma 1-bis** dell'articolo in commento, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sull'articolo 4 della [legge n. 99 del 2022](#), disciplinante il **regime giuridico degli ITS *Academy***, inserendo un nuovo comma *9-bis*.

In particolare, tale comma *9-bis* dispone che, a decorrere dall'anno di imposta 2025, sono **esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche** le somme corrisposte a titolo di **borse di studio erogate** dallo Stato, dalle regioni, dalle Fondazioni ITS *Academy* e da altri soggetti pubblici **agli studenti iscritti ai percorsi formativi ITS *Academy***, ivi comprese le borse di studio erogate per *stage* aziendali e tirocini formativi, anche svolti all'estero.

La disposizione prevede che agli **oneri** di cui al comma in esame, valutati in **5,7 milioni** di euro per l'anno 2025, **6,34 milioni** di euro per l'anno 2026 e **6,3 milioni** di euro annui per l'anno 2027, si provvede:

- quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2025 e a 6,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del **Fondo speciale di**

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondo da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al **Ministero dell'istruzione del merito**;

- quanto a 6,34 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della [legge 440 del 1997](#) (si tratta del **Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa** e per gli interventi perequativi).

Il **comma 1-ter** dell'articolo in commento, introdotto nel corso dell'esame **al Senato**, apporta, con le lettere *a)* e *b)*, alcune modifiche all'articolo 6 della [legge 15 luglio 2022, n. 99](#), dedicato alla **verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi** formativi degli ITS *Academy*.

In particolare, la lettera *a)* della disposizione in parola interviene sulla "nozione di credito formativo" contenuta nell'articolo 6, comma 5, primo periodo, inserendo un riferimento anche ai **percorsi svolti all'estero**.

Nel **testo vigente**, tale disposizione prevede che per credito formativo acquisito nei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, si intende l'insieme di competenze, costituenti esito del percorso formativo, che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro.

Nel **testo risultante dalla modifica** in parola, ai fini della nozione di credito formativo viene in rilievo l'insieme delle competenze che possono essere riconosciute all'esito o nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro **svolto anche all'estero**.

La **lettera b)** del comma in commento inserisce nell'articolo 6 della legge n. 99 del 2022 il **nuovo comma 6-bis**, in base al quale la competenza al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero è disciplinata dall'articolo 2, comma 1, della [legge 11 luglio 2002, n. 148](#).

Si ricorda che la legge n. 148 del 2002 reca la ratifica della **Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea**, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997.

L'articolo 2 di tale legge dispone che la **competenza** per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle **Università e agli Istituti di istruzione universitaria**, che la esercitano nell'ambito della loro

autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.

Si segnala che l'articolo 2 menzionato è oggetto di odierno intervento ad opera del successivo comma 1-ter, su cui si veda subito *infra*. In virtù di tale intervento, si anticipa, anche agli ITS *Academy* è attribuita la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri ai fini della prosecuzione degli studi.

Il **comma 1-quater** dell'articolo in commento, introdotto nel corso dell'esame **al Senato**, apporta, con le lettere *a)* e *b)*, alcune modifiche alla legge 11 luglio 2002, n. 148, che reca, come appena sopra anticipato, la ratifica della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997.

In particolare, la **lettera a)** della disposizione in parola interviene sull'articolo 2 della legge n. 148 del 2002, sostituendo l'unico comma di cui si compone in modo da ricondurre al rispettivo ambito applicativo anche il riconoscimento dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri ai fini dell'accesso ai percorsi ITS *Academy*.

Più in dettaglio, nel **nuovo testo**, l'articolo 2 prevede che la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, **ai fini dell'accesso** all'istruzione superiore e **ai percorsi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)**, di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, del **proseguimento degli studi** universitari e degli studi negli ITS Academy e **del conseguimento** dei titoli universitari italiani e **dei diplomi previsti a conclusione dei percorsi ITS Academy**, è attribuita alle Università, agli Istituti di istruzione universitaria e **agli ITS Academy**, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.

La **lettera b)** del comma in commento interviene sull'articolo 3 della legge n. 148 del 2002, inserendo un riferimento agli ITS *Academy*.

Per effetto di tale intervento il nuovo testo dell'unico comma di cui si compone l'articolo prevede che, ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2, **gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)**, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria **si pronunciano sulle domande di riconoscimento**, debitamente documentate, presentate ai sensi della Convenzione di Lisbona, **entro** il termine di **novanta giorni** a decorrere dalla data di ricezione delle domande stesse.

Si ricorda che i **titoli di studio conseguiti all'estero** non hanno valore legale in Italia e, pertanto, qualora i suddetti titoli debbano essere utilizzati nel nostro Paese in vari ambiti (ad esempio per l'esercizio di una professione, la partecipazione a un concorso o la prosecuzione degli studi), è necessario chiederne il riconoscimento.

Il riconoscimento del titolo di studio conseguito in Stati diversi dall'Italia avviene con **procedure differenti, gestite da enti diversi, in base allo scopo** per cui esso è richiesto.

La prima ipotesi da considerare è quella del riconoscimento finalizzato alla **prosecuzione degli studi**. In tal caso, l'articolo 2 della [legge n. 148 del 2002](#), di ratifica ed esecuzione della "[Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea](#)" dell'11 aprile 1997, afferma che la competenza a effettuare il riconoscimento è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.

L'articolo 3 della legge n. 148 del 2002 prevede che, ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2 citato, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria si pronunciano sulle domande di riconoscimento, debitamente documentate, presentate ai sensi della richiamata Convenzione.

Ferma l'autonomia delle istituzioni universitarie, il Ministero dell'università e della ricerca, con propria [circolare](#), definisce le procedure, oltre che per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti internazionali, anche per il riconoscimento dei titoli esteri per l'accesso ai corsi della formazione superiore in Italia. Per quanto non riportato nella circolare richiamata, e nei suoi allegati, rimane ferma l'autonoma valutazione delle Università.

Il riconoscimento dei titoli accademici per **finalità diverse dalla prosecuzione degli studi**, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 148 del 2002, è operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con regolamento di esecuzione.

In attuazione di tale norma, l'articolo 3 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2009](#) afferma che sono di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, attraverso le proprie articolazioni regionali, le valutazioni concernenti il riconoscimento dei titoli di studio ai fini:

- a) dell'attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva in caso di pubblici concorsi, nonché ai fini della progressione in carriera;
- b) previdenziali;
- c) dell'iscrizione ai Centri per l'impiego;
- d) dell'accesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea.

Per il **riconoscimento dei titoli di studio esteri ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi**, si applicano le procedure previste dall'[articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001](#), su cui interviene la disposizione in commento.

Articolo 10-bis
(Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici)

L'**articolo 10-bis**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, introduce un'ulteriore nuova **disciplina transitoria** relativa alla **mobilità interregionale dei dirigenti scolastici** esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2025/2026.

L'**unico comma** di cui si compone l'articolo in esame, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone che, in **deroga alle disposizioni contrattuali sulla mobilità interregionale** dei dirigenti scolastici, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2025/2026, è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con [decreto direttoriale 18 dicembre 2023, n. 2788](#).

Il secondo periodo del comma in esame precisa che dall'attuazione di tale misura **non devono derivare esuberi di personale** per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027.

Per la procedura di cui al primo periodo **non sono richiesti gli assensi degli Uffici scolastici regionali** interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il biennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima.

Si ricorda che la disposizione in commento **ripropone una norma analoga** a quella prevista dall'articolo 19-*quater* del decreto-legge n. 4 del 2022 per l'anno scolastico 2024/2025, come risultante dalla modifica introdotta dall'articolo 12 del decreto-legge n. 71 del 2024 (e prima ancora per l'anno scolastico 2023/2024). Anche in tale occasione si era previsto, infatti, che nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale, e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito 18 dicembre 2023, n. 2788.

L'articolo in esame conclude disponendo che rimane fermo quanto previsto dell'articolo 19-*quater*, comma 1, terzo periodo, e comma 2, del [decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4](#) (legge n. 25 del 2022).

Si rammenta, in particolare, che l'**articolo 19-quater del decreto-legge n. 4 del 2022**, al terzo periodo del primo comma, stabilisce che i posti eventualmente resi disponibili per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 ai sensi del secondo periodo (cioè i posti resisi disponibili nel caso in cui in alcune regioni le procedure del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale n. 2788 del 2023 non si siano concluse in tempo utile per le immissioni in ruolo nel medesimo anno scolastico) sono reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede poi che, per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, se i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, quinto periodo (ossia quelli dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione interessata) riguardano regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono **immessi in ruolo in altra regione con precedenza** rispetto alla stessa procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione. In subordine alle procedure di cui al primo periodo, le immissioni in ruolo disposte in attuazione dell'[articolo 5, comma 11-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198](#) sono disposte con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo di dirigenti scolastici di nuova assunzione.

Si ricorda che per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 la consistenza organica dei dirigenti scolastici è definita dal [decreto ministeriale n.127 del 30 giugno 2023](#), adottato ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 11 *(Entrata in vigore)*

L'**articolo 11** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal giorno **8 aprile 2025**.

Si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 1** del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.